



Spedizione in abbonamento postale – 70% Div. Corr. D.C.I. AQ

ANNO XXXIV

N. 1

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE ABRUZZO

PARTE I, II, III, IV - L'AQUILA, 16 GENNAIO 2004 -

DIREZIONE – REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n. 51 – 67100 L'Aquila.- Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 – 364690 – 364660 – Fax 364665

PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo: € 77,47 (L. 150.000) – Un fascicolo: € 1,29 (2.500) – Arretrati, solo se ancora disponibili € 1,29 (L. 2.500).

Le richieste di numeri mancati non verranno esauditi trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.

INSERZIONI: La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l'interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 – 67100 L'Aquila – Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell'importo di € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo **“dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.”**.

Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo – Bollettino Ufficiale – 67100 L'Aquila.

AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L'Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali – integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione – gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. – Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

ATTI

**DELIBERAZIONI DEL
CONSIGLIO REGIONALE**

DELIBERAZIONE 04.11.2003, n. 114/16:

Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo – Variante al PRT consortile riguardante il territorio del Comune di Castellalto (TE).

DELIBERAZIONE 04.11.2003, n. 114/17:

Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo – Variante al PRT consortile riguardante il territorio del Comune di Canzano (TE).

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 23.07.2003, n. 569:

Corso ambientale Comuni rivieraschi – contributo a Foundation for Environmental Education Italia ai sensi dell'art. 34 della L.R. 83 del 28 aprile 2000.

DELIBERAZIONE 07.11.2003, n. 953:

L.R. 29 novembre 1999, n. 122, art.10 – Riconoscimento Centri di Educazione Ambientale di interesse regionale.

DELIBERAZIONE 14.11.2003, n. 981:

Attuazione art. 52 comma 4 lett. D della legge 27.12.2002 n. 289. Decadenza automatica dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali. – Provvedimenti.

DELIBERAZIONE 14.11.2003, n. 988:

L.R. 31.05.1994, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni – art. 36 – Modifica al Calendario Venatorio Regionale 2003/2004. Periodo Venatorio della specie Allodola, dal 21.09.2003 al 31.12.2003.

DELIBERAZIONE 21.11.2003, n. 1034:

Legge 83/89 e D.M. 25.03.92. Interventi di sostegno per i Consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane. Approvazione dei bandi e dei relativi allegati per l'attività degli anni 2001 e 2002.

DECRETI

Presidente del Consiglio Regionale

DECRETO 04.12.2003, n. 170:

Nomina componenti 1^a Commissione Consiliare “Bilancio e affari generali”.

DECRETO 02.12.2003, n. 207/46 Bil:

Variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003, per competenza e cassa.

Presidente della Giunta Regionale

DECRETO 2.12.2003, n. 208:

Sostituzione del componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di L'Aquila per il settore Commercio Comm. Pietro Cioni deceduto, con il Sig. Roberto Donatelli.

DETERMINAZIONI

Direttoriali

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE *SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE E MINERARIE*

DETERMINAZIONE 03.11.2003, n. DI3/99:

Ditta AZEA s.a.s. Autorizzazione apertura cava di ghiaia sita in località "S. Clerico" Comune di Manoppello (PE).

DETERMINAZIONE 02.12.2003, n. DI3/103:

Cava di ghiaia in località "Rotella" del Comune di Cupello (CH). Ditta NUOVA SIL srl. Autorizzazione apertura.

DETERMINAZIONE 02.12.2003, n. DI3/104:

Cava di ghiaia in località "La Presina" del Comune di Mozzagrogna (CH). Ditta DI FAZIO ADELCHI. Autorizzazione apertura.

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE 12.12.2003, DB/30:

Delib. G.R. n. 952 del 03.07.2000 – Delib. G.R. n. 1174 del 30.11.2001 – Osservatorio Elettorale – Nuovo affidamento incarico all'Associazione regionale delle Autonomie, ai sensi della L.R. 52/86 e succ. mod. ed integr. e dell'art. 23, lett t) della L.R. 77/99 – Prosecuzione attività anno 2003.

DIREZIONE TURISMO

DETERMINAZIONE 28.10.2003, N. DF/106:

L.R. 29.11.1999, n. 122 e programma triennale di E.A. 2001/2003. Iniziativa Ambiente & Scuola. Conferimento incarico consulenza alla Soc. FEDA Srl ai sensi della L.R. n. 52/1986 ed approvazione schema di Convenzione.

Dirigenziali

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'AGRICOLTURA DI TERAMO

DETERMINAZIONE 09.12.2003, n. DH12/66:

Ditta: LIBERATI STEFANIA. Settore Produttivo: Zootecnia da carne. Comparto bovino razza bianca. Liquidazione finale contributo in conto capitale.

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E
PESCA
SERVIZIO PIANI E PROGRAMMI INTEGRATI

DETERMINAZIONE 12.09.2003, n. DH1/36:

Reg. (CE) n. 1257/99, art. 8. e PSR 2000-2006 Abruzzo Misura B) - Insediamento giovani agricoltori, D.G.R. n. 1202 del 28.12.2002. Approvazione graduatorie provvisorie dei beneficiari – annualità 2003.

DETERMINAZIONE 02.12.2003, n. DH1/46:

Reg. (CE) n. 1257/99, art. 8. e PSR 2000-2006 Abruzzo Misura B) - Insediamento giovani agricoltori. Elenco ditte non ammesse a contributo - annualità 2003. Bando pubblicato sul BURA n. 16 Speciale del 14/02/2003.

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI,
EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE URBANE,
CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE,
PROTEZIONE CIVILE
*SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE
ED AREE URBANE*

DETERMINAZIONE 02.12.2003, n. DC7/436:

Legge Regionale 25.10.1996, n. 96 art. 15. – Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di CASTELLAFIUME (AQ).

DETERMINAZIONE 02.12.2003, n. DC7/439:

Legge Regionale 25.10.1996, n. 96 art. 15. – Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di San Vincenzo Valle Roveto (AQ).

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI,
EDILIZIA RESIDENZIALE ED AREE URBANE,
CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI
TECNOLOGICHE, PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO INTERVENTI OO.PP. DI INTERESSE LOCALE

DETERMINAZIONE 11.12.2003, n. DC8/269:

Legge 11.01.1996 n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica” - Riassegnazione residui di mutui concessi relativi a finanziamenti disposti con:

- **il Terzo Piano annuale di attuazione del Primo Piano Generale Triennale 1996-1998;**
- **il Primo Piano annuale di attuazione del Secondo Piano Generale Triennale 1999-2001;**

Legge 02.10.1997, n. 340 “Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica”, art. 1, comma 8 - Comune di ROSCIANO (PE).

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE UMANE FINANZIARIE E
STRUMENTALI
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 10.12.2003, n. DD7/55:

Reiscrizione in bilancio di fondi vincolati eliminati dal conto dei residui.

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI,
ENTI , LOCALI, CONTROLLO
*SERVIZIO SISTEMI LOCALI E PROGRAMMAZIONE
DELLO SVILUPPO MONTANO*

DETERMINAZIONE 11.12.2003, n. DB4/109:

Legge Regionale 10 maggio 2002, n. 7, art. 4, commi 1 e 2 – Interventi di sostegno alla pluriattività nelle zone montane – Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1086 del 12.12.2002 e n. 248 del 14.04.2003 – L.R. 19.11.2003, n. 21 – Impegno di spesa e liquidazione 70% risorse concesse.

DIREZIONE SANITÀ
SERVIZIO VETERINARIO

DETERMINAZIONE 27.11.2003, n. DG11/64:

Art. 31 D.Lgs. 119/92. Variazione ragione sociale Ditta “COMIFAR DISTRIBUZIONE S.p.A.” oggi denominata “A&C ADIVAR - COMIFAR S.p.A.” con sede a Sulmona (AQ) in via della Repubblica n. 2/bis, autorizzata alla vendita all’ingrosso di medi-cinali veterinari.

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE,
ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 03.12.2003, n. DF3/117:

Ditta DL.MA.VI. S.r.l. – C.da Pinotti – 64027 Sant’Omero (TE) –Rinnovo dell’autorizzazione reg.le n. 1155 del 03.04.96, volturata con D.G.R. n.97 del 21.01.98, prorogata con: D.G.R. n. 2022 del 06.08.98 e con Determinazione n. DF3/64 del 20.07.03, per l’esercizio dell’attività di un centro di demolizione di veicoli a motore e simili, stoccaggio provvisorio di rottami ferrosi e non ferrosi.

DETERMINAZIONE 03.12.2003, n. DF3/118:

Deliberazioni Giunta Regionale n. 771 del 7.08.2001, n. 399 del 14.06.2002 e n. 748 del 1008.2002 – Attuazione L.R. 23.3.2000, n. 52 – Impegno fondi anno 2003.

DETERMINAZIONE 04.12.2003, n. DF3/119:

Società S.n.c. Autodemolizione Galiè Maria Pia – Via S. Lorenzo n. 62 – 66054 Vasto (CH) – Rinnovo autorizzazione reg.le n. 2853 del 27.05.95, prorogata con:

D.G.R. n. 98 del 21.02.01;

D.G.R. n. 2022 del 06.08.98;

per l'esercizio dell'attività di autodemolizione.

DETERMINAZIONE 04.12.2003, n. DF3/120:

Delibera G. R. n. 484 del 19 giugno 2003 recante “Deliberazione di G.R. n. 397 del 14.6.02, avente per oggetto “L.R. 83/2000 – Art. 34: Individuazione interventi e ripartizione fondi” – Modifiche” –Lettera d) “Azioni per il recupero ambientale di aree degradate” – Beneficiario: Agenzia Regionale per la Tutela dell'ambiente (A.R.T.A.) con sede in Pescara – Approvazione dell'estensione del programma di attività di cui alla precedente D.G.R. 397/2002 e relativi atti connessi nonché della convenzione tra Regione Abruzzo e A.R.T.A. di cui alla determina DF3/92/02 del 19.12.2002 ed assegnazione fondi.

DETERMINAZIONE 05.12.2003, n. DF3/121:

D.lgs 5.2.1997, n. 22 artt. 27 e 28 e successive modifiche ed integrazioni. – L.R. 28.4.2000, n. 83 – Autorizzazioni regionali relative ad impianti di smaltimento/recupero. Modifica del termine di scadenza di talune autorizzazioni regionali ex art. 28 del D.lgs. n. 22/97 e s.m.i.

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE,
ENERGIA

SERVIZIO INCENTIVAZIONE DELL'ECONOMIA TURISTICA

DETERMINAZIONE 17.11.2003, n. DF5/192:

Legge Regionale 28.04.2000, n. 77, articolo 11: “Estensione alle attività turistiche dei benefici previsti dalla L.R. 39/98” – impegno, liquidazione e pagamento dei fondi esercizio 2003 in favore delle Cooperative e dei Consorzi di Garanzia.

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE,
ENERGIA

*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED
ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 21.11.2003, n. DF2/379:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di “produzione prodotti carbografici” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta Graphite Technologies da ubicarsi in Strada Provinciale Bonifica del Tronto – Comune di S. Egidio alla Vibrata (TE).

DETERMINAZIONE 24.11.2003, n. DF2/380:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di “carpenteria metallurgica e verniciatura” – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta T.M.T. ubicato in Z.I. loc. Punta Penna del Comune di Vasto (CH). Rettifica ordinanza n. 16 del 7.7.2000.

DETERMINAZIONE 21.11.2003, n. DF2/381:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "produzione DF" (15a – punto di emissione E29/15) da ubicarsi in Comune di Avezzano (AQ) – N.I. via Nobel – e impianto di produzione denominato "nichel frit" (artt. 15a e 15b – punto di emissione D7/15), da trasferire dal nucleo industriale via Nobel al N.I. via Diesel – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 – della Ditta SAES ADVANCED TECHNOLOGIES.

DETERMINAZIONE 28.11.2003, n. DF2/382:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "abbattimento polveri da centro di levigatura – punto E11" – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 art. 7 – della Ditta EUROMECC ubicato in c.da Propezzano n. 22 del Comune di Morro d'Oro (TE). Revoca DF2/369 del 27.10.2003.

DETERMINAZIONE 04.12.2003, n. DF2/383:

Autorizzazione, definitiva di carattere generale alle emissioni in atmosfera, per l'impianto esistente di "produzione compensati" della 3C Compensati Curvi Colabianchi S.p.a., ubicata nel Comune di Scurcola Marsicana (AQ)/Fraz. Cappelle dei Marsi – via Tiburtina Valeria Km. 110,700 per i fini e ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 12 e 13 – D.P.C.M. 21/07/89 punti 9), 16), 18) – D.M. 12/07/90 – D.G.R. 2185 del 12/08/98.

DETERMINAZIONE 2.12.2003, n. DF2/384:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "aspirazione reparto spazzolatura" per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 art. 7 – della Ditta SEDIMA da ubicarsi in c.da Piane del Comune di Corropoli (TE).

Parte III

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, PARCHI, POLITICHE E GESTIONE
DEI BACINI IDROGRAFICI
SERVIZIO TECNICO DEL TERRITORIO
DI L'AQUILA

Licenze attingimento acqua per uso irriguo. Ditte varie.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA

Espropriazione per pubblica utilità relativa ai lavori di ristrutturazione, restauro, recupero e consolidamento mura perimetrali Succ. S. Giovanni dell'ITC Marconi di Penne con realizzazione percorso esterno.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO

- Concessione in sanatoria di derivazione acqua per uso AUTOLAVAGGIO e SERVIZI IGIENICI. Comune di GIULIANOVA. Ditta API S.P.A.. Decreto di concessione n. 37 del 21.10.03.

- Concessione in sanatoria di derivazione acqua per uso INDUSTRIALE dal 1.1.98 e ANTINCENDIO dal 1.1.86 al 31.12.97. Comune di Notaresco. Ditta A.T.I. S.P.A.. Decreto di concessione n. 38 del 21.10.03.

Concessione in sanatoria di derivazione acqua per uso INDUSTRIALE. Comune di BASCIANO. Ditta ADRILON S.P.A.. Decreto di concessione n. 39 del 21.10.03.

- Concessione di derivazione acqua. Ditta MACERA LUCIANA. Decreto di concessione n. 46 del 31.10.03.

- Concessione di derivazione acqua. Ditta FLIDE.CO. S.P.A.. Decreto di concessione n. 47 del 14.11.03.

- Concessione di derivazione acqua. Ditta ARPA. Decreto di concessione n. 48 del 14.11.03.

COMUNE DI ARCHI (CH)

Avviso di deposito del Piano Regolatore Generale.

COMUNE DI ATESSA (CH)

Urbanizzazione mediante PIP area produttiva Via Gramsci.

COMUNE DI BASCIANO (TE)

Avviso di approvazione definitiva della variante generale al P.R.E.

COMUNE DI BELLANTE (TE)

Approvazione definitiva alla variante specifica al Piano Carburanti.

COMUNE DI CELANO (AQ)

- Decreto n. 6 del 17 novembre 2003. Espropriazione di terreni occorsi per la “Riqualificazione delle aree comprese tra via Mura Nuove e Via S. Ferrante”. Decreto di espropriazione definitiva.

- Decreto n. 9 del 01.12.2003. Lavori di sistemazione strada, impianto idrico, ecc. di via Pantane e marciapiede in via della Torre. Determinazione indennità di esproprio provvisoria.

COMUNE DI FOSSACESIA (CH)

Approvazione piano di lottizzazione convenzionata C3 – Sub comparto località di Là della Terra – Ditta Caravaggio Roberto.

COMUNE DI LANCIANO (CH)

Approvazione piano insediamenti produttivi via per Treglio.

COMUNE DI MARTINSICURO (TE)

Piano particolareggiato di iniziativa privata per “Insediamento di nuovo impianto di espansione turistica – comparto di attuazione” della ditta Immobiliare S + S di Stipa Guido ed altri. Accoglimento osservazioni S.U.P. per l’individuazione del sub-comparto ed approvazione definitiva.

**COMUNE DI MONTORIO
AL VOMANO (TE)**

- Deliberazione di C.C. n. 28: P.R.U.S.S.T. – Adeguamento, recupero e valorizzazione delle infrastrutture del patrimonio urbano, artistico, culturale e delle aree di pertinenza di edifici storici e monumentali del Centro Storico – Variante al P.R.G. – Approvazione e provvedimenti relativi ai sensi della L.R. 26/2000.

- Deliberazione di C.C. n. 30: P.R.U.S.S.T. – Realizzazione percorso pedemontano dei comuni della Comunità - Variante al P.R.G. – Approvazione e provvedimenti relativi ai sensi della L.R. 26/2000.

- Deliberazione di C.c. n. 57 del 06.10.2003 - Approvazione definitiva del Piano Particolareggiato della Zona Direzionale in Variante al P.R.G. ai sensi della L.R. 18/83 e successive modifiche ed integrazioni.

COMUNE DI MOSCUFO (PE)

Delibera di C.C. n. 19 in data 8.11.2003 – Ampliamento, ristrutturazione con mutamento di destinazione d’uso di fabbricato esistente per attività casearia. Ditta Caseificio Artigianale Di Memmo di Moscufo. D.P.R. 447/98 e D.P.R. 440/00.

COMUNE DI ROCCARASO (AQ)

Avviso di approvazione variante definitiva al Piano Regolatore Generale per Zone per insediamenti Artigianali e di Servizio.

COMUNE DI ROSETO (TE)

Variante parziale alla normativa di P.R.G. “Norma per incentivare la realizzazione di alberghi nelle zone B”. Esame osservazioni ed approvazione.

**COMITATO CONSULTIVO
ZONALE SPECIALISTICA
AMBULATORIALE
ART. 11 D.P.R. 271/2000
C/O AZIENDA USL DI TERAMO**

Rettifica ed integrazione alla graduatoria di medicina specialistica ambulatoriale, anno 2004 relativamente alla branca di chirurgia generale.

**CONSORZIO PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE DEL SANGRO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO**

- Lavori di sistemazione della Strada “Le Macchie” e realizzazione di opere di urbanizzazione nell’agglomerato industriale di Fara San Martino. Proroga delle espropriazioni.

- Urbanizzazione primaria nell’agglomerato industriale di Atesa: sottoprogetti n. 1 e n. 2 – 1° stralcio: reti idriche-fognanti e tronchi stradali nel comparto “dietro Sevel” e “L.R. 65/93”. Proroga delle espropriazioni.

PARTE I

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI DELLA REGIONE

ATTI

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE 04.11.2003, n. 114/16:

Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo – Variante al PRT consortile riguardante il territorio del Comune di Castellalto (TE).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione della 2° Commissione Consiliare svolta dal Consigliere Di Sabatino che, unita al presente atto, ne costituisce parte integrante;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Regionale n. 764/C del 10/09/2003 avente per oggetto “Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo - Variante al P.R.T. Consortile riguardante il territorio del Comune di Castellalto (TE)”;

Vista la nota n. 873 del 10.04.2003 con la quale il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo ha inviato alla Regione Abruzzo - Area Territorio, Urbanistica, BB:AA, Parchi, Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici - Servizio Urbanistica e Pianificazione, per il parere di competenza, gli atti ed elaborati relativi al P.R.T. in oggetto;

Preso atto che tale Piano è costituito dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1 TECNICI DESCRITTIVI E NORMATIVI

- Relazione Generale;
- Relazione Modifiche al Piano Regionale Paesistico;
- Relazione Modifiche al Piano Territoriale Provinciale;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Norme Tecniche di Attuazione adeguate alle Osservazioni accolte (delibere n. 34/02 e n. 193/02);
- Piano particellare di esproprio;
- Tav. 1 - Corografia comparti Castelnuovo Vomano, Villa Zaecheo, Case Molina e Montecchia
Rapp. 1:10.000
- Tav. 2.1 - Destinazione d’uso comparto Castelnuovo Vomano Rapp. 1:2.000
- Tav. 2.2 - Destinazione d’uso comparto Villa Zaccheo Rapp. 1:2.000
- Tav. 2.3 - Destinazione d’uso comparto Case Molina e Montecchia Rapp. 1:2.000
- Tav. 3 - Tipologie edilizie comparti Castelnuovo Vomano, Villa Zaccheo, Case Molina e Montecchia
Rapp. 1:400
- Tav. 4 - Particolari costruttivi comparti Castelnuovo Vomano, Villa Zaccheo, Case Molina e Montecchia
Rapp. 1:50

- Tav. 5.1 — Impianti a rete comparto Castelnuovo Vomano Rapp. 1:2.000
- Tav. 5.2 - Impianti a rete comparto Villa Zaccheo Rapp. 1:2.000
- Tav. 5.3 - Impianti a rete comparti Case Molina e Montecchia Rapp. 1:2.000
- Tav. 6.1 - Planimetria catastale comparto Castelnuovo Vomano Rapp. 1:2.000
- Tav. 6.2 - Planimetria catastale comparto Villa Zaccheo Rapp. 1:2.000
- Tav. 6.3 - Planimetria catastale comparti Case Molina e Montecchia Rapp. 1:2.000
- Tav. 7.1 - Stato di fatto comparto Castelnuovo Vomano Rapp. 1:2.000
- Tav. 7.2 - Stato di fatto comparto Villa Zaccheo Rapp. 1:2.000
- Tav. 7.3 - Stato di fatto comparti Case Molina e Montecchia Rapp. 1:2.000
- Tav. 8 - Modifiche perimetrali comparti Castelnuovo Vomano, Villa Zaccheo, Case Molina e Montecchia Rapp. 1:10.000
- Tav. 9 - Modifiche al P.R.P. comparti Castelnuovo Vomano, Villa Zaccheo, Case Molina e Montecchia Rapp. 1:25.000
- Tav. 10 - Modifiche al P.T.P. comparti Castelnuovo Vomano, Villa Zaccheo, Case Molina e Montecchia Rapp. 1:25.000
- Tav. 2.1 - Destinazione d'uso comparto Castelnuovo Vomano adeguata alle Osservazioni accolte (delib. n. 34 del 6.02.02 e n. 193 del 20.12.02) Rapp. 1:2.000
- Tav. 2.2 - Destinazione d'uso comparto Villa Zaccheo adeguata alle Osservazioni accolte (delib. n. 34 del 6.02.02 e n. 193 del 20.12.02) Rapp. 1:2.000
- Tav. 2.3 - Destinazione d'uso comparti Case Molina e Montecchia adeguata alle Osservazioni accolte (delib. n. 34 del 6.02.02 e n. 193 del 20.12.02) Rapp. 1:2.000

Viste le deliberazioni del Commissario Regionale del predetto Consorzio:

- n. 485 del 05.12.01 avente per oggetto: “Adozione della Variante Generale al Piano Regolatore Territoriale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo riguardante il territorio del Comune di Castellalto”;
- n. 34 del 6.02.2002 avente per oggetto: “Controdeduzioni alle osservazioni alla Variante al PRT del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo riguardante il territorio del Comune di Castellalto”;
- n. 193 del 20.12.02 avente per oggetto: “Controdeduzioni alle osservazioni alla Variante al PRT del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo riguardante il territorio del Comune di Castellalto”;

Preso atto, altresì:

- che il predetto Piano è stato pubblicato nelle forme di legge;
- che una zona dell'agglomerato di Castelnuovo Vomano proposta con il Piano in oggetto risulta in contrasto con il Piano Regionale Paesistico;
- che, il Comitato Speciale per i Beni Ambientali, in relazione all'art. 5 della L.R. 09.05.1990 n. 69 , ha espresso Parere favorevole con prescrizioni al Piano in oggetto nella seduta del 19.09.2003 con voto n. 2003/4984;

- che tale parere si esprime sulla proposta di variazione del P.R.P. avanzata dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo, introducendo limitazioni, stralci e prescrizioni agli elaborati tecnici e che gli stessi in quanto votati in sede di C.R.T.A. risultano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- che per la sola previsione approvata in località Castelnuovo (Compatto A), è necessario attivare le procedure di variante a tale Piano ai sensi dell'art.5 della L. R 69/90 al fine di rendere vigente la previsione del Piano stesso;

Visto il parere favorevole con prescrizioni del C.R.T.A. - Sez. Urbanistica Regionale n. 20 del 22.05.03, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Viste le seguenti disposizioni legislative:

- L.R. 12.4.1983 n. 18 e successive modifiche ed integrazioni;
- L.R. 22.8.1994 n. 56 art. 8 e successive interpretazioni in particolare la L.R. 11.9.1996 n. 85 art. 1;
- L.R. 09.05.1990 n. 69 art. 5 così come sostituito dall'art. 2 della L.R. 59/91 e specificato nella L.R. 01.08.1991, n. 44;

Ritenuto di poter approvare, il Piano Regolatore Territoriale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo riguardante il territorio del Comune di Castellalto, adottato con delibera Commissariale n. 485 del 5.12.2001 e successivamente adeguato a seguito dell'accoglimento delle osservazioni, con le seguenti prescrizioni formulate dal CRTA con il predetto parere n. 2/C del 22.05.03:

- stralcio delle aree ad alto rischio idrogeologico (R4);

N.T.A.:

- Stralcio dell'art. 6 in quanto il PRT non può modificare gli strumenti sovraordinati (PRP, QRR, PTPC);
- Stralcio del punto e) all'art. 7 per quanto riguarda la deroga sulle distanze e gli indici di copertura, in quanto, le deroghe non sono di competenza del Consorzio;
- All'art. 16 riduzione dell'indice di Utilizzazione Fondiaria (UF) da 0,75 mq/mq a 0,10 in quanto tale rapporto appare eccessivamente consistente per una zona "D - sportiva";

La carenza degli standards nel comparto di Zaccheo, dovrà essere risolta attraverso il reperimento dei servizi mancanti nell'ambito della zona destinata all'autoporto come da proposta del Consorzio.

Per quanto riguarda le osservazioni, si concorda con quanto deciso nel merito dal Consorzio, in considerazione, peraltro, che alcune di esse relative alle modifiche delle N.T.A. richieste dall'Ufficio Tecnico Consortile sono le stesse inoltrate nei confronti del P.R.T. di Piane S. Atto (Comune di Teramo), precedentemente esaminato.

Di poter approvare ai sensi dell'art. 5 della L.R. 9/05/1990, n. 69 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, la variante al Piano Regionale Paesistico contenuta nel Piano Regolatore Territoriale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo in riferimento al sopracitato parere favorevole del Comitato Speciale per i Beni Ambientali n. 2003/4984 del 10.9.2003 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con le seguenti prescrizioni:

modifica del Comparto "A" - Castelnuovo Vomano - zona "A1" a zona "C" e con esclusione della proposta di modifica di parte dei Comparti "A" e "B" da zona "C1" a zona "D" in quanto gli interventi sono già compatibili con il P.R.P.; si precisa inoltre il rispetto dell'art. 80 della L.R. 18/83 nel testo in vigore;

Rilevato che la Giunta regionale ha dato atto che il Dirigente del Servizio Urbanistica e Pianificazione ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione n. 764/C del 10.09.2003 ed alla sua conformità alla legislazione vigente mediante apposizione della propria firma.

A maggioranza Statutaria espressa con voto paese

DELIBERA

1 - l'approvazione del Piano Regolatore Territoriale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Teramo riguardante il territorio del Comune di Castellalto, adottato cori delibera Commissariale n. 485 del 5.12.01 successivamente adeguato a seguito dell'accoglimento delle osservazioni, fatto salvo il parere che dovrà esprimere il Comitato Speciale per i Beni Ambientali con le seguenti prescrizioni formulate dal CRTA con il parere n. 2/D del 22.05.03 citato nelle premesse:

- stralcio delle aree ad alto rischio idrogeologico (R4);

N.T.A.:

- Stralcio dell'art. 6 in quanto il PRT non può modificare gli strumenti sovraordinati (PRP, QRR, PTPC);

- Stralcio del punto e) all'art. 7 per quanto riguarda la deroga sulle distanze e gli indici di copertura, in quanto, le deroghe non sono di competenza del Consorzio;

- Stralcio relativo alla realizzazione degli alberghi previsti nelle zone C" Servizi ed attrezzature;

All'art. 16 riduzione dell'indice di Utilizzazione Fondiaria (UF) da 0,75 mq/mq a 0,10 in quanto tale rapporto appare eccessivamente consistente per una zona "D - sportiva";

La carenza degli standards nel comparto di Zaccheo, dovrà essere risolta attraverso il reperimento dei servizi mancanti nell'ambito della zona destinata all'autoporto come da proposta del Consorzio.

Per quanto riguarda le osservazioni, si concorda con quanto deciso nel merito dal Consorzio, in considerazione, peraltro, che alcune di esse relative alle modifiche delle N.T.A. richieste dall'Ufficio Tecnico consortile sono le stesse inoltrate nei confronti del P.R.T. di Piane S. Atto (Comune di Teramo), precedentemente esaminato.

2 - di poter approvare ai sensi dell'art. 5 della L.R. 9/05/1990, n. 69 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, la variante al Piano Regionale Paesistico contenuta nel Piano Regolatore Territoriale del

Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo in riferimento al sopracitato parere favorevole del Comitato Speciale per i Beni Ambientali n. 2003/4984 del 10.9.2003 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con le seguenti prescrizioni:

modifica del Comparto "A" - Castelnuovo Vomano - zona "A1" a zona "C" e con esclusione della proposta di modifica di parte dei Comparti "A" e "B" da zona "C1" a zona "D" in quanto gli interventi sono già compatibili con il P.R.P.; si precisa inoltre il rispetto dell'art. 80 della L.R. 18/83 nel testo in vigore;

3 - di dare atto che per i conseguenti adempimenti di rito provvederà il Dirigente del Servizio Urbanistica e Pianificazione della Direzione Territorio, Urbanistica, Beni Ambientali, Parchi, Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Tagliente

DELIBERAZIONE 04.11.2003, n. 114/17:

Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo – Variante al PRT consortile riguardante il territorio del Comune di Canzano (TE).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione della 2^a Commissione Consiliare svolta dal Consigliere Di Sabatino che, unita al presente atto, ne costituisce parte integrante;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Regionale n. 765/C del 10/09/2003 avente per oggetto “Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo -Variante al PRT. Consortile riguardante il territorio del Comune di Canzano (TE)”;

Vista la nota n. 874 del 10.04.2003 con la quale il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo ha inviato alla Regione Abruzzo - Area Territorio, Urbanistica, BB.AA., Parchi, Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici - Servizio Urbanistica e Pianificazione, per il parere di competenza, gli atti ed elaborati relativi al P.R.T. in oggetto;

Preso atto che tale Piano è costituito dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1 - TECNICI DESCRITTIVI E NORMATIVI

- Relazione Generale;
- Relazione Modifiche al Piano Regionale Paesistico;
- Relazione Modifiche al Piano Territoriale Provinciale;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Norme Tecniche di Attuazione adeguate alle osservazioni accolte (delib. N. 33 del 6.02.02 e n. 192 del 20.12.02);
- Elenco delle ditte da espropriare
- Tav. 1 - Corografia C.da Sodere Rapp. 1:10.000
- Tav. 2 - Destinazione d'uso comparto C.da Sodere Rapp. 1:2.000
- Tav. 3 - Tipologie edilizie comparto C.da Sodere Rapp. 1:400
- Tav. 4 - Particolari costruttivi comparto C.da Sodere Rapp. 1:50
- Tav. 5 - Impianti a rete comparto C.da Sodere Rapp. 1:2.000
- Tav. 6 - Planimetria catastale comparto C.da Sodere Rapp. 1:2.000
- Tav. 7 - Stato di fatto comparto C.da Sodere Rapp. 1:2.000
- Tav. 8 - Modifiche perimetrali comparto C.da Sodere Rapp. 1:10.000
- Tav. 9 - Modifiche al P.R.P. comparto C.da Sodere Rapp. 1:25.000
- Tav. 10 - Modifiche al P.T.P. comparto C.da Sodere Rapp. 1:25.000
- Tav. 2 - Destinazione d'uso comparto C.da Sodere Rapp. 1:2.000

Viste le deliberazioni del Commissario Regionale del predetto Consorzio:

- n. 484 del 05.12.01 avente per oggetto: “Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo - Variante al Piano Regolatore Territoriale Consortile riguardante il territorio del Comune di Canzano (TE)”;

- n. 33 del 6.02.2002 avente per oggetto: “Controdeduzioni alle osservazioni alla Variante al PRT del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo riguardante il territorio del Comune di Canzano”;
- n. 192 del 20.12.02 avente per oggetto: “Controdeduzioni alle osservazioni alla Variante al PRT del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo riguardante il territorio del Comune di Canzano”;

Visto il parere favorevole con prescrizioni del C.R.T.A. - Sez. Urbanistica Regionale n. 2/C del 22.05.03, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Viste le seguenti disposizioni legislative:

- L.R. 12.4.1983 n. 18 e successive modifiche ed integrazioni;
- L.R. 22.8.1994 n. 56 art. 8 e successive interpretazioni in particolare la L.R. 11.9.1996 n. 85 art. 1;

Ritenuto di poter approvare, il Piano Regolatore Territoriale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo riguardante il territorio del Comune di Canzano (TE), adottato con delibera Commissariale n. 484 del 5.12.2001 e successivamente adeguato a seguito dell'accoglimento delle osservazioni, con le seguenti prescrizioni formulate dal CRTA con il predetto parere n. 2/C del 22.05.03:

N.T.A.:

- Stralcio dell' art. 6 in quanto il PRT non può modificare gli strumenti sovraordinati (PRP, QRR, PTPC);
- Stralcio del punto e) all'art. 7 per quanto riguarda la deroga delle distanze e l'indice di copertura, in quanto, le deroghe non sono di competenza del Consorzio;

Per quanto riguarda le osservazioni, si concorda con quanto deciso nel merito dal Consorzio, in considerazione, peraltro, che alcune di esse relative alle modifiche delle N.T.A. richieste dall'Ufficio Tecnico Consortile sono le stesse inoltrate nei confronti del P.R.T. di Piane S. Atto (Comune di Teramo), precedentemente esaminato;

Rilevato che la Giunta regionale ha dato atto che il Dirigente del Servizio Urbanistica e Pianificazione ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione n. 765/C del 10.09.2003 ed alla sua conformità alla legislazione vigente mediante apposizione della propria firma;

A maggioranza dei voti espressi con voto palese

DELIBERA

1 - l'approvazione del Piano Regolatore Territoriale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Teramo riguardante il territorio del Comune di Canzano, adottato con delibera Commissariale n. 484 del

5.12.01 successivamente adeguato a seguito dell'accoglimento delle osservazioni, con le seguenti prescrizioni formulate dal CRTA con il parere n. 2/C del 22.05 .03 citato nelle premesse:

N.T.A.:

- Stralcio dell'art. 6 in quanto il PRT non può modificare gli strumenti sovraordinati (PRP, QRR, PTPC);
- Stralcio del punto e) all'art. 7 per quanto riguarda la deroga sulle distanze e l'indice di copertura, in quanto, le deroghe non sono di competenza del Consorzio;

Per quanto riguarda le osservazioni, si concorda con quanto deciso nel merito dal Consorzio, in considerazione, peraltro, che alcune di esse relative alle modifiche delle N.T.A. richieste dall'Ufficio Tecnico Consortile sono le stesse inoltrate nei confronti del P.R.T. di Piane S. Atto (Comune di Teramo), precedentemente esaminato.

2 - di dare atto che per i conseguenti adempimenti di rito provvederà il Dirigente del Servizio Urbanistica e Pianificazione della Direzione Territorio, Urbanistica, Beni Ambientali, Parchi, Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Tagliente
DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE

**DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE**

DELIBERAZIONE 23.07.2003, n. 569:

Corso ambientale Comuni rivieraschi – contributo a Foundation for Environmental Education Italia ai sensi dell'art. 34 della L.R. 83 del 28 aprile 2000.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e prescritte:

1. di concedere alla Foundation for Environmental Education (FEE) Italia un contributo di Euro 19.200,02 per la realizzazione di un progetto denominato: “Corso Ambientale – comuni rivieraschi” (all. 1), volto alla divulgazione delle tematiche ambientali, congiunte al turismo, tra i dipendenti dei diciannove Comuni rivieraschi e gli operatori che svolgono la loro attività in iniziative collegate al mare;
2. di imputare la spesa sul Cap. 292210 del bilancio corrente esercizio, dando atto che le finalità perseguite con il progetto “Corso ambientale comuni rivieraschi”, presentato dalla FEE Italia, rientrano fra quelle proprie previste dal comma 2, lett. H, dell'art. 34 della L.R. 83/2000 nell'ambito delle “iniziative intese all'attuazione delle politiche ambientali della Regione anche mediante la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati”;
3. di incaricare la competente Direzione Turismo, Ambiente ed Energia dell'effettuazione degli adempimenti necessari alla realizzazione del progetto: definizione nel dettaglio, previa intese con i soggetti coinvolti, delle modalità attuative (sedi, date ecc.), assunzione degli impegni di spesa, verifica attuazione, erogazione del contributo;
4. stabilire che il contributo concesso sarà erogato per il 20% in acconto, a seguito definizione delle modalità attuative, e per il restante 80%, a conclusione attività, previa verifica della regolare attuazione;
5. pubblicare il presente atto, per estratto, sul *B.U.R.A.*

DELIBERAZIONE 07.11.2003, n. 953:

L.R. 29 novembre 1999, n. 122, art.10 – Riconoscimento Centri di Educazione Ambientale di interesse regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 29 novembre 1999, n. 122, le strutture di cui all'elenco allegato (All. 5) quali Centri di Educazione Ambientale di interesse regionale;
2. di dare atto che l'istanza presentata dalla Soc. Pelagos s.n.c. sarà riesaminata ad avvenuta integrazione di istruttoria e sopralluogo alla struttura;
3. di esprimersi negativamente in merito alle richieste di riconoscimento presentate dalle strutture Oasi Naturalistica Parco Botanico “ Le Fonti del Vascello” e Soc. Coop.Ecoesse in quanto non rispondenti ai requisiti richiesti;
4. di disporre la pubblicazione sul *BURA* e sul sito www.regione.abruzzo.it del presente atto per estratto e dell'elenco dei Centri riconosciuti quali Centri di Educazione Ambientale di interesse regionale, che sarà aggiornato periodicamente come previsto all'art. 10, punto 4) della L.R. n. 122/99.;
5. di demandare al Servizio competente i successivi connessi adempimenti.

DELIBERAZIONE 14.11.2003, n. 981:

Attuazione art. 52 comma 4 lett. D della legge 27.12.2002 n. 289. Decadenza automatica dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali. – Provvedimenti.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge 16 novembre 2001, n. 405 “Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria” di recepimento dell’Accordo dell’ Accordo Stato – Regioni dell’8 agosto 2001;

Dato atto

- che, ai sensi del succitato accordo l’incremento delle risorse finanziarie a carico del Bilancio dello Stato avverrà a condizione che le Regioni abbiano adottato manovre di anticipazione e verifica degli andamenti della spesa;
- che la legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (Legge Finanziaria per l’anno 2003) all’art. 52 – comma 4 - pone in capo alle Regioni, a completamento di quanto avviato con la richiamata legge n. 405/01, obblighi precisi ai fini dell’accesso all’adeguamento del finanziamento del S.S.N. per gli anni 2003 – 2004 – 2005;
- che fra gli obblighi in parola, alla lettera d) del richiamato comma 4, è prevista l’adozione di provvedimenti diretti a prevedere, ai sensi dell’art. 3, comma 2 , lett. c) della legge n. 405/01, la decadenza automatica dei Direttori Generali nell’ipotesi di mancato raggiungimento dell’equilibrio economico delle Aziende Sanitarie, prescindendo dalle procedure di cui al comma 7 dell’art. 3 bis del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed intergrazioni;

Ritenuto di dover procedere a quanto normativamente prescritto, nell’ottica di poter disporre, a tal fine, di elementi conoscitivi nell’arco dell’esercizio di riferimento, scongiurando il rischio che l’eventuale disavanzo sia conosciuto solo all’atto dell’approvazione dei Bilanci di Esercizio;

Ritenuto pertanto, di dover disporre quanto segue:

1. le ASL adottano strumenti e procedure per la tenuta della contabilità analitica per centri di costo e responsabilità, che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati raggiunti. Il Servizio della Direzione Regionale competente in materia definisce le modalità, i criteri e la tempistica delle rilevazioni e degli elaborati della contabilità analitica. Il mancato rispetto dei termini di elaborazione dei dati e di presentazione dei risultati conseguiti costituisce causa di decadenza automatica delle carica di Direttore Generale;
2. con cadenza trimestrale il Direttore Generale delle ASL predisporre la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Azienda sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale competente entro il mese successivo a quello del trimestre di riferimento. La situazione trimestrale è esaminata dal Collegio Sindacale ed inviata alla Regione con le proprie osservazioni, predisposte ai soli fini informativi e quindi non vincolanti, entro e non oltre i dieci giorni successivi. La mancata presentazione delle situazione trimestrale entro il termine previsto è causa di decadenza automatica dalla carica di Direttore Generale;

3. il Direttore Generale della ASL, in caso di scostamenti negativi rispetto alle previsioni, specifica nella relazione di accompagnamento le motivazioni che li hanno determinati e le eventuali misure assunte per il loro riassorbimento. Il Direttore Generale, ove non ritenga possibile adottare misure di riequilibrio, ripropone alla Regione il bilancio di previsione entro e on oltre i 20 gg. successivi alla data prevista per la trasmissione della relazione trimestrale. Qualora il bilancio riproposto non contenga sufficienti elementi per una positiva valutazione, la Giunta Regionale può procedere, a suo insindacabile giudizio, al rigetto del documento contabile ed alla conseguente dichiarazione di decadenza automatica dalla carica del Direttore Generale;

4. Entro il 30 ottobre il Direttore Generale della ASL predispose la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica prospettica al 31 dicembre dello stesso anno secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta Regionale. Tale situazione è esaminata dal Collegio Sindacale ed è inviata alla Regione con le relative osservazioni, predisposte ai soli fini informativi e quindi non vincolanti, entro i successivi dieci giorni. Il mancato rispetto dei termini sopra indicati costituisce causa di decadenza automatica del Direttore Generale.

Con voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa,

di individuare le cause di decadenza automatica dei Direttori Generali nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico da parte delle Aziende Sanitarie, secondo quanto precisato in narrativa che qui si intende integralmente trascritto, prescindendo dalle procedure di cui la comma 7 dell'art. 3 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.

DELIBERAZIONE 14.11.2003, n. 988:

L.R. 31.05.1994, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni – art. 36 – Modifica al Calendario Venatorio Regionale 2003/2004. Periodo Venatorio della specie Allodola, dal 21.09.2003 al 31.12.2003.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11.02.1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Vista la L.R. 30/94 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “norme per l’attività venatoria e per la tutela della fauna selvatica“, e in particolare l’art. 36, comma I, lett. A) che disciplina l’attività venatoria di alcune specie animali, consentita dalla terza domenica di Settembre (21.09.03) al 31 Dicembre;

Vista, altresì, la D.G.R. del 17.07.2003 n. 510, pubblicata sul *BURA* dell’08.08.03 n. 85, di approvazione del Calendario Venatorio Regionale 2003/2004;

Rilevato che per mero errore materiale, nella delibera sopracitata, è stata prevista l’attività venatoria alla specie Allodola (*Alauda arvensis*) dal 21.09.2003 al 31.01.2004, in difformità con quanto stabilito dall’art. 36, comma I, lett. A), L.R. 30/94 che circoscrive il periodo di caccia alla predetta specie dalla terza domenica (21.09.03) al 31 dicembre;

Preso atto, della difformità riscontrata è ritenuta la necessità di provvedere in pari tempo a ripristinare il periodo dell’attività venatoria alla specie Allodola, in conformità delle prescrizioni di legge, 21.09.2003 - 31.12.2003;

Rilevato, altresì, l’urgenza di provvedere in tempo utile al fine di far conoscere la modifica apportata al Calendario Venatorio Regionale 2003/2004 a tutti gli interessati (Organi di Polizia, Province, ATC e Cacciatori regionali e extra-regionali);

Preso atto del parere favorevole del Direttore Regionale sulla legittimità e regolarità dell’atto di che trattasi;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Caccia che propone l’approvazione della modifica al Calendario Venatorio Regionale 2003/2004, nei termini sopra specificati;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- di accogliere la modifica proposta dal Componente la Giunta preposto alla Caccia al Calendario Venatorio Regionale 2003/2004, approvato con DGR 510/03, ripristinando il periodo venatorio alla specie Allodola dal 21.09.2003 al 31.12.2003;
- di dare incarico al Dirigente del Servizio Economia Ittica e Programmazione Venatoria di provvedere a tutti gli incumbenti successivi connessi all’esecuzione del presente atto deliberativo;

- di disporre la pubblicazione integrale del presente Deliberato sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, nonché sul sito ufficiale internet della Regione Abruzzo.

DELIBERAZIONE 21.11.2003, n. 1034:

Legge 83/89 e D.M. 25.03.92. Interventi di sostegno per i Consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane. Approvazione dei bandi e dei relativi allegati per l'attività degli anni 2001 e 2002.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di utilizzare per le finalità di cui alla L. 83/89 la somma complessiva di Euro 847.982,09 così determinata:
 - Euro 73.296,75 pari alla differenza tra la somma di Euro 206.582,78 prevista dalla D.G.R. 1009/01 per le finalità della Legge 83/89 e la somma di Euro 133.286,00 già spesa a seguito del bando approvato con atto di G.R. 272/02;
 - Euro 774.685,34 già individuata nell'atto di riparto del Fondo Unico (D.G.R. 1009/01) per gli incentivi di cui alla Legge 449/97 art. 11;
- di approvare il bando (Allegato A) con i relativi allegati 1) e 2) contenente criteri e modalità per l'applicazione nel 2002 della Legge 21 febbraio 1989, n. 83 "Interventi di sostegno per i Consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane" dell'Abruzzo - parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare il bando (Allegato B) con i relativi allegati 1) e 2) contenente criteri e modalità per l'applicazione nel 2003 della Legge 21 febbraio 1989, n. 83 "Interventi di sostegno per i Consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane" dell'Abruzzo - parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di utilizzare per ciascuno dei predetti bandi la somma di Euro 423.991,04;
- di dare mandato al competente Servizio Sviluppo del Commercio di provvedere all'inoltro al *BURA* per la pubblicazione del presente atto dopo la sua approvazione.

DECRETI

Presidente del Consiglio Regionale

DECRETO 04.12.2003, n. 170:

Nomina componenti 1[^] Commissione Consiliare “Bilancio e affari generali”.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 26 dello Statuto;

Visto l'art. 25 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Richiamati i precedenti decreti nn. 49/2000, 24/2001, 44/2001, 77/2001, 6/2002, 20/2002, 38/2002, 64/2002, 87/2002, 103/2002, 108/2002, 113/2002, 8/2003, 24/2003, 45/2003, 52/2003, 68/2003, 85/2003, 106/2003, 133/2003, 153/2003 e 156/2003 con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti della 1[^] Commissione consiliare;

Vista la nota in data 2.12.2003 con la quale si comunica la nuova designazione del Gruppo consiliare “U.D.C.”;

DECRETA

la 1[^] “COMMISSIONE CONSILIARE “BILANCIO E AFFARI GENERALI” è così composta:

-	D.S.	MELILLA GIANNI	con	voti	2
-	D.S.	LAPENNA LUCIANO	“	“	2
-	D.S.	PEZZOPANE STEFANIA	“	“	2
-	D.S.	AIMOLA UMBERTO	“	“	1
		- F.I.	TANCREDI PAOLO	“	“ 3
-	F.I.	DI MARCANTONIO GIUSTINO	“	“	3
-	F.I.	LOMBARDI ENZO	“	“	3
-	F.I.	DEL COLLE VINCENZO	“	“	1
-	UDEUR	FELLI EZIO	“	“	1
-	MISTO	FANFANI MARCO	“	“	1
-	U.D.C.	PALMERIO VINCENZO	“	“	1
-	U.D.C.	DI SABATINO FILIPPO	“	“	1
-	U.D.C.	NORANTE ANTONIO	“	“	7
-	A. N.	DI NARDO RAFFAELE	“	“	4
-	A. N.	DI STEFANO FABRIZIO	“	“	2
-	A.N.	D’ORAZIO BENIGNO	“	“	2
-	P.P.I.	DI MASCI BRUNO	“	“	3
-	I DEMOCRATICI				

- | | | | | |
|---|---------------------|---|---|---|
| | D'ALESSANDRO CESARE | “ | “ | 2 |
| - | COMUNISTI ITALIANI | | | |
| | FABBIANI FERNANDO | “ | “ | 1 |
| - | RIF. COMUNISTA | | | |
| | ORLANDO ANGELO | “ | “ | 1 |

Il presente decreto sarà pubblicato sul *B.U.R.A.*

L'Aquila, 4.12.2003

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giuseppe Tagliente

DECRETO 02.12.2003, n. 207/46 Bil:

Variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003, per competenza e cassa.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

1. di introdurre nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003, per competenza e cassa, le seguenti variazioni:

U.P.B.	Cap.	Denominazione	Importo
02 01 005	11208	“Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione su retribuzioni al personale assunto a tempo determinato - in aumento	100.000,00
02 01 007	11409	“Spese per traslochi e facchinaggi” - in aumento	30.000,00
15.01.002	321940	Fondo di riserva per le spese obbligatorie - in diminuzione	130.000,00

2. Di pubblicare, per estratto, sul *B.U.R.A.* il presente decreto ai sensi dell'art. 23 della legge di bilancio 17.04.2003, n. 8.

L'Aquila, 2.12.2003

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Giovanni Pace

Presidente della Giunta Regionale

DECRETO 2.12.2003, n. 208:

Sostituzione del componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di L'Aquila per il settore Commercio Comm. Pietro Cioni deceduto, con il Sig. Roberto Donatelli.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

1. di prendere atto della designazione del Sig. Roberto Donatelli per la nomina a componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di L'Aquila, inviata dalla Confcommercio di L'Aquila per il settore Commercio;
2. di nominare, quale componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di L'Aquila, per il settore Commercio il Sig. Roberto Donatelli, nato ad Avezzano il 10 febbraio 1950 ed ivi residente in via Collelongo, n. 10, in sostituzione del Comm. Pietro Cioni, deceduto;
3. di dare mandato al Servizio Sviluppo del Commercio di notificare il presente decreto al nominato, alle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali che hanno interesse al procedimento, al Ministero delle Attività Produttive ed alla Camera di Commercio di L'Aquila.

L'Aquila, 2.12.2003

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Giovanni Pace

DETERMINAZIONI

Direttoriali

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE E MINERARIE

DETERMINAZIONE 03.11.2003, n. DI3/99:

Ditta AZEA s.a.s. Autorizzazione apertura cava di ghiaia sita in localita' "S. Clerico" Comune di Manoppello (PE).

IL DIRETTORE DI AREA

Omissis

DETERMINA

La ditta AZEA s.a.s. con sede legale in via S. Giuliano, 68 Foggia, e' autorizzata alla coltivazione di una cava di ghiaia sita in localita' "S. Clerico" nel Comune di Manoppello (PE), individuata in Catasto al Foglio n. 16 Particella n. 329 (parte) e Foglio n. 7 Particelle nn. 53 (parte) e 174 (parte), alle seguenti norme e condizioni:

Articolo 1

La ditta e' obbligata all'osservanza delle norme contenute nel disciplinare, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85, ed alle modalita' indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell'Ufficio Cave e Torbiere.

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi dovra' essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell'area interessata.

Articolo 3

L'autorizzazione e' valida per anni 2 (due) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l'attivita' estrattiva dovra' essere intrapresa entro 90 (novanta) giorni dalla stessa data e a seguito della presentazione, al Servizio Sviluppo Attivita' Estrattive e Minerarie di denuncia di inizio lavori, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 128/59, e di idonea documentazione attestante l'avvenuto rispetto dell'art. 4 del D.Lgs. 624/96.

Articolo 4

L'obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all'attivita' estrattiva e finale, dovra' inoltre essere garantito mediante deposito cauzionale di Istituto assicurativo o fidejussione bancaria per un importo della misura di Euro 100.000,00 (centomila/00). La predetta garanzia dovra' essere presentata prima della denuncia di inizio lavori.

Articolo 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di Vigilanza e controllo, i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti.

Articolo 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di legge ed alle seguenti prescrizioni:

1. Il Cantiere n. 2 è escluso dalla coltivazione di cava;
2. Prima dell'inizio dei lavori devono essere spostati i tralicci ubicati all'interno dell'area di cava, alle condizioni di cui alla nota n. 540 del 07.05.03 dell'ENEL e deve essere inviata a questo Ufficio una planimetria con la rappresentazione della nuova linea elettrica. Inoltre deve essere stipulata una convenzione con il Comune di Manoppello (PE) per l'adeguamento della viabilità di accesso all'area di cava;
3. Le scarpate finali di ripristino devono presentare una pendenza max di 45° sull'orizzontale;
4. Gli scavi devono mantenere una distanza di 20 mt. dai tralicci esterni all'area di cava.

Articolo 7

La ditta ha l'obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva.

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 135.000 e complessivamente di mc. 270.000 per l'intera durata dell'attività.

Articolo 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d'Ufficio, mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

- a) escavatore; b) ruspa; c) autocarri.

Articolo 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l'escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell'Ufficio Cave e Torbiere, allegato "E", art. 6 L.R. 67/87.

Articolo 11

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRETTORE REGIONALE
Ing. Mario Pastore

DETERMINAZIONE 02.12.2003, n. DI3/103:

**Cava di ghiaia in località "Rotella" del Comune di Cupello (CH). Ditta NUOVA SIL srl.
Autorizzazione apertura.**

IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis
DETERMINA

La ditta NUOVA SIL Srl con sede legale in Zona Industriale, Lentella (CH), è autorizzata alla coltivazione di una cava di ghiaia in "Rotella" del Comune di Cupello (CH) distinta in Catasto al foglio n. 39 particelle n. 21-22 p., alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La ditta è obbligata a osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell'Ufficio Cave e Torbiere.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell'area assegnata.

Art. 3

L'autorizzazione sarà valida per anni 4(quattro) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l'attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e a seguito della presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie di denuncia di inizio lavori, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 128/59, e di idonea documentazione attestante l'avvenuto rispetto dell'art. 4 del D.Lgs. 624/96.

Art. 4

Dovrà inoltre effettuare il deposito cauzionale di Istituto assicurativo o fidejussione bancaria per un importo nella misura di Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila/00).

La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio dei lavori.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria ed alle seguenti prescrizioni:

- Prima dell'inizio dei lavori devono essere installati i termini lapidei ed in particolare sui 50 mt. dal confine demaniale;
- Prima dell'inizio dei lavori deve essere installato un piezometro nella zona più prossima al fiume;
- Il materiale adoperato per il ritombamento non deve essere ricompreso negli allegati al D.Lvo. n. 22/1997;

Art. 7

La ditta ha l'obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 10.812 e complessivamente di mc. 43.250 per l'intera durata dell'attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d'Ufficio, mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a) n.1 escavatore; b) n.1 ruspa; c) vari autocarri.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l'escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato Responsabile dell'Ufficio Cave e Torbiere, allegato "E" art. 6 LR.67/87.

Art. 11

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRETTORE REGIONALE
Ing. Mario Pastore

DETERMINAZIONE 02.12.2003, n. DI3/104:

Cava di ghiaia in località “La Presina” del Comune di Mozzagrogna (CH). Ditta DI FAZIO ADELCHI. Autorizzazione apertura.

IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

DETERMINA

La ditta DI FAZIO ADELCHI con sede legale in Via Duca Degli Abruzzi, 120, Perano (CH), è autorizzata alla coltivazione di una cava di ghiaia in località “La Presina” del Comune di Mozzagrogna (CH) distinta in Catasto al foglio n. 12 particelle n. 4022-4024-4044, alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La ditta è obbligata a osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23.01.85 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

Art. 3

L’autorizzazione sarà valida per anni 4 (quattro) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e a seguito della presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie di denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59, e di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

Art. 4

Dovrà inoltre effettuare il deposito cauzionale di Istituto assicurativo o fidejussione bancaria per un importo nella misura di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).La predetta garanzia dovrà essere presentata prima della denuncia di inizio dei lavori.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria ed alle seguenti prescrizioni:

- Mantenere una distanza minima regolamentare dai fabbricati così come dichiarato;
- Il materiale adoperato per il ritombamento non deve essere ricompreso negli allegati al D.Lvo. n. 22/1997;

Art. 7

La ditta ha l'obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 36.585 e complessivamente di mc. 146.340 per l'intera durata dell'attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d'Ufficio, mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

- a) n. 1 escavatore; b) n.1 ruspa; c) vari autocarri.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l'escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato Responsabile dell'Ufficio Cave e Torbiere, allegato "E" art. 6 L.R.67/87.

Art. 11

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRETTORE REGIONALE
Ing. Mario Pastore

DIREZIONE RIFORME
ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE 12.12.2003, DB/30:

Delib. G.R. n. 952 del 03.07.2000 – Delib. G.R. n. 1174 del 30.11.2001 – Ossercatorio Elettorale – Nuovo affidamento incarico all’Associazione regionale delle Autonomie, ai sensi della L.R. 52/86 e succ. mod. ed integr. e dell’art. 23, lett t) della L.R. 77/99 – Prosecuzione attività anno 2003.

IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

DETERMINA

per quanto riferito in premessa

- di conferire, ai sensi della L.R. 52/86 e successive modifiche ed integrazioni all’Associazione Regionale delle Autonomie, con sede legale in Via Malagrida n. 52 - 65124 Pescara, l’incarico per la prosecuzione dell’attività dell’ “Osservatorio Elettorale”, presso la DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI ENTI LOCALI - CONTROLLI, dando attuazione alla delibera di G.R. n. 1174 del 30.11.01, nella quale sono specificati compiti corrispondenti all’oggetto dell’attività da svolgere, le cui priorità di attuazione verranno meglio specificate nelle riunioni che si terranno con il Dirigente del Servizio;
- che tale incarico dovrà espletarsi nell’arco di tempo di 6 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del legale rappresentante dell’Associazione Regionale delle Autonomie per presa visione e per accettazione dei contenuti della presente determina;
- di stabilire, per le modalità di espletamento dell’incarico, che esso è svolto sia presso la sede della DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI ENTI LOCALI - CONTROLLI - Via Raffaello n. 137 - piano terra - 65100 Pescara, che presso la sede dell’incaricato e comprende che le necessarie attrezzature informatiche siano fornite dall’Associazione;
- di fissare, per l’intero periodo, un compenso complessivo lordo, comprensivo di IVA e di rimborso spese, di Euro 15.000,00 (quindicimila/00 euro);
- di impegnare la somma complessiva di Euro 15.000,00 (quindicimila/00 euro) sul Cap. 11469 del bilancio per l’esercizio finanziario 2003, denominato “Spese funzionamento dell’Osservatorio elettorale”, che presenta la necessaria disponibilità;
- che alla liquidazione ed erogazione delle somme spettanti si procederà a rate trimestrali posticipate:
 - 1^ fase Euro 7.500 (settemilacinquecento/00 euro) da erogare entro il 16.03.2004
 - 2^ fase Euro 7.500 (settemilacinquecento/00 euro) da erogare entro il 16.06.2004sulla base di una relazione attestante lo svolgimento dell’attività ai sensi della delibera citata, a presentazione di fattura, con successive determinazioni dirigenziali del SERVIZIO SICUREZZA DEL TERRITORIO-LEGALITÀ, che attestino il regolare svolgimento dell’attività;

- che l'erogazione delle somme sarà effettuata dal Servizio Ragioneria e Credito della Direzione Programmazione, Risorse Umane Finanziarie e Strumentali, alle scadenze fissate, accreditando la somma sul c/c n. 17146 - ABI 06050 - CAB 15400 intestato a: ASSOCIAZIONE REGIONALE DELLE AUTONOMIE Via Raffaele Malagrida, 52 - 65124 PESCARA;
- di disporre che il SERVIZIO SICUREZZA DEL TERRITORIO-LEGALITÀ provveda alla notifica del presente atto al rappresentante legale dell'associazione, che firmerà per presa visione ed accettazione dei contenuti della presente determina;
- di rimettere il presente atto al *BURA* per la sua pubblicazione per estratto, nonché al Servizio Ragioneria e Credito ed al Servizio Sicurezza del territorio-legalità per i successivi adempimenti.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.ssa M. A. D'Antonio

DIREZIONE TURISMO

DETERMINAZIONE 28.10.2003, N. DF/106:

L.R. 29.11.1999, n. 122 e programma triennale di E.A. 2001/2003. Iniziativa Ambiente & Scuola. Conferimento incarico consulenza alla Soc. FEDA Srl ai sensi della L.R. n. 52/1986 ed approvazione schema di Convenzione.

IL DIRETTORE REGIONALE

Omissis

DETERMINA

- per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono trascritte e riportate:

- 1) di conferire alla Soc. FEDA Srl l'incarico per la consulenza relativa all'espletamento delle attività previste per la realizzazione del progetto "Ambiente & Scuola" nell'ambito delle iniziative del Programma triennale di educazione ambientale, come da convenzione allegata, per un importo complessivo di Euro 43.200,00= comprensiva di IVA e ogni altro onere;
- 2) di approvare lo schema di Convenzione da stipularsi tra la Regione Abruzzo - Direzione Turismo Ambiente e Energia - e la Soc. FEDA Srl, contenente l'oggetto dell'incarico di consulenza in parola, la durata, le modalità di svolgimento, il compenso e le modalità di erogazione dello stesso (All. 3);
- 3) di prendere atto che l'onere relativo all'incarico di consulenza in parola, pari a Euro 43.200,00= comprensivo di IVA e ogni altro onere, trova capienza nel capitolo 292210/R/01 del Bilancio del corrente esercizio finanziario (impegno n. 1 del 02.07.01) sarà corrisposto previa presentazione fattura, con le seguenti modalità:
 - il 30% dell'importo stabilito entro 30 giorni dalla firma della presente convenzione;
 - il 30% al 28 febbraio 2004 e il restante 40% - a saldo - al completamento del progetto e accertamento della puntuale esecuzione.
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento per estratto, sul *BURA*.

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini

Dirigenziali

AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
*SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA DI TERAMO*

DETERMINAZIONE 09.12.2003 n. DH12/66:

Reg. (Ce) n. 1257/99, art. 4 Cap. I (Interventi nelle Aziende Agricole) – PSR 2000-2006 Abruzzo – Misura “A” – Annualità 2001/2003 (2° Sportello). Graduatorie Regionali provvisorie approvate con D.D. n. DH5/155 del 24/10/2002. Opere: adeguamento strutture di allevamento e accessorie ed acquisto attrezzatura. Ditta: LIBERATI STEFANIA nata a Penne il 08.09.1973 ed residente in loc. Collemesole di Arsita (TE); codice fiscale: LBR SFN 73P48 G438K; partita IVA: 01009750678. Domanda n. 04156561886 del 29.07.2002. Settore Produttivo: Zootecnia da carne. Comparto bovino razza bianca Liquidazione finale contributo in conto capitale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

di liquidare secondo le modalità stabilite per il PSR 2000/2006 Misura “A” dalla D.G.R. n. 346 del 24.05.2002, il contributo in conto capitale di Euro 78.295,50 in favore della ditta LIBERATI STEFANIA nata a Penne il 08.09.1973 ed residente in loc. Collemesole di Arsita (TE); codice fiscale: LBR SFN 73P48 G438K; partita IVA: 01009750678;

- con accredito con assegno circolare;
- di inviare il presente provvedimento al Servizio Interventi Strutturali perché ne predisponga l'elenco di liquidazione da trasmettere all'AGEA;
- di inviare il presente atto al Servizio *BURA* Pubblicità ed Accesso per la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;

I seguenti allegati, in fotocopia, formano parte integrante del presente provvedimento:

- verbale di avvenuta esecuzione lavori e proposta di liquidazione del contributo, formato da n. 5 fasciate;
- certificato della Camera di Commercio, formato da n. 2 fasciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Pietro Troili

DIREZIONE AGRICOLTURA,
FORESTE E SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO PIANI E PROGRAMMI INTEGRATI

DETERMINAZIONE 12.09.2003, n. DH1/36:

Reg. (CE) n. 1257/99, art. 8. e PSR 2000-2006 Abruzzo Misura B) - Insediamento giovani agricoltori, D.G.R. n. 1202 del 28.12.2002. Approvazione graduatorie provvisorie dei beneficiari – annualità 2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Reg. (CE) n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia;

Visto in particolare l'art. 8 (Insediamento dei Giovani Agricoltori) del citato Reg. 1257/99;

Visto il Reg. (CE) n. 445/02, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1257/99 del Consiglio, e sue successive modifiche e integrazioni;

Visto il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Abruzzo approvato dalla Commissione Europea con decisione C/2000/2151 del 20/07/2000 e dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1209 del 20/09/2000, successivamente modificato ed approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C (2002) 818 del 25/04/2002;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1202 del 28/12/2002, relativa all'approvazione del bando pubblico per la presentazione delle domande per l'insediamento dei giovani agricoltori, ai sensi della misura B) del suddetto PSR – Abruzzo, annualità 2003;

Vista la rimodulazione finanziaria, comunicata con nota del 09/06/2003 prot. n° 11491 del Direttore, dove si assegnano ulteriori risorse alla misura "B", relativamente all'anno 2003, pertanto, è prevista una disponibilità finanziaria pari a Meuro 2,300, che può essere superata nella misura sufficiente a definire per intero l'ultima pratica utile nella graduatoria, così suddivisi:

	Costo		Spesa pubblica	
	Totale	FEOGA	STATO	REGIONE
	100%	50%	35%	15%
Milioni	2,300	1,150	0,805	0,345

di Euro

Considerato che il bando di cui al punto precedente prevede di destinare il 60% dei fondi disponibili, pari a Meuro 1,380, agli interventi ricadenti nelle zone montane, svantaggiate e protette ed il 40%, pari a Meuro 0,920, agli interventi nella restante parte del territorio regionale e che, in caso di carenza di domande ammesse per una delle aree sopra descritte, le disponibilità finanziarie residue saranno utilizzate per gli interventi dell'altra area;

Considerato, pertanto, che occorre predisporre due distinte graduatorie di cui una relativa ai giovani agricoltori che si insediano in aziende ubicate nelle aree montane, svantaggiate e protette (zona A) e l'altra relativa ai giovani agricoltori che si insediano in aziende ubicate nelle altre aree della regione (zona B);

Visti gli elenchi trasmessi dagli Uffici Regionali Agricoli, relativi alle ditte ammissibili ai benefici di che trattasi, scaturiti dai controlli amministrativi delle domande presentate ai sensi del precitato bando;

Viste le graduatorie provvisorie regionali (zona A) (n. 119 nominativi) e (zona B) (n. 134 nominativi), predisposte dal Servizio Piani e Programmi Integrati della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca, sulla scorta degli elenchi trasmessi dagli U.R.A., e distinte come sopra descritto (Allegato 1);

Preso atto che la disponibilità finanziaria per la graduatoria (zona A) è sufficiente a soddisfare n. 56 domande ammesse, per una spesa di Meuro 1,400, e che la disponibilità finanziaria per la graduatoria (zona B) è sufficiente a soddisfare n. 46 domande ammesse, per una spesa di Meuro 0,920, per un importo complessivo di Meuro 2,320, compreso nelle disponibilità per l'anno 2003;

Premesso di rimandare a successivi atti del Dirigente del Servizio Piani e Programmi Integrati della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca eventuali modifiche alle graduatorie provvisorie di cui all'allegato 1, qualora sia richiesto dai controlli effettuati così come indicato al punto 11 del Bando e/o nel caso di ulteriori disponibilità finanziarie per la misura di che trattasi;

Considerato, inoltre, opportuno trasmettere l'elenco dei suddetti beneficiari, per i quali la copertura finanziaria è soddisfatta, all'AGEA per il conseguente pagamento;

Ritenuto, altresì, opportuno pubblicare integralmente il presente provvedimento e di considerare la pubblicazione medesima quale notifica agli interessati;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa,

- di prendere atto delle graduatorie provvisorie (zona A) e (zona B) di cui all'allegato 1;
- di prendere atto che le graduatorie provvisorie (zona A) e (zona B) prevedono una spesa pari a Meuro 1,400 per le prime n. 56 domande ammesse a finanziamento nella zona A (zone svantaggiate) e Meuro 0,920 per le prime n. 46 domande ammesse a finanziamento nella zona B (altre zone), per complessivi Meuro 2,320, importo compreso nelle disponibilità dell'annualità 2003. Le pratiche da n. 57 a n. 119 della zona A e quelle da n. 47 a n. 134 della zona B non sono, al momento, finanziabili per carenza dei fondi assegnati per l'annualità 2003 del PSR approvato;
- di approvare le suddette graduatorie provvisorie zona A e zona B (allegato 1);
- di rimandare a successivi atti del Dirigente del Servizio Piani e Programmi Integrati della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca eventuali modifiche alle graduatorie

provvisorie di cui all'allegato 1, qualora sia richiesto dai controlli che saranno effettuati così come indicato al punto 10 del Bando;

- di trasmettere all'AGEA gli elenchi di pagamento relativi alle ditte per le quali esiste la copertura finanziaria;
- di pubblicare integralmente il presente provvedimento e di considerare la pubblicazione medesima quale notifica agli interessati;
- di considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l'allegato 1 composto di n. 7 pagine, relativo alle graduatorie provvisorie zona A e zona B, predisposte dal Servizio Piani e Programmi Integrati della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca della Giunta Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giorgio D'Ascanio

DIREZIONE AGRICOLTURA,
FORESTE E SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO PIANI E PROGRAMMI INTEGRATI

DETERMINAZIONE 02.12.2003, n. DH1/46:

Reg. (CE) n. 1257/99, art. 8 e PSR 2000-2006 Abruzzo Misura B) - Insediamento giovani agricoltori. Elenco ditte non ammesse a contributo - annualità 2003. Bando pubblicato sul BURA n. 16 Speciale del 14/02/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Reg. (CE) n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia;

Visto in particolare l'art. 8 (Insediamento dei Giovani Agricoltori) del citato Reg. 1257/99;

Visto il Reg. (CE) n. 963/03 "recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1257/99 del Consiglio" che, in particolare, alla sezione 2 disciplina relativamente all'insediamento di giovani agricoltori;

Visto il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Abruzzo approvato dalla Commissione Europea con decisione C/2000/2151 del 20/07/2000 e dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1209 del 20/09/2000, successivamente modificato ed approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C (2002) 818 del 25/04/2002;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1202 del 28/12/2002, relativa all'approvazione, del bando pubblico per la presentazione delle domande per l'insediamento dei giovani agricoltori, ai sensi della misura B) del suddetto PSR – Abruzzo, annualità 2003;

Visto l'elenco delle ditte non ammesse ai benefici con le relative motivazioni, predisposto dal Servizio Piani e Programmi Integrati sulla base delle comunicazioni pervenute da parte degli Uffici Regionali Agricoli (allegato 1);

Ritenuto, pertanto, opportuno:

- approvare l'elenco di cui all'allegato n. 1, per complessive n. 54 ditte che hanno presentato domanda in relazione al bando di cui sopra ma che non sono state ammesse ai benefici per le motivazioni riportate nell'elenco stesso;
- inviare l'elenco di che trattasi all'AGEA;
- pubblicare lo stesso elenco sul *BURA* e considerare la pubblicazione quale notifica agli interessati

DISPONE

Per quanto esposto in premessa,

- di approvare l'elenco di cui all'allegato n. 1, per complessive n. 54 ditte che hanno presentato domanda in relazione al bando in oggetto ma che non sono state ammesse ai benefici per le motivazioni riportate nell'elenco stesso;
- di inviare l'elenco di che trattasi all'AGEA;
- di pubblicare lo stesso elenco sul BURA e considerare la pubblicazione quale notifica agli interessati;
- di considerare parte integrante e sostanziale del presente atto l'allegato n. 1 composto da n. 2 facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giorgio D'Ascanio

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI,
EDILIZIA RESIDENZIALE ED
AREE URBANE, CICLO IDRICO
INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE,
PROTEZIONE CIVILE
*SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE
ED AREE URBANE*

DETERMINAZIONE 02.12.2003, n. DC7/436:

Legge Regionale 25.10.1996, n. 96 art. 15. – Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di CASTELLAFIUME (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 96/96, di autorizzare il Comune di Castellafiume, a riservare in via provvisoria per un periodo massimo di anni 2, l'alloggio popolare sito in via Roio Sonno di cui alla delibera n. 67 del 20.09.03 al nucleo familiare della sig. Murzilli Liliana, di un alloggio E.R.P. sito in Via Roio Sonno;
- di impegnare il Comune ad attivare le procedure per la formazione della graduatoria da utilizzare per l'assegnazione degli alloggi che si renderanno disponibili nel periodo di validità della stessa graduatoria;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Dario Bafile

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI,
EDILIZIA RESIDENZIALE ED
AREE URBANE, CICLO IDRICO
INTEGRATO E RETI TECNOLOGICHE,
PROTEZIONE CIVILE
*SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE
ED AREE URBANE*

DETERMINAZIONE 02.12.2003, n. DC7/439:

Legge Regionale 25.10.1996, n. 96 art. 15. – Riserva alloggi di edilizia residenziale pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Comune di San Vincenzo Valle Roveto (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DISPONE

a) di autorizzare il Comune di San Vincenzo Valle Roveto a riservare, per le motivazioni specificate in premessa, in via provvisoria n. 6 alloggi in via definitiva alle famiglie di:

b) Carnevale Giovanni Cesidio;

c) Del Vecchio Domenica;

d) Niscola Giuseppa Amelia;

e) Di Rocco Maria Luciana;

f) Alfonsi Roberta;

g) Carnevale Assunta Amalia;

ed uno in via provvisoria da assegnare alla Sig.ra Ruggia Fernanda;

- gli alloggi da assegnare sono individuati all'interno dei 12 alloggi realizzati dall'ATER dell'Aquila in area prossima a quella interessata dal programma di riqualificazione ed 8 realizzati direttamente dal Comune medesimo, e che sono disponibile per la consegna.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Dario Bafile

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI,
EDILIZIA RESIDENZIALE ED
AREE URBANE,
CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI
TECNOLOGICHE, PROTEZIONE CIVILE
*SERVIZIO INTERVENTI OO.PP. DI
INTERESSE LOCALE*

DETERMINAZIONE 11.12.2003, n. DC8/269:

Legge 11.01.1996 n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica” - Riassegnazione residui di mutui concessi relativi a finanziamenti disposti con:

- **il Terzo Piano annuale di attuazione del Primo Piano Generale Triennale 1996-1998;**
- **il Primo Piano annuale di attuazione del Secondo Piano Generale Triennale 1999-2001;**

Legge 02.10.1997, n. 340 “Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica”, art. 1, comma 8 - Comune di ROSCIANO (PE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. Di riassegnare, per i motivi di cui in premessa, ai sensi della L. 340/97, art. 1, comma 8, al Comune di ROSCIANO (PE) la somma di Euro 14.736,81, quale residuo complessivo dei mutui già concessi di Euro Euro 270.025,10 (pari a £. 522.841.493) - posizione n. 435463800 ed Euro 122.150,24 (pari a £. 236.515.848) – posizione n. 436595000, per lavori di ristrutturazione ed ampliamento della scuola elementare capoluogo – progetto di completamento;
2. Di trasmettere la presente determinazione al Ministero della Pubblica Istruzione, alla Cassa DD. E PP. e al Comune di ROSCIANO (PE) per il seguito di competenza.
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Sergio Castronovo

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE
RISORSE UMANE FINANZIARIE E
STRUMENTALI
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 10.12.2003, n. DD7/55:

Reiscrizione in bilancio di fondi vincolati eliminati dal conto dei residui.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. di autorizzare le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare per estratto sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* la presente ordinanza ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 8 del 17.04.2003 relativa al bilancio di previsione 2003.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Antonio Iovino

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI,
ENTI , LOCALI, CONTROLLO
*SERVIZIO SISTEMI LOCALI E
PROGRAMMAZIONE
DELLO SVILUPPO MONTANO*

DETERMINAZIONE 11.12.2003, n. DB4/109:

Legge Regionale 10 maggio 2002, n. 7, art. 4, commi 1 e 2 – Interventi di sostegno alla pluriattività nelle zone montane – Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1086 del 12.12.2002 e n. 248 del 14.04.2003 – L.R. 19.11.2003, n. 21 – Impegno di spesa e liquidazione 70% risorse concesse.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazione specificate in premessa

1. di dare atto della graduatoria definitiva delle domande di contributo, approvata con Determinazione Dirigenziale n. DB4/96 del 19.11.2003 e pubblicata sul *B.U.R.A.* n. 6 bis straordinario del 02.12.2003;
2. di impegnare le risorse relative alla variazione di bilancio del corrente esercizio finanziario, pari ad Euro 126.875,00 (centoventiseimilaottocentotantacinque/00), mediante imputazione della spesa sul Cap. 121541 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2003, denominato "Interventi di sostegno alla pluriattività nelle aree montane", capitolo che presenta la relativa disponibilità;
3. di utilizzare tali risorse, in quanto afferenti all'esercizio finanziario 2003, per finanziare le richieste utilmente inserite nella richiamata graduatoria, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 248 del 14.04.2003;
4. di determinare conseguentemente, l'importo complessivo degli stanziamenti, in Euro 330.000,00, di cui Euro 125.000,00 relativi all'anno 2002 ed Euro 205.000,00 relativi all'anno 2003, come da Tabella "A" allegata al presente provvedimento;
5. di individuare, pertanto, i Comuni finanziati in quelli collocati nella graduatoria approvata con la predetta Determinazione Dirigenziale, fino alla posizione n. 34, dove è collocato il Comune, appartenente alla Comunità Montana Amiternina, di Villa S. Angelo finanziato, come da relativa accettazione, nella misura delle disponibilità residue, ammontanti ad Euro 22.500,00, come risultante dalla tabella "B" allegata, quale parte integrante e sostanziale, al presente provvedimento;
6. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 330.000,00 trova copertura:
 - quanto ad Euro 125.000,00 (centoventicinquemila/00) nell'impegno di spesa n. 1 del 23.12.2002 assunto, con D.G.R. n. 1086 del 12.12.2002, sul capitolo 121541 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2002;

- quanto ad Euro 78.125,00 (settantottomilacentovecinque/00) nell'impegno di spesa n. 1 del 28.11.2003, assunto con Determinazione Dirigenziale n. DB4/96 del 19.11.2003, sul capitolo 121541 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2003;

- quanto ad Euro 126.875,00 (centoventiseimilaottocentosestantacinque/00) nell'impegno assunto con la presente Determinazione (punto 2 del dispositivo) sul capitolo 121541 dello stato di previsione della spesa per il corrente esercizio finanziario;

7. di liquidare in favore delle Comunità Montane, il 70% dei contributi complessivamente concessi ai Comuni ad esse appartenenti, come risultante dal quadro riepilogativo di cui alla tabella "C" allegata al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale;

8. di rinviare la liquidazione del saldo, nella misura risultante dal quadro riepilogativo di cui alla tabella "D" allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, ad un successivo provvedimento, previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lett. b), delle Direttive allegata alla D.G.R. n. 248 del 14.04.2003;

9. di autorizzare il Servizio Ragioneria e credito ad emettere i relativi titoli di pagamento utilizzando per l'accredito delle somme i codici di Tesoreria ovvero i numeri di conto corrente postale indicati nell'allegato "E" al presente provvedimento;

10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;

11. di riservarsi di adottare i provvedimenti di competenza che si renderanno successivamente necessari;

12. di inviare copia della presente Determinazione al Servizio *B.U.R.A.* ed al Servizio Ragioneria e Credito della Giunta Regionale per i provvedimenti di competenza nonché alla Direzione Riforme Istituzionali - Enti Locali - Controlli, ai sensi della L. R. n. 7/2002, articolo 16, comma 11.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Arch. Mariangela Virno

DIREZIONE SANITÁ
SERVIZIO VETERINARIO

DETERMINAZIONE 27.11.2003, n. DG11/64:

Art. 31 D.Lgs. 119/92. Variazione ragione sociale Ditta "COMIFAR DISTRIBUZIONE S.p.A." oggi denominata "A&C ADIVAR-COMIFAR S.p.A." con sede a Sulmona (AQ) in via della Repubblica n. 2/bis, autorizzata alla vendita all'ingrosso di medicinali veterinari.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le ragioni espresse in narrativa

- la variazione della ragione sociale dalla precedente Ditta sociale Ditta "COMIFAR DISTRIBUZIONE S.p.A" all'attuale "A & C ADIVAR -COMIFAR S.p.A." con sede a Sulmona (AQ) in via della Repubblica n. 2/bis, P.IVA 06644641000, già autorizzata al commercio all'ingrosso di medicinali veterinari, presso il magazzino suddetto, sotto la responsabilità del Dr. Giorgio Leone, farmacista regolarmente iscritto all'Albo Professionale dei Farmacisti della Provincia di L'Aquila;
- il Dott. Mauro Giombini, legale rappresentante della Ditta in parola -che per gli effetti del presente Atto acquisisce la titolarità del riconoscimento autorizzativo dell'attività sopra descritta -è tenuto a comunicare a questo Servizio Veterinario Regionale, eventuali variazioni della ragione sociale, della tipologia dell'attività, delle strutture dello stabilimento e di ogni altro requisito di Legge;
- di attribuire al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L.. Avezzano - Sulmona, competente per territorio, le funzioni di vigilanza sulla struttura e la verifica della corretta applicazione delle disposizioni vigenti;
- la pubblicazione della presente. Determinazione Dirigenziale sul *B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo)*.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE,
ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 03.12.2003, n. DF3/117:

Ditta DI.MA.VI. S.r.l. – C.da Pinotti – 64027 Sant’Omero (TE) – Rinnovo dell’autorizzazione reg.le n. 1155 del 03.04.96, volturata con D.G.R. n.97 del 21.01.98, prorogata con: D.G.R. n. 2022 del 06.08.98 e con Determinazione n. DF3/64 del 20.07.03, per l’esercizio dell’attività di un centro di demolizione di veicoli a motore e simili, stoccaggio provvisorio di rottami ferrosi e non ferrosi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. di rinnovare, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97, l’autorizzazione reg.le n. 1155 del 03/04/96, volturata con D.G.R. n. 97 del 21/01/98 prorogata con D.G.R. n. 2022 del 06/08/98 e con Determinazione n. DF3/64 del 20/07/2003, per l’esercizio dell’attività di un centro di demolizione di veicoli a motore e simili, stoccaggio provvisorio di rottami ferrosi e non ferrosi a favore della Ditta DI.MA.VI. S.r.l. - C.da Pignotti - 64027 Sant’Omero (TE), individuato al catasto al foglio n. 17 particelle 373 e 374 per una superficie di 3.000 mq che occupa parte della superficie delle particelle sopracitate;

2. di stabilire, che l’elenco dei codici da trattare autorizzati dall’A.R.T.A. - Dipartimento prov.le di Teramo - sono di seguito elencati:

CER	DESCRIZIONE
13 01 10*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13 01 11*	oli sintetici per circuiti idraulici
13 02 04*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
13 02 05*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13 02 06*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 02 07*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
13 05 06*	Oli prodotti dalla separazione olio-acqua
13 07 01*	olio combustibile e carburante diesel
13 07 02*	petrolio
13 07 03 *	altri carburanti (comprese le miscele)
14 06 01 *	clorofluorocarburi, HCFC, HFC
16 01 03	pneumatici fuori uso
16 01 04*	veicoli fuori uso
16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
16 01 07*	filtri dell’olio
16 01 08*	componenti contenenti mercurio
16 01 09*	componenti contenenti PCB

16 01 10*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
16 01 11*	pastiglie per freni, contenenti amianto
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16 01 13*	Liquidi per freni
16 01 14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
16 01 16	serbatoi per gas liquido
16 01 17	metalli ferrosi
16 01 18	metalli non ferrosi
16 01 19	Plastica
16 01 20	Vetro
16 01 21*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
16 01 22	componenti non specificati altrimenti
16 06 01*	Batterie al piombo
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16 08 05*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
16 08 07*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
19 10 04	Fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03

3. di stabilire che, il presente provvedimento è inerente al rinnovo dell'autorizzazione in oggetto; per quanto concerne l'ampliamento dell'impianto, sarà rilasciato da questo Servizio, un nuovo provvedimento;

4. di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 comma 3 del D.Lgs. n. 22/97, il rinnovo dell'autorizzazione di cui al punto 1) è concesso per un periodo di anni cinque dalla data del presente provvedimento, ed è rinnovabile con le modalità previste dall'art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;

5. di prescrivere che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorchè afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

6. di stabilire che, le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all'osservanza dei seguenti principi generali:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- che le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

- è vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possano dar luogo a reazioni indesiderate;

7. di richiamare la Ditta autorizzata, agli obblighi previsti dall'art. 12 del D.Lgs. n. 22/97, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al servizio Ecologico Provinciale di Teramo e all'Agenzia Regionale Tutela Ambiente — Dipartimento Prov.le di Teramo, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

8. di obbligare la Ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della Regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 259.000,00 (duecentocinquantanovemilaeuro/00centesinui); la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all'interessato;

9. di confermare, inoltre per quanto applicabili, le ulteriori prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 1155 del 03/04/96, volturata con D.G.R. n. 97 del 21.01.98;

10. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Sant'Omero (TE), all'Amministrazione Prov.le di Teramo e all'A.R.T.A. - Dipartimento Provinciale di Teramo;

11. di notificare, ai sensi di legge, copia del presente provvedimento alla Ditta DI.MA.VI. S.r.l. - C.da Pignotti - 64027 Sant'Omero (TE);

12. di disporre alla pubblicazione, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 28 comma 4 del D.Lvo 22/97.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Carlo Di Palo

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE,
ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 03.12.2003, n. DF3/118:

Deliberazioni Giunta Regionale n. 771 del 7.08.2001, n. 399 del 14.06.2002 e n. 748 del 10.08.2002 – Attuazione L.R. 23.3.2000, n. 52 – Impegno fondi anno 2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la L.R. 23.3.2000, n. 52 recante “Interventi finanziari urgenti per favorire la raccolta differenziata dei rifiuti”;

Richiamata la delibera di G.R. n. 1596 del 7.12.2000 avente per oggetto: “L.R. 23.3.2000, n. 52 - Assegnazione di contributi a favore di comuni singoli o associati, per interventi finalizzati alla incentivazione dello sviluppo dei servizi comunali di raccolta differenziata. Approvazione dei criteri generali e dello schema di avviso pubblico”, con la quale l’organismo collegiale ha stabilito, tra l’altro:

“5. di impegnare l’intero importo di L. 6.000.000.000 (seimiliardi) sul cap. n. 292360, denominato “Interventi urgenti per favorire la raccolta differenziata dei rifiuti - L.R. 23.3.2000, n. 52”, dello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario e di dare mandato al competente Servizio della Direzione Regionale Risorse Umane Finanziarie e Strumentali la predisposizione e l’adozione degli atti consequenziali”;

Richiamata, altresì, la successiva delibera di G.R. n. 771 del 7.08.2001 concernente “L.R. 23.3.2000, n. 52 - Assegnazione di contributi a favore di comuni, singoli o associati, per interventi finalizzati alla incentivazione dello sviluppo dei servizi comunali di raccolta differenziata. Individuazione degli interventi ammessi e approvazione della graduatoria”, con la quale l’organismo collegiale ha deliberato, tra l’altro, “... di disporre che gli atti consequenziali al presente provvedimento siano predisposti dal competente Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Regionale Turismo Ambiente Energia di questa Giunta, quale Servizio individuato al punto 4) della D.G.R. n. 1596/7.12.2000 ...”;

Vista la graduatoria degli interventi ammessi a contributo, allegata alla citata delibera G.R. n. 771/2001;

Vista la delibera G.R. n. 399 del 14.6.2002, con la quale l’organismo collegiale ha provveduto a rettificare la graduatoria di cui alla D.G.R. 771/2001 sopra citata;

Vista la successiva delibera G.R. n. 748 del 10.08.2002 avente per oggetto “DocUp 2000-2006, Misura 3.1 - az. 3.1.2 - Intervento denominato “Sostegno allo sviluppo della raccolta differenziata in attuazione della L.R. 52/2000 mediante la realizzazione di impianti ed attrezzature, quali isole ecologiche, stazioni di trasferimento, ecc.” - Attribuzione risorse e specificazione modalità attuative” con la quale l’organismo collegiale ha deliberato, tra l’altro:

1. di destinare all’intervento denominato “sostegno allo sviluppo della raccolta differenziata ... omissis ...” dell’azione 3.1.2 DocUp ob.2 risorse pubbliche (UE, Stato, Regione) per Euro 3.098.741,39 ...omissis...;

2. di darvi attuazione mediante scorrimento, limitatamente ai progetti riguardanti i territori che ricadono nell'ambito dell'ob. 2, della graduatoria approvata ... omissis ...;

3. di destinare al finanziamento di quegli interventi compresi in graduatoria ma non ricadenti in aree ob. 2 i fondi regionali di cui al cap. 292360 ... omissis ... del bilancio 2002, procedendo allo scorrimento fino a concorrenza delle risorse disponibili;

Dato atto che la graduatoria sopra citata conserva piena validità in quanto solamente il completamento degli interventi ivi previsti (sono stati finanziati 29 progetti a fronte dei 46 ammessi in graduatoria) rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente per garantire un adeguato livello di raccolta differenziata;

Dato atto, pertanto, che si procederà, in favore soggetti richiedenti [utilmente collocati nella graduatoria approvata con la citata D.G.R. 771/2001 (così come rettificata giusta D.G.R. 399/2002 e D.G.R. 748/2002) fino alla concorrenza dello stanziamento iscritto, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 292360 e cioè fino a Euro 475.000,00] alla concessione e liquidazione dei relativi contributi mediante successivi, separati, specifici atti contenenti, tra l'altro, i necessari disciplinari di concessione per la realizzazione degli interventi atti a favorire la raccolta differenziata dei rifiuti nella Regione Abruzzo;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'impegno della somma di Euro 475.000,00 sul capitolo 292360 per il corrente esercizio finanziario, in quanto la somma stessa è necessaria per la parziale copertura economica (nella misura del 60%) degli interventi atti a favorire la raccolta differenziata dei rifiuti da parte dei soggetti richiedenti utilmente collocati nella graduatoria approvata con la citata D.G.R. 771/2001 (così come rettificata giusta D.G.R. 399/2002 e D.G.R. 748/2002) il cui territorio sia ricompreso, indifferentemente, tra le aree poste fuori ob. 2 e tra quelle poste in ob. 2 fino alla concorrenza dello stanziamento iscritto, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 292360 e cioè fino a Euro 475.000,00, che col presente atto si impegna;

Dato atto, ancora, che il predetto onere di Euro 475.000,00 trova capienza nello stanziamento relativo al bilancio 2003 di cui al capitolo 292360/C/2003 che con il presente atto si impegna;

Vista la L.R. n.34 del 7.6.96 recante "Disposizioni per accelerare l'attuazione dei Progetti Speciali Regionali e per lo snellimento di alcune procedure di contabilità" e, in particolare, il II° comma dell'art 8 della citata legge regionale;

Vista la L.R. n. 77/99;

DISPONE

per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di impegnare l'importo di Euro 475.000,00 sul capitolo 292360/C/2003 che presenta la necessaria disponibilità;
- di ribadire che tale importo è necessario al fine di finanziare (nella misura del 60%) gli interventi, atti a favorire la raccolta differenziata dei rifiuti, a suo tempo proposti dai soggetti beneficiari utilmente collocati

nella graduatoria approvata con la D.G.R. 771/2001 (così come rettificata giusta D.G.R. 399/2002 e D.G.R. 748/2002);

- di riservarsi di procedere [in favore dei soggetti richiedenti utilmente collocati nella graduatoria approvata con la D.G.R. 771/2001 (così come rettificata giusta D.G.R. 399/2002 e D.G.R. 748/2002) il cui territorio sia ricompreso, indifferentemente, tra le aree poste fuori ob. 2 e tra quelle poste in ob. 2 fino alla concorrenza dello stanziamento iscritto, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 292360 e cioè fino a Euro 475.000,00 che col presente atto si impegna] alla concessione e liquidazione dei relativi contributi mediante successivi, separati, specifici atti;
- di rinviare alle predette delibere G.R. n. 1596 del 7.12.2000, n. 771 del 7.08.2001, n. 399 del 14.6.2002 e n. 748 del 10.08.2002 per tutto quanto non ricompreso nel presente atto;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul *B.U.R.A.*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Carlo Di Palo

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE,
ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 04.12.2003, n. DF3/119:

Società S.n.c. Autodemolizione Galiè Maria Pia – Via S. Lorenzo n. 62 – 66054 Vasto (CH) – Rinnovo autorizzazione reg.le n. 2853 del 27.05.95, prorogata con:

- D.G.R. n. 98 del 21.02.01;

- D.G.R. n. 2022 del 06.08.98;

per l'esercizio dell'attività di autodemolizione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. di rinnovare, i sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97, l'autorizzazione reg.le n. 2853 del 27.05.95, prorogata con D.G.R. n. 98/01 e D.G.R. 2022/98, per l'esercizio dell'attività di autodemolizione a favore della Società S.n.c. Autodemolizione Galiè Maria Pia -Via S. Lorenzo n. 62 -66054 Vasto (CH);
2. di stabilire che, i codici dei rifiuti da trattare nell'impianto di autodemolizione, sono quelli indicati in premessa;
3. di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 comma 3 del D.Lgs. n. 22/97, il rinnovo dell'autorizzazione di cui al punto 1) è concesso per un periodo di anni cinque dalla data del presente provvedimento, ed è rinnovabile con le modalità previste dall'art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;
4. di prescrivere che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorchè afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
5. di stabilire che, le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all'osservanza dei seguenti principi generali:
 - deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità , il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - che le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell' attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

- è vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possano dar luogo a reazioni indesiderate;

6. di richiamare la Ditta autorizzata, agli obblighi previsti dall'art. 12 del D.Lgs. n. 22/97, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al servizio Ecologico Provinciale di Chieti e all'Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Prov.le di Chieti, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

8. di obbligare la Ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della Regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 259.000,00 (duecentocinquantanovemilaeuro/00centesimi); la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all'interessato;

9. di confermare, inoltre per quanto applicabili, le ulteriori prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 2853 del 27/05/95;

10. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Vasto (CH), all'Amministrazione Prov.le di Chieti e all'A.R. T.A. -Dipartimento Provinciale di Chieti;

11. di notificare, ai sensi di legge, copia del presente provvedimento alla Società S.n.c. Galiè Maria Pia -Via S. Lorenzo n. 62 -66054 Vasto (CH);

12. di disporre alla pubblicazione, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 28 comma 4 del D.Lvo 22/97.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Carlo Di Palo

DIREZIONE TURISMO AMBIENTE
ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

DETERMINAZIONE 04.12.2003, n. DF3/120:

Delibera GR. n. 484 del 19 giugno 2003 recante "Deliberazione di G.R. n. 397 del 14.6.02, avente per oggetto "L.R. 83/2000 - Art. 34: Individuazione interventi e ripartizione fondi" - Modifiche" - Lettera d) "Azioni per il recupero ambientale di aree degradate" - Beneficiario; Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.) con sede in Pescara - Approvazione dell'estensione del programma di attività di cui alla precedente D.G.R. 397/2002 e dei relativi atti connessi nonché della convenzione tra Regione Abruzzo e A.R.T.A. di cui alla determina DF3/92/02 del 19.12.2002 ed assegnazione fondi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la delibera di G.R. n. 397 del 14 giugno 2002 avente per oggetto "L.R. 83/2000 - Art. 34 - Individuazione interventi e ripartizione fondi", con la quale, tra l'altro, la Giunta Regionale ha stabilito la ripartizione, ai sensi della L.R. 83/2000 - art. 34 - commi 2° e 3°, delle risorse economiche destinate al Fondo regionale previsto dalla L.R. 146/1998 iscritte sul capitolo di bilancio n. 292210 e ammontanti - per l'anno 2002 a Euro 2.765.626,69;

Dato atto che, con la stessa deliberazione, l'organismo collegiale ha destinato la somma di Euro 1.550.000,00 all'attuazione di iniziative di cui alla lettera d) dell'art. 34 della L.R. 83/2000, cioè per "Azioni per il recupero ambientale delle aree degradate" disponendo che "Le somme saranno destinate ad azioni di recupero ambientale di aree degradate e/o potenzialmente degradate; tali azioni potranno essere attuate anche attraverso indagini in situ tese a caratterizzare e/o precaratterizzare siti inquinati, siti potenzialmente contaminati, siti industriali dismessi, siti inquinati da inquinamento diffuso, siti contaminati da amianto o materiali contenenti amianto, siti potenzialmente contaminati o inquinati da PCB e PCT, ecc.";

Richiamate le proprie precedenti determine con le quali, tra l'altro, il sottoscritto Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Regionale Turismo Ambiente Energia ha stabilito:

- di impegnare sul capitolo 292210 del corrente esercizio finanziario la somma di Euro 1.550.000,00 (unmilione cinquecentocinquantamila/00) quale contributo regionale straordinario a favore dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente - A.R.T.A. - con sede in Pescara, via G. Marconi, 178, perché questa fornisca il supporto tecnico-scientifico (mediante sopralluoghi, verifiche in situ, campionature, analisi, acquisizione di dati, elementi conoscitivi, informazioni e quant'altro ritenuto necessario) indispensabile e propedeutico alla successiva redazione - da parte della Regione - dei necessari strumenti pianificatori sopra indicati atteso che le vigenti norme in materia, come in premessa esplicitato, pongono in capo alla Regione tali obblighi ed in considerazione che, in virtù della richiamata LR. 83/2000, la Regione si deve avvale dell'A.R.T.A." (determina n. DF3/60/02 del 21.08.2002 punto 1 del dispositivo);

- "l'approvazione, previa verifica da parte del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Turismo Ambiente Energia, del programma di attività che sarà predisposto dall'A.R.T.A. e la contestuale approvazione dello specifica convenzione tra la Regione Abruzzo e l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente .. omissis" (determina n. DF3/60/02 del 21.08.2002 punto 3 del dispositivo);

- “di approvare il Programma di Attività trasmesso dall’A.R.T.A. con nota n. 8816 del 24.10.2002 (in esecuzione di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 397 del 14.6.2002, quanto richiesto del Servizio Gestione Rifiuti con nota n. 5831 del 25.07.2002 e quanto stabilito con Ordinanza Dirigenziale n. DF3/60/02 del 21.08.2002)” (determina n. DF3/92/02 del 19.12.2002, punto 1 del dispositivo);
- “di approvare lo schema di convenzione tra Regione Abruzzo e Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente predisposto dal competente Ufficio Attività Tecniche di Ingegneria.” (determina n. DF3/92/02 del 19.12.2002, punto 2 del dispositivo);
- “di sottoscrivere il predetto schema di convenzione Regione Abruzzo / A.R. T.A.” (determina n. DF3/92/02 del 19.12.2002, punto 3 del dispositivo);
- di istituire il “Tavolo tecnico ristretto” (determina n. DF3/3/03 del 21.01.2003);
- “di approvare l’attività svolta dall’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente relativamente all’attuazione delle Fasi 1.1 e 2.1 della Azione 1 di cui alla convenzione adottata con determina n. DF3/92/02 del 19.12.2002 e sottoscritta in pari data dal sottoscritto Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e dal Commissario Regionale dell’A.R.T.A., Avv. Maurizio Dionisio” (determina n. DF3/55/03 del 17.06.2003, punto 1 del dispositivo);
- “di liquidare ed erogare, a riscontro della fattura n. 8/SC del 7.06.2003 (All. 1), la somma di Euro 542.500,00 (cinquecentoquarantaduemilacinquecento/00) - 35% dell’intero contributo concesso di Euro 1.550.000,00 (unmilionecinquecentocinquantamila/00) - quale prima rata del predetto contributo spettante per l’espletamento dell’incarico di consulenza tecnico - scientifica (di cui alla convenzione sopra richiamata) da parte dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente - A.R.T.A. - con sede in Viale Guglielmo Marconi, 178 - Pescara - giusto impegno n. 3 dell’8.10.2002 assunto sul capitolo 292210/R/2002-292210, documento giustificativo 2002 - DF3/60 del 21.08.2002 - per un importo complessivo di Euro 1.550.000,00” (determina n. DF3/55/03 del 17.06.2003, punto 2 del dispositivo);
- “di approvare l’attività svolta dall’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente relativamente all’attuazione delle Fasi 2.1, 2.2 e 2.3 della Azione 2 di cui alla convenzione adottata con determina n. DF3/92/02 del 19.12.2002 e sottoscritta in pari data dal sottoscritto Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e dal Commissario Regionale dell’A.R.T.A. Avv. Maurizio Dionisio” (determina n. DF3/87/03 del 9.10.2003, punto 1 del dispositivo);
- “di liquidare ed erogare, a riscontro della fattura n. 13/SC dell’11.08.2003 (All. 1), la somma di Euro 465.000,00 (quattrocentosessantacinquemila/00) - 30% dell’intero contributo concesso di Euro 1.550.000,00 (unmilionecinquecentocinquantamila/00) - quale seconda rata del predetto contributo spettante per l’espletamento dell’incarico di consulenza tecnico-scientifica (di cui alla convenzione soprarichiamata) da parte dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente - A.R.T.A. - con sede in Viale Guglielmo Marconi, 178 - Pescara - giusto impegno n. 3 dell’8.10.2002 assunto sul capitolo 292210/R/2002-292210, documento giustificativo 2002 - DF3/60 del 21.08.2002 - per un importo complessivo di Euro 1.550.000,00” (determina n. DF3/87/03 del 9.10.2003, punto 2 del dispositivo);

Dato atto, tuttavia:

- che nell'originario progetto veniva ipotizzata (per i siti adibiti a discariche dismesse, per i siti industriali dismessi, per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso ecc.) l'effettuazione delle necessarie campagne di campionamento di suolo ed acque (da analizzare, successivamente, presso i dipartimenti provinciali dell'A.R.T.A.) attraverso il fattivo ausilio (in termini di attrezzature e di personale) degli Enti locali interessati (in primo luogo, i Comuni) e non già con oneri a carico dall'Agenzia;
- che tale ipotesi traeva spunto dalla limitatezza del finanziamento concedibile (e concesso) da parte della Regione all'Agenzia;
- che, invece, nel corso dello svolgimento delle attività previste nel progetto originario, l'ipotizzato apporto collaborativo (in termini di attrezzature e di personale da destinare alle attività *in situ*) degli Enti locali interessati è venuto meno;
- che tale sostanziale carenza ha reso necessaria una rivalutazione/rivisitazione sia delle attività in corso di svolgimento che - soprattutto - da avviare;
- che a conclusione di numerose riunioni del Tavolo tecnico ristretto, la Regione e l'A.R.T.A. hanno convenuto circa l'opportunità:

1. di inserire i siti adibiti a discariche dismesse (anche in assenza di ulteriori specifiche indagini) nell'istituenda anagrafe dei siti inquinati; infatti, attesa la loro evidente e sufficiente omogeneità (in termini di sostanze inquinanti) ed il loro elevato numero (oltre 400) appare estremamente oneroso - oltre che, probabilmente, inutile - procedere ad una puntuale campagna di indagine sito-specifica;

2. di prevedere, ai fini di tale inserimento, un indice di priorità degli interventi di bonifica basato sulla metodologia SINTACS che tenga conto, cioè, dell'indice di criticità della discarica calcolato sulla base di un certo numero di parametri;

3. di effettuare una campagna di indagine - diretta (campionatura di suolo/acqua e analisi di laboratorio) e indiretta (georadar, geoelettrica ecc.) - su almeno il 20% dei siti industriali dismessi (quelli che, in occasione dell'indagine preliminare, hanno evidenziato maggiori criticità);

4. di effettuare una campagna di indagine mediante sonde multiparametriche e campionature (in particolare sulle acque) sulle aree caratterizzate da inquinamento diffuso, previa individuazione di aree geologicamente omogenee (ZIGO);

Vista la nota n. 11865/2003 del 27.11.2003, con la quale l'A.R.T.A. ha trasmesso il rapporto di attività al 30.09.2003 e la proposta di programma integrativo (così come richiesto verbalmente nei ai rappresentanti dell'A.R.T.A. nel corso delle ultime riunioni del "tavolo tecnico ristretto");

Dato Atto che - sostanzialmente - la proposta di programma integrativo formulata dall'A.R.T.A. tiene in debito conto di quanto sopra rappresentato;

Dato Atto che la proposta di programma integrativo, rappresenta una conclusione soddisfacente del progetto "siti inquinati" in quanto consentirà alla Regione di predisporre quegli strumenti pianificatori di propria competenza già previsti dalla vigente normativa (oltre che nel progetto stesso);

Valutati positivamente contenuto, modalità di esecuzione e finalità esplicitati nel programma integrativo di cui sopra, in quanto mera conseguenza delle numerose riunioni del "Tavolo tecnico ristretto" anzi citate;

Ritenuto, inoltre, che eventuali inessenziali ulteriori aggiustamenti potranno essere discussi, valutati e decisi ancora nell'ambito del "Tavolo tecnico ristretto" e che, pertanto, il programma integrativo - così come predisposto dall'A.R.T.A. - può essere ritenuto meritevole di approvazione;

Visto il nuovo quadro economico relativo all'assestamento delle attività in corso (gli importi indicati dall'A.R.T.A. sono stati arrotondati, non tenendo conto - cioè - dei centesimi di Euro):

dal quale emerge che, allo stato attuale, l'A.R.T.A. - per la esecuzione delle attività integrative di cui sopra - intende utilizzare risorse disponibili (peraltro già concesse) per 223.995 Euro (pari alla somma della disponibilità sulla voce 1, sulla voce 4 e sulla voce 7) lasciando fuori dal computo delle disponibilità finanziarie da destinare al predetto programma integrativo l'importo di 69.881 Euro (pari alla somma delle residue disponibilità sulla voce 6 e sull'intera disponibilità sulla voce 8) in quanto il predetto importo di 69.881 Euro viene stimato dall'A.R.T.A. necessario "omissis ... a fronteggiare spese per l'acquisto di apparecchiature e/o attrezzature oltre che per altre necessità che al momento non sono prevedibili dalla direzione del progetto in considerazione della scadenza contrattuale fissata al settembre 2004";

Visto il quadro economico relativo alle attività integrative (gli importi indicati dall'A.R.T.A. sono stati arrotondati, non tenendo conto - cioè - dei centesimi di Euro):

n.	Descrizione attività	
1	Analisi e valutazioni aggiuntive sui siti industriali attivi	18.000
2	Campionamenti ed analisi dirette ed indirette sui siti industriali dismessi	195.466
3	Campionamenti ed analisi su areali ZIGO	171.319
4	Trasferimento Banca Dati in ambiente ORACLE	33.250
	TOTALE	418.035

Dato Atto, per quanto sopra evidenziato che:

- l'A.R.T.A. "dispone" di risorse economiche (già concesse) da destinare al programma integrativo in questione per 223.995,00 Euro (fatte salve, ovviamente, le precisazioni di cui sopra);
- la proposta presentata evidenzia, invece, un fabbisogno complessivo di 418.035,00 Euro;
- si rende, pertanto, necessario provvedere ad integrare il contributo straordinario di 1.550.000,00 Euro già concesso (D.G.R. n. 397 del 14.06.2002 e conseguente determina DF3/60/02 del 21.08.2002) mediante

l'assegnazione di un contributo straordinario integrativo di 194.040,00 Euro (pari, appunto, alla differenza tra il fabbisogno complessivo di cui sopra di 418.035,00 Euro e le risorse economiche rese "disponibili" di 223.995,00 Euro);

Richiamata, al riguardo, la delibera di G.R. n. 484 del 19.06.2003 avente per oggetto "Deliberazione di GR. n. 397 del 14.06.02, avente per oggetto "L.R. 83/2000 - Art 34 - Individuazione interventi e ripartizione fondi - Modifiche", con la quale, tra l'altro, la Giunta Regionale ha stabilito di:

1) "revocare i punti 2 e 5 del dispositivo della propria deliberazione n. 397 del 14.06.02, nelle parti in cui dispone la revoca della propria precedente deliberazione n. 363 del 17.04.01 e domanda alla Direzione Turismo Ambiente Energia la revoca dell'ordinanza dirigenziale n. 60 del 19.6.2001 ... omissis ... per ripristinare la disponibilità di detto importo nel Fondo Regionale previsto dall'art. 34 della L.R. 83/2000";

2) precisare che, fermo restando l'impegno contabile assunto con l'ordinanza di cui al punto 1) a seguito della deliberazione 363/01, le risorse relative andranno a coprire i seguenti interventi già previsti nella propria deliberazione n. 397/2002:

...omissis...

Euro 300.000 per "Azioni per il recupero ambientale delle aree degradate" (art. 34 - 2° comma - L.R. 83/2000 - lett. d). Le somme saranno destinate ad azioni di recupero ambientale di aree degradate e/o potenzialmente degradate; tali azioni potranno essere attuate anche attraverso indagini in situ tese a caratterizzare e/o precaratterizzare siti inquinati, siti potenzialmente contaminati, siti industriali dismessi, siti inquinati da inquinamento diffuso, siti contaminati da amianto o materiali contenenti amianto, siti potenzialmente contaminati, o inquinati da PCB e PCT, ecc";

...omissis...

Dato Atto, pertanto, che al predetto onere complessivo di 194.040,00 Euro (I.V.A. - se dovuta - ed ogni altro onere compresi) si può far fronte con i fondi già impegnati sul cap. 292210/R/2001 giusta determina DF3/60 del 19.06.2001 (predisposta in esecuzione di quanto stabilito con D.G.R. n. 363/01, della successiva D.G.R. n. 397/02 così come modificata dalla D.G.R. n. 484/03);

Dato Atto, altresì, che l'onere complessivo di 194.040,00 Euro (I.V.A. - se dovuta - ed ogni altro onere compresi) trova capienza nell'impegno n. 1 assunto il 2.07.2001 sul cap. 292210/R/2001 per l'importo complessivo di 1.601.016,39 Euro, giusto documento giustificativo DF3/60 del 19/6/2001;

Dato Atto, ancora, che il programma integrativo di attività proposto dall'A.R.T.A. rientra a pieno titolo tra gli interventi finanziabili dal fondo di cui all'art. 34 della L.R. 83/2000 alla lett. d "Azioni per il recupero ambientale delle aree degradate" (cui l'organismo collegiale - con D.G.R. 484/03 - ha destinato la somma complessiva di 300.000,00 Euro), disponendo che "omissis ... - Le somme saranno destinate ad azioni di recupero ambientale di aree degradate e/o potenzialmente degradate; tali azioni potranno essere attuate anche attraverso indagini in situ tese a caratterizzare e/o precaratterizzare siti inquinati, siti potenzialmente contaminati, siti industriali dismessi, siti inquinati da inquinamento diffuso, siti contaminati da amianto o materiali contenenti amianto, siti potenzialmente contaminati o inquinati da PCB e PCT, ecc";

Dato Atto, infine, che:

- l'estensione dell'incarico all'A.R.T.A. - fondamentalmente - si sostanzia nella esecuzione di una serie di attività che richiedono l'affidamento delle stesse a ditte specializzate;
- l'emissione degli atti relativi alla/e conseguente/i liquidazione/i da parte del competente Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Turismo Ambiente Energia delle somme via via spettanti all'A.R.T.A., avverrà ad esibizione delle fatture (anche non quietanzate) emesse - nei confronti dell'ARTA - dalle ditte specializzate di cui sopra, entro i 30 giorni successivi al ricevimento delle stesse da parte dell'Agenzia;
- le attività relative alla esecuzione dell'incarico di cui al presente atto (cioè relative al programma integrativo di attività presentato dall'A.R.T.A.), dovranno essere completate entro e non oltre i 30 giorni naturali e consecutivi successivi al termine stabilito nell'incarico principale relativo alla intera Azione 3 e cioè entro il 25 aprile 2004;
- in caso di inadempimento o parziale adempimento delle prestazioni cui l'A.R.T.A. è tenuta in esecuzione del programma integrativo di attività oggetto del presente atto (salvo cause di forza maggiore che dovranno essere debitamente comunicate al predetto Servizio Gestione Rifiuti entro e non oltre le 48 ore successive alla loro insorgenza), sarà applicata una penale pari allo 0,3% dell'importo complessivo dell'incarico afferente il programma integrativo stesso, ovvero una penale pari a 1254,00 Euro per ogni giorno di ritardo nel compimento delle prestazioni di cui sopra;
- resta stabilita alla data del 27 marzo 2004 il termine per l'ultimazione dell'intera Azione 3 prevista in convenzione (465 giorni naturali e consecutivi successivi alla firma della stessa avvenuta il 19.12.2002) ovvero, conseguentemente, di cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato tra il personale assunto dall'A.R.T.A. in esecuzione del progetto dei "siti inquinati" e l'Agenzia stessa che, giova ricordare, non deve, comunque, eccedere i 365 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di sottoscrizione di ciascun contratto;

Valutato, pertanto, che non appare necessario provvedere alla predisposizione di un nuovo schema di convenzione tra la Regione Abruzzo e l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente;

Ritenuto, quindi, di poter procedere all'approvazione del programma integrativo di attività sopra citato che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. 1);

Vista la LR. n. 77/99;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di destinare la somma di Euro 194.040,00 all'effettuazione del "programma integrativo di attività" (predisposto dall'A.R.T.A. su conforme richiesta della Regione) citato in premessa in quanto lo stesso, rappresentando una conclusione soddisfacente del progetto "siti inquinati" (già finanziato con D.G.R. n. 397 del 14.06.2002 e conseguente determina DF3/60/02 del 21.08.2002 all'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente), permetterà - in definitiva - alla Regione di predisporre quegli strumenti pianificatori di propria competenza già previsti dalla vigente normativa (oltre che nel progetto stesso);

2. di affidare all'A.R.T.A. - Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente - via G. Marconi, 178, Pescara, l'esecuzione del predetto "programma integrativo di attività" finalizzato, sostanzialmente:

- alla definizione di un indice di priorità degli interventi di bonifica basato sulla metodologia SINTACS (che tiene conto dell'indice di criticità della discarica calcolato sulla base di un certo numero di parametri) ai fini dell'inserimento delle discariche dismesse nell'istituenda anagrafe dei siti inquinati;

- alla effettuazione di una campagna di indagine - diretta (campionatura di suolo/acqua e analisi di laboratorio) e indiretta (georadar, geoelettrica ecc.) - su almeno il 20% dei alti industriali dismessi (quelli che, in occasione dell'indagine preliminare, hanno evidenziato maggiori criticità);

- alla effettuazione di una campagna di indagine mediante sonde multiparametriche e campionature (in particolare sulle acque) sulle aree caratterizzate da inquinamento diffuso, previa individuazione di aree geologicamente omogenee (ZIGO);

per l'importo di Euro 194.040,00 (centonovantaquattromilaquaranta/00) - I.V.A., se e nella misura dovuta, ed ogni altro onere compresi;

1. di approvare, pertanto, il programma integrativo di attività" più volte citato, predisposto dall'A.R.T.A. su conforme richiesta del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Turismo Ambiente Energia che, allegato al presente provvedimento (All. 1), ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di riservarsi, ove ne ricorra la necessità/opportunità oppure vengano richieste/proposte dalla stessa Agenzia, di apportare modifiche e/o integrazioni (evidentemente non significative) al predetto "programma integrativo di attività" a seguito di valutazioni in sede di "tavolo tecnico ristretto" senza per questo dover procedere ad una nuova formale approvazione del programma in questione;

3. di confermare che l'onere di Euro 194.040,00 (centonovantaquattromilaquaranta/00) I.V.A., se e nella misura dovuta, ed ogni altro onere compresi - trova capienza nell'impegno n. 1 assunto il 2.07.2001 sul cap. 292210/R/2001 per un importo di Euro 1.601.016,39, giusto documento giustificativo DF3/60 del 19.06.2001 e che, quindi, presenta sufficiente disponibilità;

4. di confermare tutto quanto previsto e stabilito nella convezione tra Regione Abruzzo e Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente predisposta dal competente Ufficio Attività Tecniche di Ingegneria approvata con determina n. DF3/92/02 del 19.12.2002 e sottoscritta in pari data dal sottoscritto Dirigente del Servizio e da Commissario Regionale dell'A.R.T.A. ;

5. di stabilire che il programma integrativo di attività oggetto del presente atto dovrà concludersi entro e non oltre i 30 giorni naturali e consecutivi successivi al termine stabilito nell'incarico principale relativo alla intera Azione 3 e cioè entro il 25 aprile 2004;

6. di confermare le scadenze temporali già stabilite nella richiamata convenzione di cui al punto 6;

7. di confermare, in particolare, la data del 27 marzo 2004 quale termine per la cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato tra il personale assunto all'A.R.T.A. in esecuzione del progetto "siti inquinati" e

l'Agenzia stessa che, si ricorda, non deve eccedere i 365 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione di ciascun contratto di lavoro;

8. di stabilire che i pagamenti via via spettanti all'ARTA per le attività afferenti il programma integrativo di attività dovranno essere rendicontate dall'Agenzia stessa (anche in un'unica soluzione), mediante la presentazione della/e fattura/e emessa/e dalla/e ditta/e specializzata/e che avrà/avranno effettuato le attività medesime;

9. di stabilire che l'emissione degli atti relativi alla/e conseguente/i liquidazione/i da parte del competente Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Turismo Ambiente Energia delle somme via via spettanti all'A.R.T.A., avverrà ad esibizione delle fatture (anche non quietanzate) emesse - nei confronti dell'A.R.T.A. - dalle ditte specializzate di cui questa si servirà, entro i 30 giorni successivi al ricevimento delle stesse da parte dell'Agenzia;

10. di stabilire che in caso di inadempimento o parziale adempimento delle prestazioni cui l'A.R.T.A. è tenuta in esecuzione del programma integrativo di attività oggetto del presente atto (salvo cause di forza maggiore che dovranno essere debitamente comunicate al predetto Servizio Gestione Rifiuti entro e non oltre le 48 ore successive alla loro insorgenza), sarà applicata una penale pari allo 0,3% dell'importo complessivo dell'incarico afferente il programma integrativo stesso, ovvero una penale pari a 1254,00 Euro per ogni giorno di ritardo nel compimento delle prestazioni di cui sopra;

11. di rinviare alle vigenti norme in materia ed al dispositivo delle deliberazioni di G.R. n. 397/2002 e n. 484/2003 ed al dispositivo delle determinazioni DF3/60/02 del 21.08.2002, DF3/92/02 del 19.12.2002, DF3/3/03 del 21.01.2003, DF3/55/03 del 17.06.2003 e DF3/87/03 del 9.10.2003 per quanto non ricompreso nel presente atto;

12. di riservarsi di disporre con successive, separate e specifiche determinazioni la liquidazione della somma spettante via via all'A.R.T.A. in esecuzione delle attività di cui al Programma integrativo di attività;

13. di notificare il presente atto (in duplice copia) all'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente - A.R.T.A. - con sede in via G. Marconi, 178, Pescara perché ne restituisca una copia firmata dal legale rappresentante per presa visione ed accettazione di tutto quanto in esso contenuto;

14. la pubblicazione integrale sul *B.U.R.A.* del presente atto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Carlo Di Palo

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE,
ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 05.12.03, n. DF3/121:

D.lgs 5.2.1997, n. 22 artt. 27 e 28 e successive modifiche ed integrazioni. – L.R. 28.4.2000, n. 83 – Autorizzazioni regionali relative ad impianti di smaltimento/recupero. Modifica del termine di scadenza di talune autorizzazioni regionali ex art. 28 del D.lgs. n. 22/97 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni soprariportate

1. di stabilire che la validità temporale delle autorizzazioni regionali intestate alle Ditte richiamate in premessa, attinenti all'esercizio di impianti di smaltimento/recupero di rifiuti, precedentemente rilasciate ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97, in scadenza dalla data del 6.11.2003 alla data del 24.2.2004 e qui di seguito riportate:

- a. D.G.R. n. 1774/6.4.1995 e successive proroghe nn. 2022/6.8.98 e 98/21.2.01, scaduta in data 6.11.03 - Ditta Pace Agostino Guido eredi di Saccoccia Floriana, loc. S. Brigida 67035 Pratola Peligna (AQ);
- b. D.G.R. n. 3265/22.6.95 e successive proroghe nn. 2022/6.8.98 e 98/21.2.01, scaduta in data 6.11.03 - Ditta Susco Giuseppe Via Aldo Moro l/a, 67039 Sulmona (AQ);
- c. D.G.R. n. 77/23.1.92 e successive proroghe con D.G.R. n. 1963/95 e n. 2022/6.8.98 e 98/21.2.01, scaduta in data 6.11.03 -Ditta TEGES Srl, 67016 Paganica (AQ);
- d. D.G.R. n. 4444/14.9.95 e successive proroghe nn. 2022/6.8.98 e 98/21.2.01, scaduta in data 6.11.03 - Ditta D.G.M. Via S.S. 80 Km 66, 64046 Montorio al Vomano (TE);
- e. D.G.R. n. 4253/28.7.88, rinnovata con DD.GG.RR. nn. 2149/5.5.92, 2950/16.6.94, 2024/6.8.98 e scaduta in data 6.11.03 - Ditta Cartiere Burgo Via L. Da Vinci snc, 67051 Avezzano (AQ);
- f. D.G.R. n. 2604/2.10.98 e successive proroghe nn. 2022/6.8.98 e 98/21.2.01, scadente in data 1.1.04, - Ditta Di Florio Via Piane, 35 - 66030 S. Maria Imbaro (CH);
- g. D.G.R. n. 2758/21.10.98 e successive proroghe nn. 2022/6.8.98 e 98/21.2.01, scadente in data 21.01.04 -Ditta ECOGOMMA Srl Via Papa Giovanni XXIII n. 47 66013 Chieti;
- h. D.G.R. n. 2959/11.11.98 e successive proroghe nn. 2022/6.8.98 e 98/21.2.01, scadente in data 11.2.04 - Ditta ITALFER Zona Industriale Colleranesco 64022 Giulianova (TE);

i. D.G.R. n. 3048/18.11.98 e successive proroghe nn. 2022/6.8.98 e 98/21.2.01, scadente in data 18.2.04 - Ditta Del Borrello M. Domenica Via Madonna della saletta 37, 66054 Vasto (CH);

l. D.G.R. n. 342/24.2.99 e successiva rettifica con D.G.R. n. 2193/15.10.99, scadente in data 24.2.04 -Ditta REFRAN Srl via Aterno, 4 -66013 Chieti;

è prorogata di ulteriori giorni novanta dalla data di scadenza di ogni singolo atto autorizzativo;

2. di stabilire, altresì, che il presente provvedimento è subordinato al totale rispetto delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni contenute nei singoli atti autorizzativi;

3. di notificare il presente provvedimento alle Ditte interessate e di trasmettere copia del presente provvedimento alle Amministrazioni Provinciali, all'Agenzia Regionale per la Tutela dell' Ambiente, Sede Centrale di Pescara e ai singoli Dipartimenti provinciali dell'A.R.T.A.;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all'oggetto e al dispositivo, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Carlo Di Palo

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE,
ENERGIA

SERVIZIO INCENTIVAZIONE DELL'ECONOMIA TURISTICA

DETERMINAZIONE 17.11.2003, n. DF5/192:

Legge Regionale 28.04.2000, n. 77, articolo 11: “Estensione alle attività turistiche dei benefici previsti dalla L.R. 39/98” – impegno, liquidazione e pagamento dei fondi esercizio 2003 in favore delle Cooperative e dei Consorzi di Garanzia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di impegnare la somma complessiva di euro 700.000,00, destinata per il 90% alle associazioni, indicate al punto 3 e per il restante 10% ai consorzi regionali fidi, sul cap 242434/C/03, denominato “Contributo in favore delle cooperative di garanzia dei commercianti e dei consorzi - Art.11 L.R. 77/2000 e art. 7 della L. R.F. 10.05.2002, n. 7”;
- 3) di liquidare la predetta somma al netto del 10% riservato ai Consorzi Regionali Fidi per un totale di euro 630.000,00 tra le associazioni di seguito elencate autorizzando il Servizio Ragioneria e Credito al pagamento della stessa somma sul cap. 242434/C/03 mediante accredito sui conti correnti bancari comunicati dalle stesse, a fianco di ciascuna indicato:
- 4) di riservarsi di provvedere con successivo atto al riparto della restante quota tra i Consorzi Regionali Fidi;
- 5) di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Sostegno alle Imprese di comunicare la presente determinazione a mezzo raccomandata A.R., a tutti i soggetti indicati nel punto 3 e di disporre la pubblicazione per estratto sul *BURA*;

Contro il presente provvedimento è annesso ricorso giurisdizionale al TAR d'Abruzzo entro 60 (sessanta) giorni dalla data della sua notifica, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Riccardo Brandimarte

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE,
ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED
ELETTROMAGNETICO, RISCHIO AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 21.11.2003, n. DF2/379:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "produzione prodotti carbografici" – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta Graphite Technologies da ubicarsi in Strada Provinciale Bonifica del Tronto – Comune di S. Egidio alla Vibrata (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis

DETERMINA

1) Di autorizzare, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 203/88, la Ditta GRAPHITE TECHNOLOGIES per l'impianto di "produzione prodotti carbografici" da ubicarsi in strada Provinciale Bonifica del Tronto - Comune di S. Egidio alla Vibrata (TE), così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all'istanza di autorizzazione;

2) Di concedere l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione riportati nella tabella riassuntiva datata 7.02.2003 – parte integrante e sostanziale della presente disposizione (All. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

14) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Franco Costantini

DETERMINAZIONE 24.11.2003, n. DF2/380:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "carpenteria metallurgica e verniciatura" – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 – della Ditta T.M.T. ubicato in Z.I. loc. Punta Penna del Comune di Vasto (CH). Rettifica ordinanza n. 16 del 7.7.2000.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1) Di autorizzare la ditta T.M.C. al proseguimento delle emissioni in atmosfera di cui all'ordinanza dirigenziale n. 16 del 7.7.2000, secondo il quadro riassuntivo delle emissioni, datato 27.7.1995, di cui all'ordinanza dirigenziale sopracitata, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto (All. 2), per i soli punti di emissione E1 ed E2, relativi agli impianti di verniciatura ubicati in Comune di Vasto (CH) – Z.I. loc. Punta Penna, in quanto per il punto E3 (saldatura) è stata richiesta la procedura autorizzatoria per impianti a ridotto inquinamento atmosferico di cui alla D.C.R. n. 28/5 del 6.2.2000 e frequenza di controllo annuale anziché annuale, anziché semestrale;

2) Di concedere l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione E1 ed E2, riportate nella tabella riassuntiva datata 27.7.1995 di cui all'ordinanza dirigenziale n. 16 del 7.7.2000 – parte integrante e sostanziale della presente disposizione (All. n. 2) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva, ad esclusione del camino E3;

Omissis

12) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini

DETERMINAZIONE 21.11.2003, n. DF2/381:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "produzione DF" (15a – punto di emissione E29/15) da ubicarsi in Comune di Avezzano (AQ) – N.I. via Nobel – e impianto di produzione denominato "nichel frit" (artt. 15a e 15b – punto di emissione D7/15), da trasferire dal nucleo industriale via Nobel al N.I. via Diesel – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 – della Ditta SAES ADVANCED TECHNOLOGIES.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1) Di autorizzare la ditta SAES ADVANCED TECHNOLOGIES:

a) ai sensi dell'art. 15 lett. a) e b), del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, per modifiche che comportano variazioni quali – quantitative alle emissioni, e trasferimento dell'impianto denominato "NICHEL FRIT" dal nucleo industriale di via Nobel al nucleo industriale di via Diesel del Comune di Avezzano (AQ);

b) ai sensi dell'art. 15 lett. a), del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, per modifiche con conseguenti variazioni quali – quantitative delle emissioni all'impianto di produzione denominato "produzione DF" da ubicarsi in Comune di Avezzano (AQ) – zona industriale via Nobel, nel rispetto elaborati tecnico-progettuali allegati alle istanze di autorizzazione;

2) Di concedere l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione riportati nella tabella riassuntiva datate rispettivamente 10.09.2003 (All. 7) e 9.7.2003 (All. 8), parti integranti e sostanziali della presente determinazione, e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nelle stesse tabelle riassuntive;

Omissis

14) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Franco Costantini

DETERMINAZIONE 28.11.2003, n. DF2/382:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "abbattimento polveri da centro di levigatura – punto E11" – per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 art. 7 – della Ditta EUROMECC ubicato in c.da Propezzano n. 22 del Comune di Morro d'Oro (TE). Revoca DF2/369 del 27.10.2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1) Di :

a) revocare l'autorizzazione concessa con determinazione dirigenziale n. DF2/369 del 27.10.2003, relativamente ai punti di emissione E7, E8, E9, E10 elencati nella tabella riassuntiva delle emissioni allegata alla succitata determinazione;

b) autorizzare ai sensi dell'art. 7 D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 la ditta EUROMECC per l'impianto di abbattimento polveri = camino E11, di cui all'istanza della ditta datata 25.7.2003, rilevato che per un mero errore materiale alla determinazione dirigenziale n. DF2/369 del 27.10.2003 non è stato allegato il quadro riassuntivo delle emissioni relativo al camino E11, soggetto alla normale procedura autorizzatoria ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.

2) Di concedere l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative al punto di emissione n.E11 riportate nella tabella riassuntiva allegata all'istanza datata 25.7.2003 - parte integrante e sostanziale della presente disposizione (All. n. 5) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

14) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Franco Costantini

DETERMINAZIONE 04.12.2003, n. DF2/383:

Autorizzazione, definitiva di carattere generale alle emissioni in atmosfera, per l'impianto esistente di "produzione compensati" della 3C Compensati Curvi Colabianchi S.p.a., ubicata nel Comune di Scurcola Marsicana (AQ)/Fraz. Cappelle dei Marsi – via Tiburtina Valeria Km. 110,700 per i fini e ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 12 e 13 – D.P.C.M. 21/07/89 punti 9), 16), 18) – D.M. 12/07/90 – D.G.R. 2185 del 12/08/98.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1) di accogliere la domanda presentata ai sensi dell'art.12 del D.P.R. 203/88, alla Ditta 3C Compensati Curvi Colabianchi S.p.a., per l'impianto di "produzione compensati" ubicato nel Comune di Scurcola Marsicana - Fraz. Cappelle dei Marsi (AQ), via Tiburtina Valeria Km. 110,700, secondo gli elaborati planimetrici prescritti (All. 3 - All. 4);

2) di concedere l'autorizzazione definitiva alle emissioni ai sensi dell'art. 13 del DPR 203/88 a decorrere dalla data di approvazione della presente disposizione, limitatamente alle quantità ed alle tipologie delle sostanze inquinanti relativamente ai punti di emissione "E2", "E4", "E6", "E7" così come riportato nel quadro riassuntivo delle emissioni, datato 23 Ottobre 2003 (All. 6) e dal quale si escludono le emissioni provenienti dai punti "E3a" ed "E3b", trattandosi di essiccazione di fogli di legno vergine, stante i risultati analitici che riportano quantità non apprezzabili di SOV, così come riportato nella relazione di sopralluogo, datata 31.07.03 del Dipartimento Provinciale di L'Aquila (All. 7);

3) di fare obbligo alla ditta di rispettare le seguenti prescrizioni:

a) effettuare analisi annuali sulle emissioni dei punti di emissione "E2", "E4", "E6", "E7", derivanti dalla caldaia di produzione a vapore alimentata con combustibile tradizionale (segatura e trucioli di legno vergine) proveniente dal ciclo produttivo, impianto presse ed essiccatoio legno vergine ai sensi dell'art. 4 del DM 12/07/90, da riportarsi su apposito registro con pagine numerate, regolarmente bollato e messo a disposizione degli organi di controllo; copia delle analisi deve essere inviata al competente Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA, Direzione Turismo Ambiente ed Energia, della Giunta Regionale Abruzzo, per la redazione del piano di risanamento della qualità dell'aria;

b) per quanto concerne le emissioni provenienti dall'essiccatore ("E3a", "E3b") trattandosi di essiccazione di fogli di legno vergine e stante i risultati analitici che riportano quantità non apprezzabili di SOV, si escludono le stesse dal quadro riassuntivo delle emissioni (All. 6);

c) in merito ai silos N° 1 e N° 2 relativi ai punti di emissione "E6" ed "E7", gli stessi dotati di impianto di abbattimento a maniche di tessuto, la ditta predisponga per tali impianti la manutenzione ordinaria, almeno annuale, che dovrà essere regolarmente annotata sul registro delle emissioni;

- d) non superare i valori limite di cui al DM 12/07/90 e alla D.G.R. 16/7 del 21/03/91 ed effettuare la corretta e periodica manutenzione degli impianti di abbattimento di cui all'All. 5 del DM 12/07/90;
- 4) di precisare che, per quant'altro non specificato nella presente disposizione, si fa riferimento alle norme previste dal D.P.R. 203/88- DPCM 21/07/89 - DM 12/07/90 - DGR 2185 del 12/08/98, nonché ogni altra normativa vigente in tema di tutela dell'ambiente;
- 5) di disporre la trasmissione della presente disposizione alla Ditta 3C Compensati Curvi Colabianchi S.p.a. ed al Dipartimento Provinciale di L'Aquila dell'ARTA Abruzzo, al Sindaco del Comune di Scurcola Marsicana - Fraz. Cappelle dei Marsi (AQ), ed alla Provincia di L'Aquila;
- 6) di disporre la pubblicazione della presente determina sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Franco Costantini

DETERMINAZIONE 2.12.2003, n. DF2/384:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'impianto di "aspirazione reparto spazzolatura" per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 art. 7 – della Ditta SEDIMA da ubicarsi in c.da Piane del Comune di Corropoli (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) Di autorizzare, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 203/88, la Ditta SEDIMA per l'impianto di "aspirazione reparto spazzolatura" sito in c.da Piane - Comune di Corropoli (TE), così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all'istanza di autorizzazione;
- 2) Di concedere l'autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative al punto di emissione n. 18, riportato nella tabella riassuntiva datata 3.7.2003 – parte integrante e sostanziale della presente disposizione (All. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

Omissis

- 14) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.* limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Franco Costantini

PARTE III

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, PARCHI, POLITICHE E GESTIONE
DEI BACINI IDROGRAFICI
SERVIZIO TECNICO DEL TERRITORIO
DI L'AQUILA

Licenze attingimento acqua per uso irriguo. Ditte varie.

SCHEDA PER LA PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

- Con decreto 712/03 in data 30.09.2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L'Aquila è stata accordata alla ditta TARQUINI VINCENZO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale collettore del bacinetto – fosso 23 – piccola cinta meridionale – fosso non numerato detto fosso morto, fosso 25, fosso 26 e traversa di undicimila nel Comune di PEScina E CERCHIO per uso IRRIGUO.
- Con decreto 872/03 in data 29.10.2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L'Aquila è stata accordata alla ditta FIDANZA IRMA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal ALLACCIANTE SETTENTRIONALE nel Comune di AIELLI per uso IRRIGUO.
- Con decreto 873/03 in data 29.10.2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L'Aquila è stata accordata alla ditta LAURENZI FIORENZO la licenza di attingere l/sec. DA 2 a 20 di acqua dal fosso 7, 8, 10, 13 nel Comune di AVEZZANO - CELANO per uso IRRIGUO.
- Con decreto 874/03 in data 29.10.2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L'Aquila è stata accordata alla ditta LATINI ANTONIO la licenza di attingere l/sec. DA 2 a 20 di acqua dal CANALE ALLACCIANTE E FOSSO 39-40 nel Comune di TRASACCO per uso IRRIGUO.
- Con decreto 875/03 in data 29.10.2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L'Aquila è stata accordata alla ditta D'IGNAZIO FIORELLA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale collettore nel Comune di AVEZZANO per uso IRRIGUO.
- Con decreto 876/03 in data 29.10.2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L'Aquila è stata accordata alla ditta D'ANGELO LIDIA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal fosso 7-2-3 nel Comune di AVEZZANO per uso IRRIGUO.
- Con decreto 877/03 in data 29.10.2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L'Aquila è stata accordata alla ditta CIRONE ARNALDO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal fosso 7-3-8-9 nel Comune di AVEZZANO per uso IRRIGUO.

- Con decreto 878/03 in data 29.10.2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L'Aquila è stata accordata alla ditta CERONE LUIGI la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal contro collettore dx/sx allacciante settentrionale nel Comune di CELANO-LUCO DEI MARSI per uso IRRIGUO.
- Con decreto 879/03 in data 29.10.2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L'Aquila è stata accordata alla ditta DI SALVATORE DANIELA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal FOSSO 29 nel Comune di ORTUCCHIO per uso IRRIGUO.
- Con decreto 880/03 in data 29.10.2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L'Aquila è stata accordata alla ditta CASSETTA EZIO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale allacciante e fosso 42 nel Comune di LUCO DEI MARSI per uso IRRIGUO.
- Con decreto 881/03 in data 29.10.2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L'Aquila è stata accordata alla ditta SANTILLI GIOVANNI la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal allacciante settentrionale e piccola cinta nel Comune di AIELLI - CELANO per uso IRRIGUO.
- Con decreto 882/03 in data 29.10.2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L'Aquila è stata accordata alla ditta DI VINCENZO MARGHERITA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal FOSSO 34-30 nel Comune di ORTUCCHIO per uso IRRIGUO.
- Con decreto 884/03 in data 29.10.2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L'Aquila è stata accordata alla ditta DI FELICE FILOMENA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal ALLACCIANTE MERIDIONALE nel Comune ORTUCCHIO per uso IRRIGUO.
- Con decreto 885/03 in data 29.10.2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L'Aquila è stata accordata alla ditta BASSI ROBERTO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal PICCOLA CINTA – FOSSO 33 E 34 nel Comune di PEScina - TRASACCO - ORTUCCHIO per uso IRRIGUO.
- Con decreto 886/03 in data 29.10.2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L'Aquila è stata accordata alla ditta GIGLI CESARE la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal allacciante meridionale, piccola cinta meridionale fosso 29-30-31 nel Comune di ORTUCCHIO per uso IRRIGUO.
- Con decreto 887/03 in data 31.10.2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L'Aquila è stata accordata alla ditta DI GIANFILIPPO LUCIA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal COLLETTORE CENTRALE, POZZO NON NUMERATO DELL'ENTE, CANALE ALLACCIANTE nel Comune di LUCO DEI MARSI per uso IRRIGUO.
- Con decreto 889/03 in data 31.10.2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L'Aquila è stata accordata alla ditta TERRA SERGIO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal allacciante meridionale nel Comune di ORTUCCHIO per uso IRRIGUO.
- Con decreto 890/03 in data 31.10.2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L'Aquila è stata accordata alla ditta DI GENOVA GIUSEPPE la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale collettore nel Comune di PEScina - CERCHIO per uso IRRIGUO.

- Con decreto 891/03 in data 31.10.2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L'Aquila è stata accordata alla ditta TERRAMANO CLAUDIO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale centrale - allacciante settentrionale – fossi – derivazioni – canale centrale – allacciante – sx – fossi e derivazioni nel Comune di AVEZZANO E LUCO DEI MARSI per uso IRRIGUO.
- Con decreto 892/03 in data 30.10.2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L'Aquila è stata accordata alla ditta MONTAGLIANI QUIRINO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal CINTA SETTENTRIONALE E FOSSO 16 nel Comune di AIELLI per uso IRRIGUO.
- Con decreto 893/03 in data 30.10.2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L'Aquila è stata accordata alla ditta DI PASQUALE ENRICO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal Cintarella - fosso 40 allacciante, collettore dx nel Comune di LUCO DEI MARSI E TRASACCO per uso IRRIGUO.
- Con decreto 894/03 in data 31.10.2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L'Aquila è stata accordata alla ditta SABATINI LUIGI la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale allacciante e canale collettore nel Comune di AVEZZANO, TRASACCO, LUCO DEI MARSI per uso IRRIGUO.
- Con decreto 895/03 in data 31.10.2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L'Aquila è stata accordata alla ditta VERDECCHIA ANTONIO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal CONTRO COLLETORE DX nel Comune di AVEZZANO per uso IRRIGUO.
- Con decreto 896/03 in data 31.10.2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L'Aquila è stata accordata alla ditta ZARROLI ALFREDO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal contro collettore centrale nel Comune di AVEZZANO - CELANO per uso IRRIGUO.
- Con decreto 897/03 in data 31.10.2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L'Aquila è stata accordata alla ditta ZARROLI ANTONIO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal contro collettore centrale nel Comune di AVEZZANO – CELANO per uso IRRIGUO.
- Con decreto 898/03 in data 31.10.2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L'Aquila è stata accordata alla ditta SABATINI NELLO la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal canale collettore nel Comune di PESCINA – CELANO per uso IRRIGUO.
- Con decreto 899/03 in data 4.11.2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L'Aquila è stata accordata alla ditta TURCHI GIOVANNI la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal CANALE COLLETORE nel Comune di PESCINA - ORTUCCHIO per uso IRRIGUO.
- Con decreto 900/03 in data 29.10.2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L'Aquila è stata accordata alla ditta MAROCCO DELLA MORTE GELSOMINA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal PICCOLA CINTA MERIDIONALE E FOSSO 25 nel Comune di PESCINA per uso IRRIGUO.
- Con decreto 901/03 in data 6.11.2003, del Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L'Aquila è stata accordata alla ditta CUCINELLI ANNA la licenza di attingere l/sec. DA 2 A 20 di acqua dal CANALE COLLETORE nel Comune di PESCINA per uso IRRIGUO.

- Con provvedimento n. 1608 del 12 dicembre 2003 il Dirigente del Servizio Tecnico del Territorio di L'Aquila ha concesso alla ditta TUCCERI ANTONIO, residente in Cerchio la licenza di attingere l/sec. 1 di acqua dal fiume Gizio in territorio del Comune di Pettorano sul Gizio per uso IRRIGUO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Ing. Ettore Ricci

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA

Espropriazione per pubblica utilità relativa ai lavori di ristrutturazione, restauro, recupero e consolidamento mura perimetrali Succ. S. Giovanni dell'ITC Marconi di Penne con realizzazione percorso esterno.

ESTRATTO ATTO DI DETERMINAZIONE N. 6702 DEL 23/10/2003

L'Amministrazione Provinciale di Pescara con atto di determinazione n. 6702 del 23.10.2003 avente per oggetto: "Espropriazione per pubblica utilità relativa ai lavori di ristrutturazione, restauro, recupero e consolidamento dell'edificio De Sterlich di Penne e lavori di ristrutturazione tetto e consolidamento mura perimetrali Succ. S. Giovanni dell'ITC Marconi di Penne con realizzazione percorso esterno - Pronuncia di esproprio" ha disposto l'espropriazione definitiva degli immobili siti in comune di Penne, nei confronti della sottoelencata ditta:

Omissis

N.O.	DITTA DA ESPROPRIARE NEL COMUNE DI PENNE	Fg.	P.IIa	Superficie occupata (mq)
	- Cantagallo Carmela nata a penne il 15/02/33, res. in Pescara Via Venezia, 59 – C.F. CNTCML33B55G438Y;	60	395/4 395/3*	34 29
1	- Cantagallo Irma nata a Penne il 12/02/28, ivi res. alla Via Circonvallazione, 3 – C.F. CNTRMI28B52G438F; - Cantagallo Lucia nata a Penne il 03/12/29, ivi res. alla Via Circonvallazione, 3 – C.F. CNTLCU29T43G438O;		396/1*	25

*Imposizione di servitù di passaggio

Ha disposto, altresì che:

- la part. 395/4 del fg. 60 diventa di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Pescara libera da qualsiasi gravame mentre le part. 395/3 e 396/1 del fg. 60 sono gravati da servitù di passaggio, come sopra specificato, e tutti i diritti antecedenti connessi agli stessi possono essere fatti valere esclusivamente sulle indennità;
- il presente provvedimento sarà:
 - notificato alla ditta interessata nelle forme degli atti processuali civili;
 - registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Pescara;
 - trascritto in termini di urgenza e fatto oggetto di voltura catastale presso l'Agenzia del Territorio - Servizi Pubblicità Immobiliare di Pescara;
 - pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito Internet della Provincia di Pescara e, per estratto, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente copia è conforme, per estratto, all'originale dell'atto di determinazione n. 6702 del 23/10/2003, esistente presso questo Ente.

Pescara, li 27.10.2003

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

EDILIZIA SCOLASTICA
Ing. Vittorio Morganti

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO

**Concessione in sanatoria di derivazione acqua per uso AUTOLAVAGGIO e SERVIZI IGIENICI.
Comune di GIULIANOVA. Ditta API S.P.A.. Decreto di concessione n. 37 del 21.10.03.**

Determinazione n. 37 del 21.10.2003

IL DIRIGENTE

Omissis

DETERMINA

1. Salvo i diritti dei terzi, dei riservatari ed i vincoli del P.R.G.A. e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell'art. 22 del D.L.vo 152/99 così come modificato dal D.L.vo 258/00, è concesso in sanatoria alla Ditta API S.P.A. con sede legale in CORSO D'ITALIA 6 - ROMA, di derivare acqua da n. 1 pozzo tramite elettropompa, in misura non superiore a moduli 0.0004 d'acqua (modulo calcolato ai sensi dell'art. 1081 comma 3 del c.c. corrispondente a 0,04 litri/sec.) da utilizzare per uso AUTOLAVAGGIO E SERVIZI IGIENICI.

2. La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 28.07.94, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 489 del 03.07.2003.

3. La Ditta concessionaria dovrà corrispondere alla Regione Abruzzo, di anno in anno, anticipatamente, l'annuo canone di Euro 185,92 (€ 360.000)...omissis

Omissis

Teramo, li 21.10.2003

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Arch. Francesco Antonelli

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE N. 489 DEL 03.07.2003

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE TERRITORIO,
URBANISTICA, BENI AMBIENTALI,
PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI
SERVIZIO TECNICO DEL
TERRITORIO SEDE DE L'AQUILA
GENIO CIVILE - TERAMO

Ufficio Attività Amministrative

Omissis

ART. 1

QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

La quantità d'acqua derivata per uso AUTOLAVAGGIO E SERVIZI IGIENICI in località S.S.16 KM.408.267 del Comune di GIULIANOVA è fissata in misura non superiore a moduli 0.0004 d'acqua (modulo calcolato ai sensi dell'art. 1081 comma 3 del c.c.corrispondente a 0,04 litri/sec.).

L'acqua derivata verrà utilizzata a ciclo chiuso senza restituzione dei reflui.

ART. 2
LUOGO E MODO DELLA DERIVAZIONE

Le opere di presa dell'acqua si trovano nella località S.S.16 KM. 408.267 del Comune di GIULIANOVA in sponda destra del Bacino del Torrente Salinello (iscritto al n. 157 dell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Teramo) e consistono in un pozzo del diametro di circa 80 cm. e della profondità di circa 5 m.

Il progetto di tali opere di derivazione, a firma del tecnico ING. ANGELO STRAFFI, fa parte integrante del presente disciplinare, ed è composto da n. 1 elaborato tecnico ed una relazione geologica.

Omissis

ART. 4
CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE
LA DERIVAZIONE

La Ditta concessionaria è tenuta all'installazione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi in corrispondenza del punto di prelievo. Il tutto secondo quanto stabilito dall'art. 8 del Dlgs. 275/93. Le modalità di installazione dovranno essere concordate con l'Ufficio Idrografico e Mareografico di Pescara.

ART. 5
GARANZIE DA OSSERVARSI

Saranno a carico della Ditta concessionaria, eseguite e mantenute tutte quelle opere ed accorgimenti tecnici necessari sia per evitare che con l'acqua venga asportato anche terreno o la sua frazione più fine, sia per evitare eventuali cedimenti della superficie del suolo, nonché per evitare danni alla stabilità ed alla funzionalità dei pozzi ed alla zona interessata dall'emungimento, in dipendenza della concessa derivazione, in qualunque tempo se ne riconoscesse la necessità dall'Amministrazione concedente. Inoltre, la Ditta concessionaria è tenuta a sospendere l'emungimento, a termine dell'art. 12 bis del T.U. 1775/33, introdotta dal D.Lgv. 275/93, così come sostituito dall'art 23 - comma 3 - del D. Lgv. 152/99, dandone tempestiva comunicazione al Servizio concedente, qualora il livello statico e dinamico dell'acqua di falda dovesse subire modifiche sostanziali, ovvero dovesse verificarsi una delle condizioni previste dal 3° comma del succitato art. 23.

Omissis

ART. 8
DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per il periodo di anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dal 28.07.1994 (data di effettivo inizio della derivazione). Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse essa sarà rinnovata con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi e del corso di acqua si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia la Ditta concessionaria è tenuta a proprie spese, a ritombare il pozzo con materiale idoneo.

Omissis

F.to Giannetto Cardinali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Ing. Ettore Ricci

Teramo li, 03.07.2003

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO

Concessione in sanatoria di derivazione acqua per uso INDUSTRIALE dal 1.1.98 e ANTINCENDIO dal 1.1.86 al 31.12.97. Comune di Notaresco. Ditta A.T.I. S.P.A.. Decreto di concessione n. 38 del 21.10.03.

Determinazione n. 38 del 21.10.2003

IL DIRIGENTE

Omissis

DETERMINA

1. Salvo i diritti dei terzi, dei riservatari ed i vincoli del P.R.G.A. e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell'art. 22 del D.L.vo 152/99 così come modificato dal D.L.vo 258/00, è concesso in sanatoria alla Ditta A.T.I. S.P.A. con sede legale in VIA CESARE PASCARELLA – ROMA -, di derivare acqua dal fiume Vomano e da n. 1 pozzo tramite elettropompa, in misura non superiore a moduli 0.00016 d'acqua (modulo calcolato ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. d della legge 36/94 cui corrisponde una portata di 480 mc/anno) per uso INDUSTRIALE DAL 1.1.98 E ANTINCENDIO DAL 1.1.86 AL 31.12.97.
2. La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 01.01.86, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 488 del 27.06.2003.
3. La Ditta concessionaria dovrà corrispondere alla Regione Abruzzo, di anno in anno, anticipatamente, l'annuo canone di Euro 1.549,37 (€ 3.000.000)...omissis

Omissis

Teramo, li 21.10.2003

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Arch. Francesco Antonelli

ESTRATTO DISCIPLINARE N. 488 DEL 27.06.2003

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, BENI AMBIENTALI,
PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI
SERVIZIO TECNICO DEL TERRITORIO SEDE DE L'AQUILA
GENIO CIVILE – TERAMO
Ufficio Attività Amministrative

Omissis

ART. 1

QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

La quantità d'acqua derivata per uso INDUSTRIALE DAL 1.1.98 E ANTINCENDIO DAL 1.1.86 AL 31.12.97 in località PIANE VOMANO del Comune di NOTARESCO è fissata in misura non superiore a moduli 0.00016 d'acqua (modulo calcolato ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. d della legge 36/94 cui corrisponde una portata di 480 mc/anno).

L'acqua derivata verrà utilizzata a ciclo chiuso senza restituzione dei reflui.

ART. 2 LUOGO E MODO DELLA DERIVAZIONE

Le opere di presa dell'acqua si trovano nella località PIANE VOMANO del Comune di NOTARESCO in sponda destra del subalveo del Fiume Vomano (iscritto al n. 72 dell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Teramo) e consistono in un pozzo del diametro di circa 50 cm. e della profondità di circa 15 m.

Il progetto di tali opere di derivazione, a firma del tecnico GEOL. MASSIMO RANIERI, fa parte integrante del presente disciplinare, ed è composto da n. 1 elaborato tecnico ed una relazione geologica.

Omissis

ART. 4 CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La Ditta concessionaria è tenuta all'installazione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi in corrispondenza del punto di prelievo. Il tutto secondo quanto stabilito dall'art. 8 del Dlgs. 275/93. Le modalità di installazione dovranno essere concordate con l'Ufficio Idrografico e Mareografico di Pescara. La Ditta concessionaria è inoltre tenuta, con scadenza annuale coincidente con l'annualità del canone erariale, a comunicare al suintestato Servizio, i quantitativi d'acqua prelevati per l'uso industriale, nonché il livello statico dell'acqua, rilevati con cadenza quadrimestrale a partire dal mese di Aprile.

ART. 5 GARANZIE DA OSSERVARSI

Saranno a carico della Ditta concessionaria, eseguite e mantenute tutte quelle opere ed accorgimenti tecnici necessari sia per evitare che con l'acqua venga asportato anche terreno o la sua frazione più fine, sia per evitare eventuali cedimenti della superficie del suolo, nonché per evitare danni alla stabilità ed alla funzionalità dei pozzi ed alla zona interessata dall'emungimento, in dipendenza della concessa derivazione, in qualunque tempo se ne riconoscesse la necessità dall'Amministrazione concedente. Inoltre, la Ditta concessionaria è tenuta a sospendere l'emungimento, a termine dell'art. 12 bis del T.U. 1775/33, introdotta dal D.Lgv. 275/93, così come sostituito dall'art 23 - comma 3 - del D. Lgv. 152/99, dandone tempestiva comunicazione al Servizio concedente, qualora il livello statico e dinamico dell'acqua di falda dovesse subire modifiche sostanziali, ovvero dovesse verificarsi una delle condizioni previste dal 3° comma del succitato art. 23.

Omissis

ART. 8
DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per il periodo di anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dal 1.01.1986 (data di effettivo inizio della derivazione). Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse essa sarà rinnovata con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi e del corso di acqua si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia la Ditta concessionaria è tenuta a proprie spese, a ritombare il pozzo con materiale idoneo.

Omissis

F.to Antonio Oscar La Scala

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Ing. Ettore Ricci

Teramo li, 27.06.2003

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO

**Concessione in sanatoria di derivazione acqua per uso INDUSTRIALE. Comune di BASCIANO.
Ditta ADRILON S.P.A.. Decreto di concessione n. 39 del 21.10.03.**

Determinazione n. 39 del 21.10.2003

IL DIRIGENTE

Omissis

DETERMINA

1. Salvo i diritti dei terzi, dei riservatari ed i vincoli del P.R.G.A. e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell'art. 22 del D.L.vo 152/99 così come modificato dal D.L.vo 258/00, è concesso in sanatoria alla Ditta ADRILON SPA con sede legale in C.DA SALARA – BASCIANO -, di derivare acqua dal fiume Vomano e da n. 2 pozzi tramite elettropompa, in misura non superiore a moduli 1,10 (modulo calcolato ai sensi dell'art. 1081 del c.c. cui corrisponde una portata di 1.590.000 mc/anno) dal 5.07.02 da utilizzare per uso INDUSTRIALE.
2. La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 01.06.91, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 487 del 27.06.2003.
3. La Ditta concessionaria dovrà corrispondere alla Regione Abruzzo, di anno in anno, anticipatamente, l'annuo canone di Euro 3.323,10 (£. 6.434.418)...omissis

Omissis

Teramo, li 21.10.2003

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Arch. Francesco Antonelli

ESTRATTO DISCIPLINARE N. 487 DEL 27.06.2003

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, BENI AMBIENTALI,

PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI

SERVIZIO TECNICO DEL TERRITORIO SEDE DE L'AQUILA

GENIO CIVILE – TERAMO

Ufficio Attività Amministrative

Omissis

ART. 1

QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

La quantità d'acqua derivata per uso INDUSTRIALE in località C.DA SALARA del Comune di BASCIANO è fissata in misura non superiore a moduli 1,10 (modulo calcolato ai sensi dell'art. 1081 del c.c cui corrisponde una portata di 110 l/sec.).

L'acqua derivata verrà utilizzata a ciclo chiuso senza restituzione dei reflui.

ART. 2

LUOGO E MODO DELLA DERIVAZIONE

Le opere di presa dell'acqua si trovano nella località C.DA SALARA del Comune di BASCIANO in sponda destra del Fiume Vomano (iscritto al n. 72 dell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Teramo) e consistono in un canale di derivazione, una stazione di pompaggio, una tubazione di adduzione, un canale di restituzione delle acque reflue e n. 2 pozzi della profondità di circa 22 e 26 m.

Il progetto di tali opere di derivazione, a firma del tecnico ING. EUSTACCHIO FAUSTO CECI, fa parte integrante del presente disciplinare, ed è composto da n. 1 elaborato tecnico ed una relazione geologica.

Omissis

ART. 4

CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La Ditta concessionaria è tenuta all'installazione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi in corrispondenza del punto di prelievo. Il tutto secondo quanto stabilito dall'art. 8 del Dlgs. 275/93. Le modalità di installazione dovranno essere concordate con l'Ufficio Idrografico e Mareografico di Pescara. La Ditta concessionaria è inoltre tenuta, con scadenza annuale coincidente con l'annualità del canone erariale, a comunicare al suintestato Servizio, i quantitativi d'acqua prelevati per l'uso industriale, nonché i livelli statici dell'acqua, rilevati con cadenza quadrimestrale a partire dal mese di Aprile, nonché ad inviare, con cadenza stabilita dagli organi preposti alla vigilanza sugli scarichi, la documentazione che consente l'esercizio dello stesso, ovvero una autodichiarazioni resa nelle forme di legge. Infine la Ditta è tenuta con cadenza trimestrale ad inviare al Genio civile di Teramo le analisi comparative dell'acqua effettuate prima e dopo l'utilizzo, con attestazione, da parte di un tecnico abilitato, che le acque restituite hanno le medesime caratteristiche di quelle prelevate. In mancanza, anche parziale, si procederà alla dichiarazione di decadenza, previa diffida, a termine dell'art. 55 lett. c) del T.U. 1775/33.

ART. 5

GARANZIE DA OSSERVARSI

Saranno a carico della Ditta concessionaria, eseguite e mantenute tutte quelle opere ed accorgimenti tecnici necessari sia per evitare che con l'acqua venga asportato anche terreno o la sua frazione più fine, sia per evitare eventuali cedimenti della superficie del suolo, nonché per evitare danni alla stabilità ed alla funzionalità dei pozzi ed alla zona interessata dall'emungimento, in dipendenza della concessa derivazione, in qualunque tempo se ne riconoscesse la necessità dall'Amministrazione concedente. Relativamente al prelievo diretto dal Fiume, saranno a carico della Ditta concessionaria, eseguite e mantenute tutte quelle opere necessarie sia per la difesa

della proprietà privata che pubblica, sia per attraversamenti di canali, strade, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime dell'acqua ove esistente.

La Ditta concessionaria è tenuta a sospendere l'emungimento, a termine dell'art. 12 bis del T.U. 1775/33, introdotta dal D.Lgv. 275/93, così come sostituito dall'art 23 - comma 3 - del D. Lgv. 152/99, dandone tempestiva comunicazione al Servizio concedente, qualora il livello statico e dinamico dell'acqua di falda dovesse subire modifiche sostanziali, ovvero dovesse verificarsi una delle condizioni previste dal 3° comma del succitato art. 23.

Omissis

ART. 8
DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per il periodo di anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dal 1.06.1991 (data di scadenza della licenza di attingimento). Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse essa sarà rinnovata con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi e del corso di acqua si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia la Ditta concessionaria è tenuta a proprie spese, a ritombare il pozzo con materiale idoneo.

Inoltre, sempre in mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia la Regione Abruzzo ha il diritto di ritenere, senza compenso, le opere costruite sull'alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d'acqua, o di obbligare il concessionario a rimuovere e ad eseguire a proprie spese i lavori per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

Omissis

F.to Gabriele del Vesentini

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Ing. Ettore Ricci

Teramo lì, 27.06.2003

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO

Concessione di derivazione acqua. Ditta MACERA LUCIANA. Decreto di concessione n. 46 del 31.10.03.

Determinazione n. 46 del 31.10.2003

IL DIRIGENTE

Omissis

DETERMINA

1. Salvo i diritti dei terzi, dei riservatari ed i vincoli del P.R.G.A. e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell'art. 22 del D.L.vo 152/99 così come modificato dal D.L.vo 258/00, è concesso in sanatoria alla Ditta MACERA LUCIANA ed altri con sede legale in C.DA TRECIMINIERE - ATRI -, di derivare acqua da un lago costruito mediante uno sbarramento in terra nel fosso Masserotti in Comune di Atri, tramite elettropompa, in misura non superiore a moduli 0,0607 (modulo calcolato ai sensi dell'art. 1081 comma 3 del c.c. cui corrisponde una portata di 6,07 l/sec.) da utilizzare per irrigare Ha 37.77.87 di terreni;
2. La concessione è accordata per anni 40 successivi e continui decorrenti dalla data della presente determina, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 24671 del 10 settembre 2003;
3. La Ditta concessionaria dovrà corrispondere alla Regione Abruzzo, di anno in anno, anticipatamente, l'annuo canone di Euro 13,75 (£. 26.623)...omissis

Omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Arch. Francesco Antonelli

ESTRATTO DISCIPLINARE N. 24671 DEL 10.09.2003

PROVINCIA DI TERAMO

V SETTORE

URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

DIFESA DEL SUOLO

SERVIZI EX GENIO CIVILE

Omissis

ART. 1

QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

La quantità d'acqua derivata dal subalveo del Torrente Piomba in località TRECIMINIERE in Comune di ATRI è fissata in misura non superiore a moduli 0,0607 (modulo calcolato ai sensi dell'art. 1081 comma 3 del c.c. cui corrisponde una portata di 6,07 l/sec.).

L'acqua derivata verrà utilizzata per uso IRRIGUO.

ART. 3
LUOGO E MODO DELLA DERIVAZIONE

Le opere di presa dell'acqua si trovano in località TRECIMINIERE del Comune di ATRI in sponda sinistra idraulica del Torrente Piomba (iscritto al n. 63 dell'elenco dei pubblici corsi d'acqua della Provincia di Teramo) e consistono in un lago ottenuto mediante la costruzione di uno sbarramento in terra del fosso Masserotti.

Il progetto di tali opere di derivazione, a firma del tecnico GEOM. PIETRO MACERA e fa parte integrante del presente disciplinare, ed è composto da una relazione geologica e da n. 2 elaborati tecnici.

Omissis

ART. 4
REGOLAZIONE DELLA PORTATA

In conformità a quanto prescritto dall'Autorità di Bacino della Regione Abruzzo con nota n. 7574 del 18.07.02, il lago dovrà essere dotato, al fine di garantire il minimo deflusso vitale del corso d'acqua, di uno scarico di fondo o di un canale diversificatore che by-passi l'invaso così da non invasare le acque di magra.

ART. 5
GARANZIE DA OSSERVARSI

Saranno a carico della Ditta concessionaria, eseguite e mantenute tutte quelle opere necessarie sia per la difesa della proprietà privata che pubblica, sia per attraversamenti di canali, strade, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime dell'acqua in dipendenza della concessa derivazione, in qualunque tempo se ne riconoscesse la necessità, dall'Amministrazione concedente.

Omissis

ART. 8
DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per il periodo di anni 40 successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di concessione. Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse essa sarà rinnovata con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi e del corso di acqua si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia la Regione ha il diritto di ritenere, senza compenso, le opere costruite, o di obbligare il concessionario a rimuovere e ad eseguire a proprie spese i lavori per il ripristino dello stato dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

Omissis

F.to Macera Luciana

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr. Arch. Francesco Antonelli

Teramo li, 10.09.2003

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO

Concessione di derivazione acqua. Ditta FI.DE.CO. S.P.A.. Decreto di concessione n. 47 del 14.11.2003.

Determinazione n. 47 del 14.11.2003

IL DIRIGENTE

Omissis

DETERMINA

1. Salvo i diritti dei terzi, dei riservatari ed i vincoli del P.R.G.A. e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell'art. 22 del D.L.vo 152/99 così come modificato dal D.L.vo 258/00, è concesso in sanatoria alla Ditta FI.DE.CO. S.P.A. con sede legale in STRADA BONIFICA DEL SALINELLO - TORTORETO -, di derivare acqua da n. 2 pozzi tramite elettropompa, in misura non superiore a moduli 0,00645 (mod. calcolato ai sensi dell'art. 18 della legge 36/96) e mod. max 0,01 (mod. calcolato ai sensi dell'art. 1081 del c.c.) da utilizzare per uso INDUSTRIALE ED ANTINCENDIO;
2. La concessione è accordata per anni 30 successivi e continui decorrenti da 1.1.1991, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 24673 del 11.09.03;
3. La Ditta concessionaria dovrà corrispondere alla Regione Abruzzo, di anno in anno, anticipatamente, l'annuo canone di Euro 1.549,37 (£. 3.000.000) per l'uso industriale ed Euro 92,96 (£. 180.000) per l'uso antincendio,...omissis;

Omissis

Teramo, li 14.11.2003

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Arch. Francesco Antonelli

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE N. 24673 DEL 11.09.2003

PROVINCIA DI TERAMO

V SETTORE

URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

DIFESA DEL SUOLO

SERVIZI EX GENIO CIVILE DI TERAMO

VIA G.MILLI, N.2 - 64100 TERAMO - COD. FISC. 80001070673

Omissis

ART. 1

QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

La quantità d'acqua derivata in LOCALITA' BONIFICA DEL SALINELLO del Comune di TORTORETO è fissata in misura non superiore a moduli 0.00645 (modulo calcolato ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett d della legge 36/94 corrispondente 19.350 mc/anno) per uso industriale e massimo mod. 0,01 (modulo calcolato ai sensi dell'art. 1081 comma 3 del c.c. corrispondente a 1 l/sec) per uso antincendio.

L'acqua derivata per l'uso industriale verrà utilizzata a ciclo aperto con restituzione dei reflui.

ART. 2 LUOGO E MODO DELLA DERIVAZIONE

Le opere di presa dell'acqua si trovano nella Località Bonifica del Salinello del Comune di TORTORETO in sponda destra del Torrente Salinello (iscritto al n. 157 dell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Teramo) e consistono in n. 2 pozzi del diametro di cm. 80 e di una profondità di circa 10 mt.

Il progetto di tali opere di derivazione, a firma del tecnico ING. STEFANO M.G. DI FILIPPO, fa parte integrante del presente disciplinare, ed è composto da n. 1 relazione geologica con allegati elaborati tecnici.

Omissis

ART. 4 CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Su richiesta dell'Ufficio Idrografico e Mareografico di Pescara, la Ditta concessionaria è tenuta all'installazione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi in corrispondenza del punto di prelievo. Il tutto secondo quanto stabilito dall'art. 8 del Dlgs. 275/93. Le modalità di installazione dovranno essere concordate con l'Ufficio sopra menzionato.

La Ditta concessionaria è inoltre tenuta, con scadenza annuale coincidente con l'annualità del canone erariale, a comunicare al suintestato Servizio, i quantitativi d'acqua prelevati per l'uso industriale, nonché i livelli statici dell'acqua relativi ai singoli pozzi, rilevati con cadenza quadrimestrale a partire dal mese di Aprile, nonché ad inviare, con cadenza stabilita dagli organi preposti alla vigilanza sugli scarichi, la documentazione che consente l'esercizio dello stesso, ovvero una autodichiarazioni resa nelle forme di legge.

ART. 5 GARANZIE DA OSSERVARSI

Saranno a carico della Ditta concessionaria, eseguite e mantenute tutte quelle opere necessarie sia per la difesa della proprietà privata che pubblica, sia per attraversamenti di canali, strade, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime dell'acqua in dipendenza della concessa derivazione, in qualunque tempo se ne riconoscesse la necessità, dall'Amministrazione concedente.

Inoltre, la Ditta concessionaria è tenuta a sospendere l'emungimento, a termine dell'art. 12 bis del T.U. 1775/33, introdotta dal D.Lgv. 275/93, così come sostituito dall'art 23 - comma 3 - del D. Lgv. 152/99, dandone tempestiva comunicazione al Servizio concedente, qualora il livello statico e dinamico dell'acqua di

falda dovesse subire modifiche sostanziali, ovvero dovesse verificarsi una delle condizioni previste dal 3° comma del succitato art. 23.

Omissis

ART. 8
DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per il periodo di anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dall'1.1.1991 (data di inizio effettivo della derivazione). Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse essa sarà rinnovata con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi e del corso di acqua si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia la Ditta concessionaria è tenuta a proprie spese, a ritombare i pozzi con idoneo materiale.

Omissis

F.to Szabò Luigi

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Francesco Antonelli

Teramo li, 03.07.2003

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO
Concessione di derivazione acqua. Ditta ARPA. Decreto di concessione n. 48 del 14.11.03.

Determinazione n. 48 del 14.11.2003

IL DIRIGENTE

Omissis

DETERMINA

1. Salvo i diritti dei terzi, dei riservatari ed i vincoli del P.R.G.A. e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell'art. 22 del D.L.vo 152/99 così come modificato dal D.L.vo 258/00, è concesso in sanatoria alla Ditta ARPA con sede legale in VAI ASINIO HERIO - CHIETI -, di derivare acqua da n. 1 pozzo tramite elettropompa, in misura non superiore a moduli 0.004 d'acqua (modulo calcolato ai sensi dell'art. 1081 comma 3 del c.c. cui corrisponde una portata di 0,4 l/sec.) da utilizzare per uso AUTOLAVAGGIO E ANTINCENDIO;

2. La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dall'1.1.1994, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 491 del 10.07.2003.

3. La Ditta concessionaria dovrà corrispondere alla Regione Abruzzo, di anno in anno, anticipatamente, l'annuo canone di Euro 92,96 (£. 180.000) per l'uso autolavaggio ed Euro 92,96 (£. 180.000) per l'uso antincendio...omissis;

Omissis

Teramo, li 14.11.2003

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Arch. Francesco Antonelli

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE N. 491 DEL 10.07.2003

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, BENI AMBIENTALI,
PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI
SERVIZIO TECNICO DEL TERRITORIO SEDE DE L'AQUILA
GENIO CIVILE - TERAMO

Ufficio Attività Amministrative

Omissis

ART. 1

QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

La quantità d'acqua derivata per uso AUTOLAVAGGIO E ANTINCENDIO in località VIA TURATI 95-97 del Comune di GIULIANOVA è fissata in misura non superiore a moduli 0.004 d'acqua (modulo calcolato ai sensi dell'art. 1081 comma 3 del c.c. cui corrisponde una portata di 0,4 l/sec.).

L'acqua derivata verrà utilizzata a ciclo aperto con restituzione dei reflui.

ART. 2 LUOGO E MODO DELLA DERIVAZIONE

Le opere di presa dell'acqua si trovano nella località VIA TURATI 95-97 del Comune di GIULIANOVA in sponda destra del subalveo del Fiume Tordino (iscritto al n. 124 dell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Teramo) e consistono in un pozzo del diametro di circa 25 cm. e della profondità di circa 25 m.

Il progetto di tali opere di derivazione, a firma del tecnico GEOL. LUCA NORI, fa parte integrante del presente disciplinare, ed è composto da n. 1 elaborato tecnico ed una relazione geologica e tecnica.

Omissis

ART. 4 CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La Ditta concessionaria è tenuta all'installazione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi in corrispondenza del punto di prelievo. Il tutto secondo quanto stabilito dall'art. 8 del Dlgs. 275/93. Le modalità di installazione dovranno essere concordate con l'Ufficio Idrografico e Mareografico di Pescara.

La Ditta concessionaria è inoltre tenuta ad inviare, con cadenza stabilita dagli organi preposti alla vigilanza sugli scarichi, la documentazione che consente l'esercizio dello stesso, ovvero una autodichiarazioni resa nelle forme di legge.

ART. 5 GARANZIE DA OSSERVARSI

Saranno a carico della Ditta concessionaria, eseguite e mantenute tutte quelle opere ed accorgimenti tecnici necessari sia per evitare che con l'acqua venga asportato anche terreno o la sua frazione più fine, sia per evitare eventuali cedimenti della superficie del suolo, nonché per evitare danni alla stabilità ed alla funzionalità dei pozzi ed alla zona interessata dall'emungimento, in dipendenza della concessa derivazione, in qualunque tempo se ne riconoscesse la necessità dall'Amministrazione concedente. Inoltre, la Ditta concessionaria è tenuta a sospendere l'emungimento, a termine dell'art. 12 bis del T.U. 1775/33, introdotta dal D.Lgv. 275/93, così come sostituito dall'art 23 - comma 3 - del D. Lgv. 152/99, dandone tempestiva comunicazione al Servizio concedente, qualora il livello statico e dinamico dell'acqua di falda dovesse subire modifiche sostanziali, ovvero dovesse verificarsi una delle condizioni previste dal 3° comma del succitato art. 23.

Omissis

ART. 8
DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per il periodo di anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dal 1.01.1994 (data di entrata in vigore della Legge 36/94 come da comunicazione del Provveditorato alle Opere Pubbliche per l'Abruzzo con nota n. 680 del 16.12.1998) Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse essa sarà rinnovata con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi e del corso di acqua si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia la Ditta concessionaria è tenuta a proprie spese, a ritombare il pozzo con materiale idoneo.

Omissis

F.to Finocchietti Giuseppe

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Ing. Ettore Ricci

Teramo li, 03.07.2003

COMUNE DI ARCHI (CH)

Avviso di deposito del Piano Regolatore Generale.

AVVISO DI DEPOSITO
PIANO REGOLATORE GENERALE

IL SINDACO

ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 10 della Legge Regionale 27 aprile 1995, n. 70;

RENDE NOTO

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 22/11/2003 è stato adottato il Piano Regolatore Generale di questo Comune;
- Che lo stesso è depositato presso la Segreteria Comunale a libera visione del pubblico e vi rimarrà per 45 giorni consecutivi, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni compreso i festivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul *B.U.R.A.*.

AVVERTE

- Che chiunque può presentare osservazioni al progetto di Piano Regolatore adottato;
- Che le osservazioni possono essere presentate sotto forma di istanze, proposte o contributo, entro e non oltre il predetto periodo di deposito;
- Che le osservazioni presentate dopo tale termine sono irricevibili.

Archi li 28 novembre 2003

IL SINDACO
Dr. Nicola Quadrini

COMUNE DI ATESSA (CH)

Urbanizzazione mediante PIP area produttiva Via Gramsci.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che la variante generale al PRG è stata approvata dal Consiglio Provinciale con delibera n. 14/6 dell'1.3.99, pubblicata sul *B.U.R.A.* n. 15 del 23.04.1999;
- che nella citata variante è stata individuata un'area in località Via Gramsci, antistante il Cimitero comunale, da destinare a "Zona Commerciale-Artigianale di espansione";
- che in data 15.10.2002 è stato redatto dall'ufficio tecnico comunale il Piano Attuativo di tale zona di iniziativa pubblica;

Dato atto che l'art. 69 delle NTA prescrive, come modalità di intervento in tale zona, il Piano Attuativo (PAP, Lottizzazione Convenzionata);

Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge Regionale n. 18/83 nel testo in vigore;

Dato atto che il prescritto parere previsto dal comma 1 dell'art. 20 della citata L.R. da parte del Genio Civile, ai sensi dell'art. 13 della Legge 2.2.74, n. 64, è stato già acquisito in sede di approvazione della variante al Piano regolatore Generale;

Visto il Piano Attuativo denominato "URBANIZZAZIONE MEDIANTE PIP DELL'AREA PRODUTTIVA IN VIA GRAMSCI", redatto dall'ufficio tecnico comunale, composto dai seguenti elaborati:

- Tav. 1.0 Stralcio di PRG in variante scala 1:2000
- Tav. 1.1 Planimetria stato di fatto scala 1:1000
- Tav. 2.0 Planimetria generale: destinazioni d'uso scala 1:2000
- Tav. 3.1 Planimetria di progetto scala 1:1000
- Tav. 3.2 Tipologie edificatorie scala 1:1000
- Tav. 4.1 Urbanizzazioni: viabilità e parcheggi scala 1:1000
- Tav. 4.2 Urbanizzazioni: rete idrica scala 1:1000
- Tav. 4.3 Urbanizzazioni: rete acque pluviali scala 1:1000
- Tav. 4.4 Urbanizzazioni: rete acque nere scala 1:1000
- Tav. 4.5 Urbanizzazioni: illuminazione pubblica scala 1:1000
- Tav.4.6 Urbanizzazione: rete metano scala 1:1000
- Tav. 4.7 Urbanizzazione: rete di distribuzione elettrica scala 1:1000
- Tav. 4.8 Urbanizzazione: predisposizione canalizzazione rete telefonica scala 1:1000
- Tav. 4.9 Urbanizzazione: Verde pubblico scala 1:1000
- Tav. 5.0 Sezione trasversale scala 1:500
- Tav. 6.1 Piano particellare di esproprio: Planimetria catastale scala 1:2000
- Tav. 6.2 Piano particellare di esproprio: elenco ditte

- All. 1.0 Relazione
- All. 2.0 Norme Tecniche di Attuazione
- All. 3.0 Schema di convenzione: cessione in diritto di proprietà
- All. 4.0 Computo metrico sommario.
- All. 5.0 Opere antinquinamento: L. 319/76
- All. 6.0 Verifica Standards

Dato atto che il Piano Attuativo viene approvato in variante al PRG e di conseguenza l'area destinata a "Zona per il Verde di arredo" viene destinata in parte a "Parcheggio" a servizio dei lotti artigianali e in parte a "Verde pubblico", mentre l'area attualmente classificata come agricola viene destinata per la realizzazione di una strada di accesso alla zona artigianale di che trattasi;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 138 del 06.11.2002 con la quale veniva adottato il piano per insediamenti produttivi in via Gramsci;

Visto il parere favorevole del Servizio Tecnico del Territorio di Chieti, reso ai sensi dell'art. 13 della legge n° 64/1974, con nota del 30.07.2003 prot. n° 1454, acquisita al protocollo comunale in data 06.08.2003 n° 16434;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 54 del 21.07.2003 di controdeduzione all'osservazione presentata dalla ditta Carunchio Maria Lucia;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 53 del 21.07.2003 di presa d'atto del non contrasto del PIP di via Gramsci con il P.T.C.P.;

Vista la nota prot. n° 13861 del 03.07.2003 e la successiva prot. n° 14177 del 03.07.2003 con la quale veniva convocata la conferenza dei servizi per il giorno 05.08.2003 e venivano invitati i seguenti Enti: Provincia di Chieti, Enel, Telecom, Snam, Ispettorato ripartimentale delle Foreste, ASL Lanciano-Vasto;

Dato atto che alla conferenza dei servizi hanno partecipato o fatto pervenire il loro parere per iscritto i seguenti Enti: Provincia di Chieti nota prot. n° 1966 del 04.08.2003 acquisita al protocollo comunale in data 05.08.2003 n° 16370, ASL Lanciano-Vasto nota prot. n° 1151/DSB/A acquisita al protocollo comunale in data 05.08.2003 n° 16372, Snam nota prot. n° 649 del 18.07.2003 acquisita al protocollo comunale in data 28.07.2003 n° 15731, Ispettorato Ripartimentale delle Foreste nota prot. n° 3374 del 25.07.2003 pos. IV-1/1 acquisita al protocollo comunale in data 01.08.2003 n° 16141, mentre Enel e Telecom sono stati presenti alla conferenza dei servizi;

Rilevato che i pareri degli Enti interessati sono sostanzialmente tutti favorevoli, con la provincia di Chieti che ha sollevato alcune questioni a cui è necessario dare risposta;

Richiamato il parere della Provincia di Chieti, settore n° 5 – Urbanistica, espresso con nota del 04.08.2003 prot. n° 1966, acquisita al protocollo comunale in data 05.08.2003 n° 16370, che qui si intende integralmente trascritto, si rileva quanto segue:

- in merito al fatto che il P.I.P. accorpa parte della fascia di rispetto cimiteriale si fa presente che il parere della ASL Lanciano-Vasto è favorevole e non ha posto alcuna condizione in merito. D'altra parte la fascia di rispetto cimiteriale era già stata ridotta a 50 mt., nel tratto che interessa, dal novembre 1971. L'art. 338 del R.D. n° 1265 del 27.07.1934, come da ultimo modificato dall'art. 28 della legge n° 166/2002, prevede che entro una fascia di 50 mt. dai cimiteri non sono consentiti nuovi edifici, come previsto nel piano per insediamenti produttivi di via Gramsci. Il comma 5 dell'art. 338 del R.D. 1265 del 27.07.1934, introdotto dalla legge 166/2002, prevede che per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purchè non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il Consiglio Comunale può consentire, previo parere favorevole della azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti oppure la costruzione di nuovi edifici. Tale riduzione si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre. Tale norma consente quindi la realizzazione di un parcheggio pubblico anche entro i 50 mt. dal cimitero;
- in merito all'integrazione dello schema planivolumetrico si rileva che esso è sostituito dalla tav. 3.2 – tipologie edificatorie, che ha gli stessi contenuti dello schema planivolumetrico;
- in merito alle aree a verde attrezzato e a verde di rispetto si precisa che le aree a verde pubblico sono tutte verde di rispetto, come riportato nella planimetria di progetto;
- i servizi tecnici e tecnologici di cui all'art. 10 delle N.T.A. saranno posizionati in modo esatto in fase di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione, dopo aver sentito gli Enti interessati;
- si precisa che gli standard (parcheggi e verde) sono stati calcolati per una superficie dei lotti di 13.000 mq destinati a zona commerciale, mentre la restante superficie dei lotti, pari a 1.676 mq. dovrà necessariamente essere destinata a zona artigianale-industriale per la quale gli standard sono inferiori (art. 5 D.M. 1444/1968) rispetto alla zona commerciale-direzionale. Tale scelta è stata fatta proprio per consentire l'accorpamento dei lotti in fase di assegnazione degli stessi;
- relativamente al punto attinente all'altezza max prevista nel P.I.P. si precisa che essa era stata stabilita in 10,50 mt. già in fase di approvazione definitiva del P.R.G., che anche nel P.I.P. di Saletti già approvato, l'altezza max consentita è pari a 10,50 mt. Inoltre nella zona del PIP in oggetto vi sono già edifici con altezza maggiore di 10,50 mt.;
- relativamente all'art. 4 delle N.T.A. si fa presente che è necessario togliere dallo stesso la dicitura “aree private di uso pubblico”, e “verde pubblico attrezzato”;
- relativamente all'art. 5 si precisa che nel calcolo dell'indice di copertura è sicuramente da considerare anche la superficie destinata a residenza qualora realizzata in un edificio a parte;
- considerato che ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 35 della legge regionale n° 18/1983 nel testo in vigore è necessario verificare la consistenza delle proprietà immobiliari dei Consiglieri comunali e dei loro ascendenti e discendenti in linea diretta, limitatamente alle particelle catastali che riguardano la zona sulla quale andrà a realizzarsi il P.I.P. di via Gramsci;

Visti gli accertamenti prodotti dall'Ufficio Anagrafe relativi a tutti i componenti del Consiglio comunale;

Dato atto che l'Ufficio tecnico ha proceduto ad una nuova verifica degli standard urbanistici

Visto l'art. 35 della legge regionale n° 18/1983 nel testo in vigore;

Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge regionale n° 18/1983 nel testo in vigore;

Visto l'art. 27 della legge n° 865/1971;

Visto l'art. 16 della legge n° 1150/1942;

Visto l'art. 49 del Decreto Leg.vo 18.08.2000, n. 267;

Visti i favorevoli pareri:

- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

Con 13 voti favorevoli e 6 astenuti (Giannico, Flocco, Carinci, Palena, Pizzi, Sciorilli) resi per alzata di mano da n. 13 consiglieri votanti su n. 19 consiglieri presenti, giusta proclamazione fattane dal Presidente;

DELIBERA

- 1) le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente atto e di allegare quale parte integrante e sostanziale i verbali della conferenza dei servizi;
- 2) di dare atto che nessuno dei ventuno componenti il Consiglio comunale, dei loro coniugi, degli ascendenti e discendenti in linea diretta sono proprietari di beni immobili ricadenti nell'area sulla quale si andrà a realizzare il P.I.P. di via Gramsci;
- 3) di controdedurre il parere della Provincia di Chieti – settore n° 5 Urbanistica, reso con nota prot. n° 1966 del 04.08.2003 acquisita al protocollo comunale in data 05.08.2003 n° 16370, secondo quanto segue:
 - in merito al fatto che il P.I.P. accorpa parte della fascia di rispetto cimiteriale si fa presente che il parere della ASL Lanciano-Vasto è favorevole e non ha posto alcuna condizione in merito. D'altra parte la fascia di rispetto cimiteriale era già stata ridotta a 50 mt., nel tratto che interessa, dal novembre 1971. L'art. 338 del R.D. n° 1265 del 27.07.1934, come da ultimo modificato dall'art. 28 della legge n° 166/2002, prevede che entro una fascia di 50 mt. dai cimiteri non sono consentiti nuovi edifici, come previsto nel piano per insediamenti produttivi di via Gramsci. Il comma 5 dell'art. 338 del R.D. 1265 del 27.07.1934, introdotto dalla legge 166/2002, prevede che per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purchè non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il Consiglio Comunale può consentire, previo parere favorevole della azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti oppure la costruzione di nuovi edifici. Tale riduzione si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre. Tale norma consente quindi la realizzazione di un parcheggio pubblico anche entro i 50 mt. dal cimitero;

- in merito all'integrazione dello schema planivolumetrico si rileva che esso è sostituito dalla tav. 3.2 – tipologie edificatorie, che ha gli stessi contenuti dello schema planivolumetrico;

- in merito alle aree a verde attrezzato e a verde di rispetto si precisa che le aree a verde pubblico sono tutte verde di rispetto, come riportato nella planimetria di progetto;

- i servizi tecnici e tecnologici di cui all'art. 10 delle N.T.A. saranno posizionati in modo esatto in fase di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione, dopo aver sentito gli Enti interessati;

- si precisa che gli standard (parcheggi e verde) sono stati calcolati per una superficie dei lotti di 13.000 mq destinati a zona commerciale, mentre la restante superficie dei lotti, pari a 1.676 mq. dovrà necessariamente essere destinata a zona artigianale-industriale per la quale gli standard sono inferiori (art. 5 D.M. 1444/1968) rispetto alla zona commerciale-direzionale. Tale scelta è stata fatta proprio per consentire l'accorpamento dei lotti in fase di assegnazione degli stessi;

- relativamente al punto attinente all'altezza max prevista nel P.I.P. si precisa che essa era stata stabilita in 10,50 mt. già in fase di approvazione definitiva del P.R.G., che anche nel P.I.P. di Saletti già approvato, l'altezza max consentita è pari a 10,50 mt. Inoltre nella zona del PIP in oggetto vi sono già edifici con altezza maggiore di 10,50 mt.;

- relativamente all'art. 4 delle N.T.A. si fa presente che è necessario togliere dallo stesso la dicitura “aree private di uso pubblico”, e “verde pubblico attrezzato”;

- relativamente all'art. 5 si precisa che nel calcolo dell'indice di copertura è sicuramente da considerare anche la superficie destinata a residenza qualora realizzata in un edificio a parte;

4) di approvare in variante al P.R.G., ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 18/1983 così come modificato dalla L.R. n. 70/95, il Piano Attuativo denominato “Urbanizzazione mediante PIP dell'area produttiva in Via Gramsci”, redatto dall'ufficio tecnico comunale, composto dai seguenti elaborati:

Tav. 1.0 Stralcio di PRG in variante scala 1:2000

Tav. 1.1 Planimetria stato di fatto scala 1:1000

Tav. 2.0 Planimetria generale: destinazioni d'uso scala 1:2000

Tav. 3.1 Planimetria di progetto scala 1:1000

Tav. 3.2 Tipologie edificatorie scala 1:1000

Tav. 4.1 Urbanizzazioni: viabilità e parcheggi scala 1:1000

Tav. 4.2 Urbanizzazioni: rete idrica scala 1:1000

Tav. 4.3 Urbanizzazioni: rete acque pluviali scala 1:1000

Tav. 4.4 Urbanizzazioni: rete acque nere scala 1:1000

Tav. 4.5 Urbanizzazioni: illuminazione pubblica scala 1:1000

Tav. 4.6 Urbanizzazione: rete metano scala 1:1000

Tav. 4.7 Urbanizzazione: rete di distribuzione elettrica scala 1:1000

Tav. 4.8 Urbanizzazione: predisposizione canalizzazione rete telefonica scala 1:1000

Tav. 4.9 Urbanizzazione: Verde pubblico scala 1:1000

Tav. 5.0 Sezione trasversale scala 1:500

Tav. 6.1 Piano particellare di esproprio: Planimetria catastale scala 1:2000

Tav. 6.2 Piano particellare di esproprio: elenco ditte

All. 1.0 Relazione

All. 2.0 Norme Tecniche di Attuazione

All. 3.0 Schema di convenzione: cessione in diritto di proprietà

All. 4.0 Computo metrico sommario.

All. 5.0 Opere antinquinamento: L. 319/76

All. 6.0 Verifica Standards

5) di integrare l'art. 5 delle N.T.A. aggiungendo dopo le parole "a confine": In tali lotti sono consentite, oltre alle attività commerciali e artigianali-industriali, anche le attività di servizi, e tutte le attività di produzione di beni e servizi di cui all'art. 1 del D.P.R. 447/1998 come modificato dal D.P.R. 440/2000".

La somma delle superfici dei lotti destinati ad attività di tipo commerciale-direzionale non potrà superare 12.700 mq. La restante superficie dei lotti sarà destinata a attività di tipo artigianale-industriale;

6) di apporre sui beni immobili interessati dal P.I.P. denominato "Urbanizzazione mediante P.I.P. dell'area produttiva in via Gramsci" il vincolo preordinato all'esproprio;

7) di precisare che l'indice di utilizzazione fondiaria (U_f) è pari a 0,6 mq/mq;

8) di dare atto che alla complessiva spesa prevista si farà fronte con i fondi derivanti dalla vendita dei lotti, nell'ambito di un programma di intervento;

9) dare atto che l'approvazione del piano per insediamenti produttivi denominato "Urbanizzazione mediante P.I.P. dell'area produttiva in via Gramsci" equivale a dichiarazione di pubblica utilità a sensi dell'art. 27 della legge n. 865/1971.

COMUNE DI BASCIANO (TE)
Avviso di approvazione definitiva della variante generale al P.R.E.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Vista la L.R. n. 18/83 nel testo in vigore;

Visto l'art. 43 della L.R. 11/99 nel testo in vigore;

RENDE NOTO

Che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 22.11.2003, è stata definitivamente approvata la variante generale al PIANO REGOLATORE ESECUTIVO.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA
Ing. Magiste Trosini

COMUNE DI BELLANTE (TE)
Approvazione definitiva alla variante specifica al Piano Carburanti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

Di approvare, come approva, la variante al “Piano Carburanti”, che si allega sotto la lettera “A”, la quale si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica generale;
- Elaborato grafico dello strumento vigente tav. 1;
- Elaborato grafico dello strumento variato tav. 2.

COMUNE DI CELANO (AQ)

Decreto n. 6 del 17 novembre 2003. Espropriazione di terreni occorsi per la “Riqualificazione delle aree comprese tra via Mura Nuove e Via S. Ferrante”. Decreto di espropriazione definitiva.

Decreto n. 6 del 17 novembre 2003

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Omissis

DECRETA

Art. 1

In favore del Comune di Celano l'espropriazione dei seguenti immobili necessari per i lavori di “Riqualificazione dell'area compresa tra via Mura Nuove e via S. Ferrante” terreni siti nel Comune di Celano e riportati al NCT fg. 13 particella 2037 di mq. 240 intestato alla ditta Gatti Mario nato a Celano 24.11.1957; fg. 13 particella 2030 di mq. 36 ed intestata alla ditta Pierleoni Vincenza nata a Celano 17.12.1925 ed i diritti pari ad 1/2 del terreno di cui al fg. 13 particella 2031 intestati a Tarantelli Adolfo nato a Celano il 2.1.1948 e Tatarelli Giuseppe nato a Celano il 19.11.1955, per mq. 58.

Omissis

IL TECNICO INCARICATO
F.to Geom. Giovanni Cesario

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Specchio Ing. Valter

COMUNE DI CELANO (AQ)

Decreto n. 9 del 01.12.2003. Lavori di sistemazione strada, impianto idrico, ecc. di via Pantane e marciapiede in via della Torre. Determinazione indennità di esproprio provvisoria.

Decreto n. 9 del 1.12.2003

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il DPR n. 327/2001, visto l'art. 57 del D.lgs n. 302/2002,

Omissis

DECRETA

Art. 1

La misura delle indennità di espropriazione, da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto, è indicata nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, oltre i rimborsi di qualunque importo previsti dall'ultimo comma dell'art. 16 della legge 865, nonchè ogni altra somma prevista dalle vigenti norme.

Omissis

Art. 3

I proprietari, entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso di cui al 4° comma dell'art. 11 della legge 865/71 dovranno comunicare a questo Comune, se intendono accettare l'indennità provvisoria. In caso di silenzio l'indennità si intende rifiutata.

Omissis

IL TECNICO INCARICATO
F.to Geom. Giovanni Cesario

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Ing. Valter Specchio

COMUNE DI FOSSACESIA (CH)

Approvazione piano di lottizzazione convenzionata C3 – Sub comparto località di Là della Terra – Ditta Caravaggio Roberto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

1. di accogliere l'osservazione formulata dall'Amministrazione Provinciale di Chieti - Settore n. 5 Urbanistica, in merito al Piano di Lottizzazione Convenzionata C3 - località Di Là della Terra - Sub Comparto 4 - adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15.05.2003, con le seguenti precisazioni sull'osservazione stessa:

- punto uno: gli edifici localizzati in prossimità della Strada Provinciale, rispettano la distanza prevista pari a mt. 10,00 come previsto dall'art. 51 delle N.T.A. del vigente P.R.G. "Zone per Attrezzature generali C3", nonché l'art. 26 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada). Prima del rilascio dei relativi permessi di costruire, si fa obbligo alla ditta proponente, di acquisire la preventiva prescritta autorizzazione dell'accesso sulla strada Provinciale;

- punto due: gli standards di cui al D.M. 1444/1968, risultano ampiamente rispettati, nonostante nel computo delle aree medesime siano state ricomprese esigue superfici destinate alla viabilità;

- punto tre: sarà cura dell'Amministrazione Comunale rendere aderente la convenzione a quanto disposto dall'art. 23 – comma 4° della Legge Regionale 12.04.1983, n. 18 nel testo in vigore;

2. di approvare definitivamente il Piano di Lottizzazione Convenzionata C3 - località Di Là della Terra - Sub Comparto 4 - ditta CARAVAGGIO Roberto, redatto dal tecnico dott. ing. Lucio DI PAOLO di Fossacesia, ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale 12.04.1983, n. 18 nel testo in vigore;

3. di dare mandato al Responsabile del Settore Assetto e Gestione del Territorio ad espletare tutti gli adempimenti previsti dalla Legge Regionale 12.04.1983, n. 18 nel testo in vigore.

Inoltre, in relazione all'urgenza, con votazione unanime favorevole, espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134-comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI LANCIANO (CH)

Approvazione piano insediamenti produttivi via per Treglio.

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che segue:

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n. 45 del 5.10.2002 e' stato adottato il Piano per Insediamenti Produttivi nella zona di Via per Treglio redatto dal settore Urbanistica in data 18.06.2002;
- con deliberazione consiliare n. 30 dell'11.06.2003, sono state assolte e rispettate le procedure riguardanti le osservazioni e le controdeduzioni (Art. 21 L.R. 18/83), la trasparenza amministrativa (Art. 35 L.R. 18/83) e, in virtù dell'Art. 43 della Legge n. 11/99 e successive modifiche e integrazioni, il non contrasto del PIP con gli indirizzi e le previsioni del P.T.C.P. della Provincia di Chieti; in data 30.07.2003 si è tenuta la conferenza di servizi ai sensi dell'Art. 14 L. 241/90 nel corso della quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli della Ferrovia Adriatico Sangritana, dell'Ufficio Tecnico Comunale e della Provincia di Chieti Settore Urbanistica (con prescrizioni);

Viste le controdeduzioni ed i chiarimenti contenuti nella azione redatta dal Responsabile del procedimento Arch. Domenico Camiscia datata 18.08.03, allegata alla presente deliberazione, che si condividono e si fanno proprie;

Dato atto che l'art. 9 comma 1 del D.P.R. 8.6.2001 n. 327 recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" come coordinato e modificato dal D.Lgs n. 302 del 27.12.2002, stabilisce che un bene e' sottoposto a vincolo preordinato all'esproprio, quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità;

Visto il parere della 3^a Commissione Consiliare;

Viste le Leggi Regionali 12.4.83 n. 18, 27.4.95 n. 70, 3.3.99 n. 11, 14.3.00 n. 26;

Visto lo Statuto del Comune;

Visto il Testo Unico sull'Ordinamento Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 dal Dirigente del IV Settore, responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica;

PROPONE

1) Di approvare il Piano Insediamenti Produttivi di Via per Treglio redatto dall'Ufficio Urbanistica in data 18.06.02 composto dai seguenti elaborati:

Relazione Illustrativa.

Norme tecniche d'attuazione.

Tav. n. 1 - Stralcio di P.R.G.

Tav. n. 2 - Viabilità territoriale esistente di progetto e di previsione P.R.G.

Tav. n. 3 - Quote altimetriche riferimento aree profili.

Tav. n. 4 - Planimetria - Stato attuale.

Tav. n. 5 - Planimetria catastale.

Tav. n. 6 - Zonizzazione.

Tav. n. 7 - Visualizzazione sistema stradale e attrezzature.

Tav. n. 8 - Visualizzazione aree artigianali e commerciali.

Tav. n. 9 - Sup. coperta, allineamenti, recinzioni.

Tav. n. 10 - Impianti tecnologici: rete idrica.

Tav. n. 11 - Impianti tecnologici: rete di distribuzione gas.

Tav. n. 12 - Impianti tecnologici: rete fognante.

Tav. n. 13 - Impianti tecnologici: rete telefonica.

Tav. n. 14 - Impianti tecnologici: illuminazione stradale.

Tav. n. 15 - Impianti tecnologici: impianto elettrico.

Tav. n. 16 - Particolari costruttivi: sezione stradale tipo.

Tav. n. 17 - Trasparenza Amministrativa - art. 35 L.R. 12.04.83 n. 18.

Tav. n. 18 - Trascrizione delle osservazioni accolte.

Elenco ditte da espropriare.

Relazione osservazioni al P.I.P.

Relazione riguardante le controdeduzioni alle osservazioni della Provincia-Sezione Urbanistica e della Ferrovia Adriatico Sangritana.

2) l'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione delle aree interessate dalla realizzazione delle opere pubbliche previste nel PIP di Via per Treglio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, D.P.R. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

3) di disporre la pubblicazione dell'avviso di approvazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, all'Albo Pretorio del Comune, nonché la notifica ai proprietari degli immobili compresi nel Piano, ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. n.18/83, artt. 7 e 8 della L.241/90 e D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

DELIBERA

Di recepire e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione di cui in premessa.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO-DIRETTORE GEN.LE
IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE
Firmato come da originale

COMUNE DI MARTINSICURO (TE)

Piano particolareggiato di iniziativa privata per “Insediamento di nuovo impianto di espansione turistica – comparto di attuazione” della ditta Immobiliare S + S di Stipa Guido ed altri. Accoglimento osservazioni S.U.P. per l’individuazione del sub-comparto ed approvazione definitiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

1. di rendere la premessa narrativa parte integrante del presente atto;
2. di approvare conformemente all’osservazione S.U.P. di cui al parere n. 61/2002, giusta deliberazione di Consiglio Provinciale n. 104/2002 l’individuazione e la delimitazione del sub comparto del piano particolareggiato di iniziativa privata;
3. di approvare conseguentemente il piano particolareggiato insediamento di nuovo impianto zona di espansione turistica - comparto di attuazione - sub comparto - promosso dalla ditta Immobiliare S + S di Stipa Guido S.n.c., Natalina Pepe, Gianfranco Natali, Maria Volponi e Tito Di Saverio ai sensi della legge 70 del 27 aprile 1995, artt. 19, 20 e 23;
4. di prescrivere che l’edificazione dovrà avvenire in allineamento con i fabbricati esistenti e, comunque, ad una distanza non inferiore a mt. 20 dal limite di proprietà sul lato est;
5. di approvare i nuovi grafici, in cui il tutto è ricondotto ad intervento unitario, adeguati alle previsioni, cessioni e parametri di piano a condizione che nella tavola 8 degli elaborati tecnici, allegati alla presente, e relativa al “tipo edilizio” con destinazione a residenze turistico-alberghiere (art. 29 N.T.A. di P.R.G), al piano terra, oltre al locale adibito a “reception”, deve essere prevista una ulteriore superficie per servizi unitari e spazi comuni (hall, sala TV, svago, ecc.) secondo le normative vigenti.

COMUNE DI
MONTORIO AL VOMANO (TE)

Deliberazione di C.C. n. 28: P.R.U.S.S.T. – Adeguamento, recupero e valorizzazione delle infrastrutture del patrimonio urbano, artistico, culturale e delle aree di pertinenza di edifici storici e monumentali del Centro Storico – Variante al P.R.G. – Approvazione e provvedimenti relativi ai sensi della L.R. 26/2000.

Omissis
IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

- Di approvare, per le motivazioni espresse nella relazione dell'Ufficio, ed in particolare per la prescrizione dettata dalla Regione Abruzzo-Territorio Urbanistica Beni Ambientali Parchi Politiche e Gestione dei bacini Idrografici de l'Aquila con nota prot. n. 10670 del 20.11.2002 la Variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico Vigente di Montorio al Vomano così come proposta con atto del Consiglio Comunale n. 16 del 28.02.2002 per il progetto "P.R.U.S.S.T. adeguamento, recupero e valorizzazione delle infrastrutture del patrimonio urbano, artistico, culturale e delle aree di pertinenza di edifici storici e monumentali del Centro Storico", con la esclusione della Variante al P.R.G. vigente relativa alle opere progettuali consistenti la "nuova strada e parcheggio ricadente in zona A2 di P.R.P.", stralciate dal parere reso dalla Regione Abruzzo con la nota sopra richiamata;

- Di dare atto che la modifica al Piano Particolareggiato del Centro Storico, che prevede l'area destinata a "verde privato" in "zona di uso pubblico e di interesse generale - viabilità di progetto e parcheggio", non costituisce variante sostanziale allo strumento urbanistico ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 3 delle N.T.A. del nuovo P.R.G. vigente.

Omissis

IL PRESIDENTE

F.to Nori

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Di Eugenio

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Di Giambattista

COMUNE DI
MONTORIO AL VOMANO (TE)

Deliberazione di C.C. n. 30: P.R.U.S.S.T. – Realizzazione percorso pedemontano dei comuni della Comunità - Variante al P.R.G. – Approvazione e provvedimenti relativi ai sensi della L.R. 26/2000.

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

Di approvare la Variante al P.R.G. vigente di Montorio al Vomano, così come proposta con atto del Consiglio Comunale n. 18 del 28.02.2002 per il progetto “P.R.U.S.S.T.” realizzazione di percorso Pedemontano dei Comuni della Comunità Montana”.

Omissis

IL PRESIDENTE

F.to Nori

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Di Eugenio

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Di Giambattista

COMUNE DI
MONTORIO AL VOMANO (TE)

Deliberazione di C.c. n. 57 del 06.10.2003 - Approvazione definitiva del Piano Particolareggiato della Zona Direzionale in Variante al P.R.G. ai sensi della L.R. 18/83 e successive modifiche ed integrazioni.

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

Di approvare il Piano Particolareggiato della Zona Direzionale che costituisce anche Variante al P.R.G., così come proposto con atto del Consiglio Comunale n. 24 del 30.06.2003, esecutivo e con le prescrizioni introdotte con il parere S.U.P. di Teramo n. 51/2003 allegato alla delibera del Consiglio Provinciale n. 63/2003.

Omissis

IL PRESIDENTE

F.to Nori

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Di Eugenio

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Di Giambattista

COMUNE DI MOSCUFO (PE)

Delibera di C.C. n. 19 in data 8.11.2003 – Ampliamento, ristrutturazione con mutamento di destinazione d'uso di fabbricato esistente per attività casearia. Ditta Caseificio Artigianale Di Memmo di Moscufo. D.P.R. 447/98 e D.P.R. 440/00.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

Premesso che:

- che la ditta Caseificio Artigianale Di Memmo, con sede in Moscufo alla c.da Villa Sibi n. 5, ha presentato richiesta di provvedimento conclusivo per: “Ampliamento, ristrutturazione con mutamento di destinazione d'uso di fabbricato esistente per attività casearia”, allo Sportello Unico per le attività produttive, acquisita al prot. n. 3712 del 21.05.2003;
- che il Responsabile del servizio urbanistico comunale, con nota prot. n. 3971 in data 29.05.2003, comunicava al S.U.A.P. che il progetto in questione non era assentibile in quanto in contrasto con l'art. 12 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, in particolare con quanto previsto dall'art. 72 della L.U.R. 18/83 nel testo in vigore;
- che con la medesima nota si trasmetteva il parere favorevole del Sindaco all'avvio della procedura in applicazione dell'art.5 del D.P.R. 440/2000 e dell'art. 7 del Regolamento S.U.A.P. vigente;
- che in data 18 giugno 2003 si è tenuta, presso il S.U.A.P di Pescara, la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 per l'acquisizione dei pareri di competenza dei vari enti interessati;

Rilevato che alla data odierna risultano acquisiti, in sede di Conferenza di Servizi e con successivi provvedimenti, i pareri favorevoli di tutti gli Enti terzi necessari all'autorizzazione dell'intervento proposto;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Urbanistico di questo Ente in data 30.06.2003, prot. n. 4981, ma nel rispetto di quanto dichiarato con nota in data 29.05.2003;

Rilevato, altresì, che nel corso del procedimento non sono pervenute osservazioni e opposizioni in merito;

Dato atto che l'art.5, comma 2 del D.P.R. n. 447/98 prevede che qualora l'esito della conferenza dei servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante allo strumento stesso;

Visto il vigente regolamento S.U.A.P.;

Visti il D.P.R. n. 447/98 e, in particolare, gli articoli 4 e 5;

Visto il D.P.R.440/00;

Tenuto presente il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Con la seguente votazione:
favorevoli n. 7
astenuti n. 5 (Cancelli, D'Intino, Nobile, Di Lorenzo e D'Andrea)
contrari n. =

DELIBERA

- 1) Di approvare, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R., in variante alle vigenti previsioni urbanistiche, la proposta di intervento presentata dalla ditta Caseificio Artigianale Di Memmo, con sede in Moscufo alla c.da Villa Sibi n. 5, concernente l' "Ampliamento, ristrutturazione con mutamento di destinazione d'uso di fabbricato esistente per attività casearia in località c.da Villa Sibi di questo Comune, come da elaborati progettuali allegati alla richiesta ed alle condizioni di cui alla Conferenza di Servizi;
- 2) Di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul *B.U.R.A.*

IL PRESIDENTE
F.to Dr.ssa Dilva Ferri

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Fabrizio Bernardini

COMUNE DI ROCCARASO (AQ)

Avviso di approvazione variante definitiva al Piano Regolatore Generale per Zone per insediamenti Artigianali e di Servizio.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE AREA TECNICA

Vista la L.R. n. 18/83 nel testo in vigore;

Visto l'art. 43 della L.R. 03.03.1999 n. 11, nel testo in vigore;

RENDE NOTO

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 29.11.2003, esecutiva, è stata approvata definitivamente la Variante al Piano Regolatore Generale relativa alle Zone per insediamenti Artigianali e di Servizio.

Roccaraso li 10.12.2003

IL RESPONSABILE
DEL TERZO SETTORE
AREA TECNICA
Ing. Nicolino D'Amico

COMUNE DI
ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)

Variante parziale alla normativa di P.R.G. “Norma per incentivare la realizzazione di alberghi nelle zone B”. Esame osservazioni ed approvazione.

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

1) Di esprimersi nel modo prima indicato sulle osservazioni prodotte dai privati in merito alla variante in questione e respingere le stesse presentate:

- 1) OSSERVAZIONE N. 1- DITTA: ARETUSI SERGIO (Amm.re Soc. ARVI srl)
- 2) OSSERVAZIONE N. 2 - DITTA: FELICIONI LINO
- 3) OSSERVAZIONE N. 3- DITTA: ROSSI ALDO
- 4) OSSERVAZIONE N. 4- DITTA: NARCISI FERDINANDO E GIANCROCE ADELAIDE
- 5) OSSERVAZIONE N. 5- DITTA: GENTILE MELE

2) Approvare, in via conclusiva la variante parziale alla normativa di P.R.G. “Norma per incentivare la realizzazione di alberghi nelle zone B”, così come adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 02.07.2002;

3) Dare mandato al Dirigente del II Settore per tutti gli adempimenti consequenziali, ivi compresa la ricomposizione del testo secondo le definizioni e decisioni conseguenti all’approvazione del presente atto.

Dato per letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Valter Aloisi

IL SEGRETARIO DI SEDUTA
f.to Dott. Gabriella Lasca

COMITATO CONSULTIVO ZONALE
SPECIALISTICA AMBULATORIALE ART. 11 D.P.R. 271/2000
C/O AZIENDA USL DI TERAMO

**Rettifica ed integrazione alla graduatoria di medicina specialistica ambulatoriale, anno 2004
relativamente alla branca di chirurgia generale.**

CONSORZIO PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE DEL SANGRO

Lavori di sistemazione della Strada “Le Macchie” e realizzazione di opere di urbanizzazione nell’agglomerato industriale di Fara San Martino. Proroga delle espropriazioni.

ESTRATTO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 29/DC

6 Esp della REGIONE ABRUZZO,
Direzione OO.PP.,
Infrastrutture e Servizi,
Edilizia Residenziale,
Aree Urbane, Ciclo Idrico Integrato,
Reti Tecnologiche
SERVIZIO INPRASTRUTTURE
E SERVIZI

Omissis

Vista la deliberazione Commissariale n. 398 del 15/09/2003 con la quale veniva richiesta la proroga dei termini finali delle espropriazioni;

Vista l’istanza n. 4063 del 23/09/2003 e n. 4477 del 16/10/2003 con le quali viene richiesta l’emissione del provvedimento di proroga dei termini relativi all’occupazione di urgenza e alle espropriazioni, per un periodo di anni due, dei terreni siti nel Comune di Fara San Martino, per i lavori di sistemazione della strada Le Macchie e realizzazione di opere di urbanizzazione nell’agglomerato industriale Fara San Martino;

Omissis

DISPONE

Art. 1

E’ autorizzata per i motivi specificati in premessa la proroga di due anni dei termini relativi all’occupazione d’urgenza e alle espropriazioni fino alla data del 20/10/2005 per i lavori di sistemazione della strada Le Macchie e realizzazione di opere di urbanizzazione nell’agglomerato industriale Fara San Martino - in favore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sangro - Casoli;

Art. 2

L’Indennità di espropriazione, se non è stata ancora determinata, sarà fissata con successivo provvedimento, salvo che non intervenga accordo fra le parti;

Art. 3

Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sangro - Casoli (CH) dovrà notificare, nelle forme previste dalla Legge, il presente provvedimento alle Ditte legittimate a riceverlo;

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. territorialmente competente od al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla comunicazione, notificazione o piena conoscenza dello stesso.

CONSORZIO PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE DEL SANGRO

Urbanizzazione primaria nell'agglomerato industriale di Atessa: sottoprogetti n. 1 e n. 2 – 1° stralcio: reti idriche-fognanti e tronchi stradali nel comparto “dietro Sevel” e “L.R. 65/93”. Proroga delle espropriazioni.

ESTRATTO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 41/DC
6 Esp della REGIONE ABRUZZO,
Direzione OO.PP.,
Infrastrutture e Servizi,
Edilizia Residenziale,
Aree Urbane, Ciclo Idrico Integrato,
Reti Tecnologiche
SERVIZIO INFRASTRUTTURE
E SERVIZI

Omissis

Vista la deliberazione Commissariale n. 357 del 01/09/2003 con la quale veniva richiesta la proroga dei termini finali delle espropriazioni;

Vista l'istanza n. 3926 del 17/09/2003 del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sangro - Casoli, con la quale viene richiesta l'emissione del provvedimento di proroga dei termini relativi all'espropriazione e all'occupazione d'urgenza per un periodo di anni due, dei terreni siti nei Comuni di Atessa e Paglieta, per i lavori di urbanizzazione primaria nell'agglomerato industriale di Atessa: Sottoprogetti n. 1 e n. 2 - 2° stralcio: reti idriche - fognanti e tronchi stradali nel comparto “Dietro Sevel” e “Zona L.R. 65/93”;

Omissis

DISPONE

Art. 1

E' autorizzata per i motivi specificati in premessa la proroga di due anni dei termini relativi all'espropriazione e all'occupazione d'urgenza fino alla data del 13/11/2005 per i lavori di urbanizzazione primaria nell'agglomerato industriale di Atessa: Sottoprogetti n. 1 e n. 2 - 2° stralcio: reti idriche - fognanti e tronchi stradali nel comparto “Dietro Sevel” e “Zona L.R. 65/93” - in favore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sangro Casoli;

Art. 2

L'Indennità di espropriazione, se non è stata ancora determinata, sarà fissata con successivo provvedimento, salvo che non intervenga accordo fra le parti;

Art. 3

Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sangro - Casoli (CH) dovrà notificare, nelle forme previste dalla Legge, il presente provvedimento alle Ditte legittimate a riceverlo;

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. territorialmente competente od al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla comunicazione, notificazione o piena conoscenza dello stesso.